IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

In questo numero:

La Direttiva Comunitaria
per l'agricoltura di montagna

Leggi regionali per la montagna
in Liguria e Molise

Assetto organizzativo
degli Enti locali

Controlli e autonomie

Regioni e direttive Comunitarie

Ampio notiziario

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Per.
67
1973

ANNO XIX
MAGGIO 1973 **4/5**

EDITORE IL MONTANARO s.r.l.
ROMA - V.LE CASTRO PRETORIO, 116
SPED. ABB. POST. III/70

IL MONTANARO d'Italia Rivista dell'UNCEM - Ed. «Il Montanaro s.r.l.»

Direttore responsabile
GIUSEPPE PIAZZONI

Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Comitato di redazione:

Sen. dr. Remo Segnana, Presidente dell'UNCEM, comm. Giuseppe Jelmini, on. Giorgio Bettiol, prof. Pietro Aloisi, avv. Ferdinando Facchiano, dr. Karl Oberhauser, geom. Oreste Giuglar, Capi Gruppo Consiglio Nazionale, comm. Giuseppe Piazzoni, Segretario generale.

Comitato Scientifico:

Beniamino Andreatta, Rettore Università della Calabria - Achille Ardigò, Preside Scienze Politiche, Bologna - Guido Astuti, Ordinario Storia Diritto Italiano, Roma - Umberto Bagnaresi, Incaricato di Selvicoltura e Colture Legnose industriali, Università Bologna - Corrado Barberis, Presidente Istituto Nazionale Sociologia Rurale, Roma - Giuseppe Barbero, Preside Scienze Economiche e Bancarie, Siena - Feliciano Benvenuti, Ordinario Diritto Amministrativo Università Cattolica di Milano - Cesare Cantelmo, Libero docente di legislazione forestale - Emilio Cappelli, avvocato in Roma - Sabino Cassese, Preside Economia e Commercio, Università di Urbino - Camillo Castellani, Presidente V Sezione Consiglio Superiore Agricoltura, Roma - Guido Cervati, avvocato in Roma - Francesco Cossiga, Ordinario Diritto Costituzionale, Sassari - Michele De Benedictis, Ordinario Economia e Politica Agraria, Portici - Gian Giacomo dell'Angelo, Direttore generale SVIMEZ, Roma - Leopoldo Elia, Ordinario Diritto Costituzionale, Roma - Umberto Facca, Ordinario Economia e Commercio, Torino - Attilio Parlagreco, Libero Docente Diritto Agrario, Roma - Giuseppe Faraone, Capo Ufficio Legislativo Ministero Agricoltura, Roma - Bruno Fassi, Istituto Nazionale Piante del Legno, Torino - Franco Feroldi, Preside Facoltà Economia e Commercio, Parma - Ottone Ferro, Direttore Istituto Estimo Rurale e Contabilità, Università di Padova - Giovanni Galizzi, Ordinario di Economia Agraria, Piacenza - Giovanni Gallani, Ordinario Diritto Agrario, Firenze - Valerio Giacomini, Direttore Istituto Botanico, Università di Roma - Guglielmo Giordano, Direttore Istituto del Legno, Firenze - Gabriele Goidanich, Preside Facoltà Agraria, Università di Verona - Gianni Gozio, Segretario generale ISPES, Roma - Francesco Lechi, Istituto Estimo Rurale e Contabilità, Università di Padova - Francesco Liguori, Presidente Consiglio Superiore Agricoltura, Roma - Roberto Lucifredi, Rettore Università Internazionale Studi Sociali « Pro Deo », Roma - Gilberto Marselli, Ordinario Sociologia generale, Portici - Giuseppe Medici, Ordinario Politica Economica, Facoltà Scienze Politiche, Roma - Osvaldo Passerini Glazel, Direttore Istituto Economia e Politica Agraria, Padova - Generoso Patrone, Presidente Accademia Italiana Scienze Forestali, Firenze - Mario Pavan, Direttore Istituto Entomologia Agraria, Pavia - Umberto Pototschnig, Ordinario Diritto Amministrativo, Pavia - Emilio Romagnoli, Ordinario Diritto Agrario Comparato, Firenze - Manlio Rossi Doria, Ordinario Economia Agraria, Portici - Orfeo Turno Rotini, Direttore Istituto Chimica Agraria, Pisa - Decio Scardaccione, Libero docente Economia e Politica Agraria, Univ. Roma - Ugo Sorbi, Direttore Istituto Ricerche Economico-Agrarie e Forestali, Parma - Lucio Susmel, Preside Facoltà Agraria, Università Padova - Ruggero Tomaselli, Direttore Istituto Botanica, Università Pavia - Cesare Trebeschi, avvocato in Brescia - Carlo Vanzetti, Direttore Istituto Economia e Politica Agraria, Università Verona - Carlo Zaccaro, Libero docente Diritto Agrario, Firenze - Emilio Zanini, Direttore Istituto Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee, Piacenza.

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967

Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Viale del Castro Pretorio, 116, 00185 ROMA - Telefoni 464.683 - 465.122

Abbonamento annuo L. 5.000 - Un numero L. 500 - Numero doppio L. 1.000

C.c. postale N. 1/58086 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma

Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3°/70 - pubblicazione mensile

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

BIBLIOTECA

maggio 1973 4/5

SOMMARIO

		pag.
	Ai lettori - An unsere leser - A nos lecteurs	451
ATTUALITÀ	REMO SEGNANA: La direttiva Comunitaria per l'agricoltura di montagna	455
	Approvata la legge della montagna in Liguria	459
	Modificata la legge in Lombardia	461
	Approvate due leggi nel Molise	462
	In Sicilia si prepara la delimitazione delle zone	473
	Leggi regionali per la montagna	474
	STEFANO SANDRI: Legislazione regionale sull'assetto organizzativo degli Enti locali	479
	RENATO GNOCCHI: Controlli e autonomie	495
	GIOVANNI GALLONI: Regioni e riforma delle strutture agricole: l'attuazione delle direttive comunitarie	511
	FRANCO BERTOGLIO: L'UNCEM per la prima « Relazione sulla situazione ambientale del paese » - Osservazioni sui dati forniti dai Comuni montani piemontesi	521
NOTIZIARIO	L'azione dell'ANCI per i Comuni deficitari	537
	Riunito il Consiglio direttivo dell'Unione Provincie Italiane	539
	Progetto di legge della Regione lombarda sulle circoscrizioni comunali	540
	Nuovi comuni costituiti con legge regionale	555
	Interventi regionali per gli incendi boschivi	558

		pag.
VITA DELL'UNCEM	Sollecitato al Ministro Natali il riparto del fondo per il 1972/73 per completare le opere di bonifica montana	561
	1.060 Comuni montani hanno risposto all'indagine sull'ambiente	562
	Riunita la Giunta Esecutiva	562
	Chiarimenti sull'accordo UNCEM-TECNECO	563
	Convocata la Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni regionali	565
	Attività delle Delegazioni Regionali UNCEM: Puglia, Lazio	565
COMUNITÀ MONTANE	Completata la costituzione delle 9 Comunità in Umbria	569
	Ripartiti dalla Regione Umbria i primi fondi alle Comunità montane	570
	Costituite due Comunità in Puglia	570
CONVEGNI E RIUNIONI	Verona: Consiglio nazionale Agriturist	573
	Siena: Regioni, programmazione e CEE	576
	Roma: Assemblea Enti Provinciali Turismo	579
	Torino: Regioni e Servizi sociali	580
	Montecatini: Nuovo sistema di controllo sugli Enti locali	584
	Cuneo: Premio al sacrificio valligiano	588
	Foggia: Le ACLI per la montagna del Meridione	591
	Milano: Scuola e poteri regionali	592
PROBLEMI EUROPEI	I.C. DUNNING: I problemi delle regioni montane nel Regno Unito	595
	L'AICCE e l'integrazione comunitaria	601
	Comunità di lavoro delle Regioni alpine	603
DALLA GAZZETTA UFFICIALE	Leggi e Decreti	605
	Leggi regionali	607

Chiuso in tipografia il 18 maggio 1973

AI LETTORI

In attuazione della proposta formulata dalla Giunta Esecutiva e approvata dal Consiglio nazionale dell'UNCEM (cfr. n. 2, pag. 172) è stato costituito il Comitato di redazione della Rivista composto dal Presidente, da tutti i Capi-gruppo del Consiglio nazionale e dal Segretario generale, Direttore responsabile della Rivista.

Un commento alla proposta di Direttiva comunitaria per l'agricoltura di montagna e le zone sfavorite, a firma del Presidente dell'UNCEM sen. Remo Segnana, apre questo numero.

Diamo notizia delle leggi per la montagna approvate in Liguria, Lombardia e Molise e riportiamo uno specchio riassuntivo della legislazione regionale in atto per la montagna.

Il dr. Stefano Sandri, dell'Istituto di studi di programmazione economica, esaminando la legislazione regionale sull'assetto organizzativo degli Enti locali, illustra in particolare la posizione assegnata alla Comunità montana.

Il prof. Renato Gnocchi, Presidente del comitato regionale di controllo della Toscana, fa il punto sulla prima esperienza del controllo attuata dalle Regioni sugli Enti locali. Segue un articolo relativo al controllo sulle Comunità montane.

Franco Bertoglio illustra la situazione ambientale rilevata nei Comuni montani piemontesi.

L'on. prof. Giovanni Galloni tratta dell'attuazione in Italia delle tre Direttive comunitarie approvate nel 1972, riguardanti l'ammodernamento dell'agricoltura.

Diamo notizia dell'azione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per i Comuni deficitari e della attività dell'Unione delle Province Italiane.

Pubblichiamo la legge regionale lombarda per gli incendi boschivi e il progetto di legge della stessa Regione sulle circoscrizioni comunali.

Seguono le solite rubriche su convegni e riunioni, su problemi europei e sulla attività delle Delegazioni regionali dell'UNCEM.

A causa dei noti disservizi postali il precedente numero è stato recapitato con ritardo ed anche questo numero viene stampato in ritardo. Di questo ce ne scusiamo coi lettori.

AN UNSERE LESER

Die vorliegende Nummer unserer Zeitschrift beginnt mit einem Kommentar des Präsidenten der UNCEM, Senator Remo Segnana, zu dem Entwurf der E.G.-Richtlinie für die Bergwirtschaft und die Förderungsgebiete.

Anschliessend berichten wir über die in den Regionen Ligurien, Lombardei und Molise verabschiedeten Berggesetze und geben einen Ueberblick über den Stand der Gesetzgebung für die Berggebiete in den verschiedenen Regionen.

Dr. Stefano Sandri (vom Institut für Wirtschaftsplanung) erörtert die Regionalgesetze über die organisatorische Struktur der Gebietskörperschaften, wobei er insbesondere auf die den Berggemeindeverbänden zugewiesene Rolle eingeht.

Professor Renato Gnocchi, Vorsitzender der regionalen Kontrollkommission der Toskana, berichtet über die ersten Erfahrungen mit der von den Regionen über die lokalen Gebietskörperschaften ausgeübte Aufsicht.

Franco Bertoglio erläutert die Umweltsituation in den piemontesischen Berggemeinden.

Der Abgeordnete Prof. Giovanni Galloni beschäftigt sich mit der Frage, wie weit die Durchführung der drei 1972 verabschiedeten E.G.-Richtlinien zur Modernisierung der Landwirtschaft in Italien fortgeschritten ist.

Ausserdem berichten wir über die vom Nationalverband der Italienischen Gemeinden unternommenen Schritte zugunsten der verschuldeten Gemeinden sowie über die Tätigkeit der Union der Italienischen Provinzen.

Anschliessend veröffentlichen wir den Wortlaut des Regionalgesetzes der Lombardei über Waldbrände und den Gesetzesentwurf derselben Region über die Bezirke der Gemeinden.

Es folgen die üblichen Rubriken über Kongresse und Tagungen, über europäische Probleme sowie über die Aktivität der Regional-delegationen der UNCEM.

A NOS LECTEURS

Ce numéro de notre Revue commence par un commentaire du Président de l'UNCEM, sénateur Remo Segnana, sur la proposition de Directive Communautaire pour l'agriculture de montagne et les zones défavorisées.

Nous présentons les lois régionales de la montagne approuvées en Ligurie, en Lombardie et en Molise et publions un résumé de la législation régionale mise en effet pour la montagne.

M. Stefano Sandri (de l'Institut des études de programmation économique), en analysant la législation régionale sur le rangement d'organisation des Pouvoirs locaux, illustre tout spécialement la position attribuée à la Communauté de montagne.

M. Renato Gnocchi — Président du Comité régional de contrôle en Toscane — fait le point sur la première expérience du contrôle sur les Pouvoirs locaux, réalisée par les Régions.

Franco Bertoglio illustre la situation du milieu ambiant, relevée dans les Communes de montagne en Piémont.

M. Giovanni Galloni écrit sur la realisation en Italie des trois Directives Communautaires approuvées en 1972 sur la modernisation de l'agriculture.

Nous écrivons sur l'action de l'Association nationale des Communes italiennes (ANCI) pour les Communes déficitaires et sur l'activité de l'Union des Provinces italiennes (UPI).

Ensuite nous publions la loi régionale de la Lombardie sur les incendies dans les bois et le projet de loi élaboré par la même Région relatif aux circonscriptions municipaux.

Suivent les rubriques habituelles sur les congrès et réunions, sur les problèmes européens et sur l'activité des Délégations régionales de l'UNCEM.

LA DIRETTIVA COMUNITARIA PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA

Remo Segnana

Non è stata una sorpresa per quanti seguono le vicende della Comunità Economica Europea l'annuncio della predisposizione di uno schema di direttive per interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Sembrava logico infatti che, dopo aver affrontato problemi di interesse generale e dopo aver posto le basi per la politica economica europea, che ci auguriamo porti ad ad un'integrazione sempre più stretta, si ponesse l'attenzione in sede comunitaria sui problemi delle zone depresse, delle quali la montagna è la più caratteristica.

Una sorpresa, unita ad una certa delusione, hanno provocato la lettura e l'esame della proposta di direttiva della CEE.

Ci si aspettava dalla Comunità un provvedimento sostanzioso che tenesse veramente conto della realtà dell'agricoltura delle zone montane, con i suoi limiti di produttività, con il marcato divario fra il suo reddito e quello delle zone agricole di pianura, con i suoi urgenti problemi di carattere infrastrutturale e sociale.

Lo schema di direttiva, invece, ha rivelato come in sede comunitaria si pensi che sia ancora possibile conseguire con l'attività agricola di montagna un reddito sufficiente e tale da remunerare le fatiche dell'agricoltore. Ne è scaturito uno schema impostato sui criteri che sono stati ormai superati in Italia da quando il Parlamento ha approvato la nuova legge per la montagna ed ha riconosciuto al contadino delle zone montane un ruolo di servizio a favore della comunità nazionale.

Abbiamo affermato e continueremo a sottolinearlo che il montanaro con l'attività agricola contribuisce a consolidare i terreni, ad impedirne le degradazioni, a mantenere un ambiente in condizioni di sicurezza. La difesa del suolo non si compie soltanto con l'imbrigliamento dei torrenti, con le sistemazioni idraulico-forestali, con l'arginatura dei corsi d'acqua, ma anche con la presenza attiva del contadino di montagna.

Se l'ambiente si difende in questo modo e se è indispensabile l'opera di difesa del suolo a salvaguardia delle zone di pianura appare evidente che l'attività agricola in montagna deve essere considerata come un servizio a favore della collettività.

Non si può pretendere che il contadino rimanga in montagna con un reddito non più adeguato alle esigenze dei tempi, come non è assolutamente pensabile che egli consegua un reddito sufficiente se non attraverso integrazioni a carico della collettività.

Ma non vi è soltanto una questione di reddito. Vi sono problemi di carattere sociale ed umano che possono essere risolti soltanto con interventi di carattere globale e con la realizzazione di infrastrutture di vario genere: solo così potranno crearsi condizioni di vita che rendano possibile il permanere delle popolazioni nelle zone montane.

Questa impostazione di base non abbiamo trovata nello schema di direttiva comunitaria e quindi abbiamo dovuto assumere una posizione critica che, con la collaborazione della nostra Commissione tecnico-legislativa, la Giunta dell'UNCEM ha puntualizzato nel documento che è stato pubblicato nel precedente numero della rivista.

Abbiamo avuto il piacere di aver riscosso su tale documento l'assenso di molti parlamentari europei, di responsabili ai vari livelli e della stampa, come abbiamo pure constatato con soddisfazione che l'intervento dell'UNCEM è stato quantomai tempestivo.

Dobbiamo inoltre dare atto al Ministro Natali della sua sensibilità ai nostri problemi, dell'abilità e dell'impegno con cui ha affrontato il tema presso il Consiglio dei Ministri della CEE.

Nelle conclusioni del Consiglio è contenuta una risoluzione che stabilisce che la direttiva in materia di agricoltura di montagna sarà da adottarsi entro il 1° ottobre del corrente anno.

Il Ministro Natali ha altresì rilevato che le nuove misure previste per la montagna sono finalizzate alla concessione di integrazioni di reddito cosicché « sarà possibile risolvere in via definitiva e permanente il problema dell'equilibrio dei redditi agricoli non solo nei confronti del rimanente sistema economico

ma anche tra loro, cioè fra zona e zona dell'agricoltura e fra tipo e tipo di azienda. Così come solo in questa maniera può essere possibile dare una risposta positiva a quella apertura a più ampi rapporti internazionali che si va definendo e che deve essa pure contribuire a sottolineare l'indispensabilità dell'Europa nel concerto mondiale ».

Per quanto si può desumere dalla sintetica risoluzione adottata a Lussemburgo dal Consiglio dei Ministri del 1° maggio è recepita e ribadita la finalità della Direttiva proposta dalla Commissione della CEE al Consiglio dei Ministri il 21 febbraio: « garantire la continuazione dell'attività agricola nonché la presenza di un minimo di popolazione oltre che la conservazione dell'ambiente naturale in alcune zone svantaggiate ».

Dalle dichiarazioni del Ministro Natali è apparso in modo chiaro che la Direttiva comunitaria non impedirà l'applicazione della nostra legge per la montagna, la quale attraverso l'intervento programmato della Comunità montana potrà anche operare per talune attività agricole in modo più sostanzioso ed efficace.

Dovrebbe rimanere ferma la possibilità per gli Stati membri di determinare le zone in cui si interviene con le misure comunitarie, ma non si sono ancora indicati i parametri che dovranno presiedere a tale delimitazione territoriale.

È quello dei parametri un problema molto delicato che ci auguriamo sia esaminato con particolare attenzione, se non si vuole correre il rischio che una vasta parte della montagna italiana rimanga esclusa dai benefici comunitari.

Il rimborso dalla Comunità agli Stati membri dell'indennità compensativa da assegnare all'agricoltura di montagna — che la Commissione proponeva nell'importo del 50 % sui fondi FEOGA e che i rappresentanti tedeschi volevano ridurre al 25 % — sarebbe stabilita nella Direttiva in « un livello compreso tra il 25 e il 50 % ».

Mentre prendiamo atto del passo in avanti compiuto in sede comunitaria per la realizzazione degli interventi a favore delle zone montane, non possiamo che richiamare le osservazioni formulate dalla Giunta esecutiva dell'UNCEM e cioè:

1) l'esigenza di superare la settorialità dell'intervento proposto in sede comunitaria, avendo ben presente la realtà economica e sociale della montagna italiana

2) la necessità che l'insieme degli interventi che saranno adottati sia superiore a quelli previsti dalle leggi nazionali in vigore

3) la congrua dotazione di mezzi finanziari per l'intervento comunitario, in misura corrispondente alle reali esigenze della montagna

4) la modifica dei parametri per la delimitazione delle zone d'intervento.

Ci auguriamo che la Delegazione italiana sappia rappresentare e tutelare in misura adeguata le esigenze di cui ci siamo fatti portatori nell'interesse delle popolazioni montane.

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

Fondata nel 1827

Sede Centrale: Torino - Via XX Settembre 31 - Tel. 57.66

194 sportelli in Piemonte e nella Valle d'Aosta
Patrimonio e riserve: 50,9 miliardi
Depositi: oltre 1.300 miliardi

CORRISPONDENTI IN TUTTO IL MONDO

SPECIALPRESTITO - SPECIALCARTA
TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

APPROVATA LA LEGGE DELLA MONTAGNA IN LIGURIA

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato a maggioranza l'11 aprile la legge per la costituzione delle Comunità montane, modificando la proposta di legge presentata dalla Giunta nell'aprile dello scorso anno (il cui testo è stato pubblicato su « Il Montanaro d'Italia » n. 3-1972 pag. 148).

Queste le modifiche piú importanti:

Art. 4. — La rappresentanza dei Comuni nel Consiglio generale della Comunità montana è di 3 membri per ciascun Comune (con voto limitato a due per la loro elezione).

Art. 5. — A componenti del Consiglio generale « possono essere chiamati anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purché abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali ».

Art. 7. — La Giunta è eletta dal Consiglio generale nel suo seno ed è formata, con norma statutaria, da 3 a 7 componenti (e comunque non oltre 1/3 dei componenti il Consiglio generale), compreso il Presidente ».

Art. 8. — È stato abolito. La costituzione del Comitato tecnico è stata affidata al Consiglio generale (art. 20).

Art. 9. — È stato precisato che le delibere d'urgenza della Giunta — i cui limiti saranno stabiliti dallo statuto — perdono efficacia se non sono ratificate dal Consiglio generale entro 60 giorni.

Art. 20. — È stato modificato per inserire oltre che la costituzione del Comitato tecnico consultivo, composto dai rappresentanti degli Enti operanti nel territorio, la consultazione da farsi dalla Comunità montana, sul piano di sviluppo, « con le organizzazioni sindacali e di categoria ed altri organismi della società civile ».

Infine, l'art. 23, relativo al riparto dei fondi, dopo le modifiche approvate dal Consiglio regionale, risulta come segue:

« La Giunta regionale ripartisce tra le Comunità i fondi assegnati ai sensi della legge 3-12-1971 n. 1102 o altrimenti disponibili:

a) per 3/10 in proporzione diretta della superficie della Comunità montana;

b) per 2/10 in proporzione diretta della popolazione della Comunità montana, quale risulta dai dati annuali dell'ISTAT;

c) per 2/10 in relazione agli indici di presidio calcolato sul rapporto tra il territorio e la popolazione;

d) per 3/10 in relazione allo stato di dissesto idrogeologico accertato dagli uffici tecnici della Regione ».

« Nel contesto dei propri programmi le Comunità montane dovranno di norma formulare per almeno i 3/10 dei fondi loro assegnati proposte di finanziamento per opere di interesse comunitario.

L'indicazione delle opere è promossa dalle Comunità o, in difetto, dalla Giunta regionale.

In quest'ultimo caso la proposta si progetto verrà sottoposta al parere delle Comunità interessate ».

Questa legge peraltro non potrà essere operante fintantoché non sarà approvata la suddivisione zonale. La proposta per la delimitazione delle zone omogenee è in corso di esame presso le Commissioni del Consiglio regionale.

MODIFICATA LA LEGGE IN LOMBARDIA

Il Consiglio regionale lombardo ha approvato nella seduta del 12 aprile la proposta di legge n. 88 per modificare il 3° comma dell'art. 9 della legge regionale approvata in data 8 marzo per la « costituzione delle Comunità montane e formulazione degli statuti », relativamente al controllo sugli organi delle Comunità montane.

La tempestiva deliberazione del Consiglio regionale ha evitato il rinvio della legge da parte del Governo.

Il Commissario del Governo ha vistato entrambe le leggi, promulgate in data 18 aprile 1973.

Il testo dell'art. 9, comma 3°, approvato dal Consiglio l'8 marzo, stabiliva che « Il controllo sugli organi della Comunità spetta al Consiglio regionale. Lo scioglimento degli organi viene deliberato dal Consiglio regionale e decretato del Presidente della Giunta. La nomina del Commissario è demandata al Presidente della Giunta che vi provvede con decreto su conforme deliberazione della Giunta regionale ».

Con la successiva decisione del 12 aprile — che ha praticamente evitato il rinvio da parte del Governo — è stato approvato un articolo unico per sostituire il 3° comma sopra indicato con il seguente: « La vigilanza e la tutela sulla Comunità è esercitata dalla Regione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 15-1-72 n. 11, nei modi previsti dallo statuto regionale ».

APPROVATE DUE LEGGI NEL MOLISE

Il Consiglio regionale del Molise ha approvato 2 leggi per dare attuazione alla legge nazionale della montagna, 3-12-71 *n.* 1102.

In data 17 *aprile il Consiglio ha approvato la legge per la « Delimitazione delle zone omogenee in applicazione dell'art.* 3 *della legge* 3-12-71 *n.* 1102 ».

Questo il testo della legge:

Art. 1

I territori montani della Regione, determinati in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25-7-1952 n. 991 e dell'articolo unico della legge 30-7-1957 n. 657, sono ripartiti — ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3°, della legge 3-12-1971 n. 1102 — nelle seguenti zone omogenee:

1ª zona omogenea comprendente i Comuni di:

Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Concacasale, Filignano, Fornelli, Montaquila, Montenero Valcocchiaro, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano, Venafro.

2ª zona omogenea comprendente i Comuni di:

Castelpizzuto, Forlí del Sannio, Isernia, Longano, Macchia di Isernia, Miranda, Monteroduni, Pische, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Rossasicura, S. Agapito.

3ª zona omogenea comprendente i Comuni di:

Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del

Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, S. Angelo del Pesco, S. Pietro Avellana, Vastogirardi.

4ª zona omogenea comprendente i Comuni di (Interprovinciale):

Carpinone, Chiauci, Civitanova del Sannio, Duronia, Frosolone, Macchiagodena, S. Elena Sannita, Sessano del Molise.

5ª zona omogenea comprendente i Comuni di (Interprovinciale):

Boiano, Campochiaro, Cantalupo nel Sannio, Castelpetroso, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colledanchise, Guardiaregia, Roccamandolfi, S. Giuliano del Sannio, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Maria del Molise, Sepino, Spinete.

6ª zona omogenea comprendente i Comuni di:

Baranello, Busso, Campobasso, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino sul Biferno, Castropignano, Ferrazzano, Lucito, Molise, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripolimosani, Torrella del Sannio, Vinchiaturo

7ª zona omogenea comprendente i Comuni di:

Bonefro, Casacalenda, Vivitacampomarano, Guardialfiera, Lupara, Montorio nei Fretani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni.

8ª zona omogenea comprendente i Comuni di:

Campodipietra, Campolieto, Colletorto, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Macchia Valfortore, Matrice, Monacilioni, Mirabello Sannitico, Pietracatella, Riccia, S. Elia a Pianisi, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano di Puglia, Toro, Tufara.

9ª zona omogenea comprendente i Comuni di (Interprovinciale):

Bagnoli del Trigno, Fossalto, Limosano, Montefalcone del Sannio, Roccavivara, Salcito, S. Biase, SantAngelo Limosano, Trivento.

10ª zona omogenea comprendente i Comuni di:

Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Mafalda, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, San Felice del Molise, Tavenna.

Art. 2

Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 987, devono considerarsi corrette dalla presente legge regionale nei termini di cui all'articolo precedente, in forza del disposto di cui all'articolo 3, comma 3° della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 3

Con separata legge regionale sarà costituita in ciascuna zona omogenea come prevista dal precedente articolo 1 la Comunità Mon-

tana, Ente di Diritto Pubblico, in applicazione dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Nella seduta del 3 maggio lo stesso Consiglio regionale ha approvato la seguente legge, che reca il titolo: « Norme sulla costituzione e sul finanziamento delle Comunità montane ».

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La presente legge disciplina l'istituzione e l'attività delle Comunità Montane, nei limiti e secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna.

Art. 2

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona omogenea, come delimitata con legge della Regione Molise, è costituita — a norma dell'art. 4, primo comma, legge 3 dicembre 1971 — la Comunità Montana, Ente di diritto pubblico.

La Comunità Montana ha per scopo il potenziamento e la valorizzazione della propria zona mediante la preparazione e la realizzazione dei piani pluriennali di sviluppo sociale, dei programmi annuali di intervento e dei piani urbanistici.

Art. 3

La modifica e l'estensione delle Comunità Montane sono regolate con legge regionale.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale vengono regolati i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

TITOLO II
STATUTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 4

La Comunità Montana adotta il proprio Statuto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità.

Ogni successiva variazione è deliberata con la osservanza delle predette modalità.

Lo Statuto e le eventuali sue variazioni sono approvati dal Consiglio Regionale.

Art. 5

Lo Statuto della Comunità Montana dovrà stabilire, tra l'altro:

a) la sede e la denominazione della Comunità;

b) l'indicazione dei poteri e delle competenze degli organi deliberanti ed esecutivi;

c) le modalità per le convocazioni del Consiglio e della Giunta;

d) le modalità di elezione e revoca del Presidente della Giunta e dei suoi membri;

e) il numero dei componenti la Giunta che, in ogni caso, non potrà essere superiore ad otto;

f) le norme generali ed i termini per la formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;

g) le norme generali che dovranno osservarsi nell'adozione dei regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della Comunità;

h) i modi della partecipazione delle forze sindacali, sociali ed economiche al processo di formazione dei piani di sviluppo economico ed urbanistici e dei programmi stralcio annuali;

i) i criteri per la determinazione degli oneri a carico di ciascun Comune.

TITOLO III
ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 6

Sono organi della Comunità Montana:

a) il Consiglio;

b) il Presidente;

c) la Giunta.

Art. 7

Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Ogni Comune, dopo il rinnovo del Consiglio Comunale, provvede ad eleggere — nella seduta immediatamente successiva a quella della nomina del Sindaco e della Giunta — i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità.

Art. 8

I componenti il Consiglio della Comunità Montana sono eletti dai Comuni che la costituiscono e prescelti in seno ai rispettivi Consigli Comunali.

I Sindaci sono membri di diritto del Consiglio della Comunità.

Deve essere rappresentata la minoranza di ciascun Consiglio Comunale.

I Comuni con meno di cinquemila abitanti eleggono i loro rappresentanti in numero di due ed ogni consigliere vota un solo nome.

I Comuni con oltre cinquemila abitanti eleggono i loro rappresentanti in numero di cinque ed ogni consigliere vota non piú di tre nomi.

La decadenza dalla carica di consigliere comunale comporta, automaticamente, la decadenza di componente il Consiglio della Comunità Montana.

In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale i rappresentanti da questo nominati in seno alla Comunità Montana restano in carica fino a diversa nomina del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 9

Il Consiglio è il massimo organo deliberativo della Comunità; esso ne determina l'indirizzo politico ed amministrativo.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio:

a) eleggere il Presidente e la Giunta della Comunità Montana o revocarli;

b) approvare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e lo storno di fondi da capitolo a capitolo;

c) approvare i piani pluriennali per lo sviluppo economico della zona;

d) approvare il programma stralcio annuale di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed al successivo articolo 13 della presente legge;

e) approvare i piani urbanistici di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed al successivo articolo 16 della presente legge;

f) approvare la pianta organica degli uffici della Comunità;

g) nominare il Segretario.

Art. 10

Il Presidente:

a) rappresenta la Comunità Montana;

b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;

c) stipula i contratti deliberati dal Consiglio o dalla Giunta;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 11

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri, da determinarsi con norma statutaria, non superiore ad otto, eletti dal Consiglio nel proprio seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 12

La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità Montana.

Esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.

Compete in particolare alla Giunta:

a) porre in essere, su direttive del Consiglio, interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento ed il massimo coordinamento delle attività dei singoli Enti;

b) deliberare in materia di spese nel quadro del bilancio preventivo e nei limiti previsti dallo Statuto della Comunità;

c) predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo, il conto consuntivo e lo storno dei fondi.

Provvede, inoltre, a tutti i compiti ad essa demandati dalle leggi e dallo Statuto.

TITOLO IV
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI ANNUALI

Art. 13

In relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le Comunità Montane adotteranno, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità ed entro un anno dalla costituzione, in armonia con le indicazioni del piano regionale o, in mancanza di esso, delle direttive regionali in materia di pianificazione, un piano quinquennale di sviluppo socio-economico della zona corrispondente alla Comunità.

Il piano quinquennale deve contenere:

a) gli obiettivi fondamentali che la Comunità intende perseguire;

b) le scelte prioritarie e i tipi di intervento all'interno di ogni

settore, col costo presumibile degli investimenti, nonché gli eventuali incentivi e la misura degli stessi a favore di operatori pubblici e privati;

c) le direttive da seguire nel territorio della Comunità in rapporto:

1 - alle zone da riservare a specifiche destinazioni e quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni;

2 - alle località da scegliere per nuovi nuclei edilizi o per impianti di particolare natura ed importanza;

3 - alla rete delle principali vie di comunicazioni esistenti e da realizzare.

Le localizzazioni di cui al punti a) e b), devono essere riprodotte in scala non inferiore a:25.000 e, per le aree oggetto di interventi, non inferiore a 1:15.000.

Sulla base del piano quinquennale la Comunità Montana provvede a definire ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione, secondo l'ordine di priorità, delle opere ed interventi da realizzare e della entità delle corrispondenti richieste di finanziamento.

In pendenza dell'adozione dei piani quinquennali, la Regione autorizzerà e finanzierà opere ed interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità Montane.

Art. 14

Il programma stralcio di cui al terzo comma del precedente articolo deve pervenire, per l'approvazione, al Consiglio Regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 15

Entro venti giorni dalla sua adozione il piano di sviluppo economico e sociale viene affisso, per trenta giorni, in ogni Comune della Comunità e ne viene data pubblica informazione, con le modalità stabilite dal Consiglio della Comunità, per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro trenta giorni dall'eventuale pubblicazione.

Esaminati i ricorsi, ed eventualmente rielaborato, il piano sarà trasmesso dalla Comunità al Consiglio Regionale per l'esame e l'approvazione.

Art. 16

La Comunità Montana deve dotarsi di un piano urbanistico al fine di orientare e coordinare l'attività urbanistica da svolgere nel territorio della Comunità.

Il piano urbanistico della Comunità vincolerà, anche direttamente, l'attività dei privati e degli Enti operanti nel territorio della Comu-

nità. Nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione comunali si dovrà tener conto del piano urbanistico della Comunità Montana.

Art. 17

A decorrere dalla data di adozione del piano urbanistico il Presidente della Regione, su richiesta della Giunta della Comunità Montana, può, con provvedimento motivato, ordinare al Sindaco del Comune interessato di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione allorché si riconosca che tali domande siano in contrasto con l'adottato piano urbanistico.

La sospensione di cui innanzi non potrà essere protratta per oltre sei mesi dalla data della deliberazione di adozione del piano urbanistico.

A richiesta della Comunità Montana, e per il periodo suddetto, il Presidente della Regione, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione che siano tali da rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Art. 18

Per l'adozione ed approvazione del piano urbanistico della Comunità si osservano le stesse norme di cui al precedente art. 15, previste per l'adozione ed approvazione del piano di sviluppo economico e sociale.

Art. 19

Per gli adempimenti tecnici connessi con la formulazione del piano di sviluppo quinquennale, del piano urbanistico, dell'elaborazione dei programmi stralcio annuali nonché di singole direttive d'intervento in pendenza dell'adozione dei piani, la Comunità Montana può costituire un ufficio di piano.

TITOLO V
DELLA PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 20

La Comunità Montana deve promuovere la partecipazione delle forze sindacali ed economiche dei lavoratori e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione dei piani.

Art. 21

La Comunità Montana, nella fase di preparazione del piano e dei programmi stralcio annuali, manterrà il necessario collegamento con gli Enti operanti nel suo territorio e ciò al fine del coordinamento

ed adeguamento dei piani e programmi elaborati dagli Enti predetti, con il piano di sviluppo quinquennale ed il programma stralcio annuale.

Gli Enti dipendenti o vigilati dalla Regione, operanti nel territorio della Comunità, quando ne siano richiesti, son tenuti a fornire ogni collaborazione per il settore di propria competenza ed a trasmettere i propri programmi.

Art. 22

I Comuni costituenti la Comunità Montana esprimono il loro parere sullo schema di piano o di programma predisposto dagli organi della Comunità, entro trenta giorni dal ricevimento.

In difetto si prescinde dal parere.

Delle istanze proposte ricevute, nonché di altri eventuali pareri espressi, deve farsi menzione nella relazione di accompagnamento del piano e del programma.

Art. 23

Per la formulazione ed attuazione dei piani e programmi di intervento la Comunità Montana, di intesa con gli Enti interessati, può avvalersi degli uffici dei Comuni o delle Province o anche degli Uffici di altri Enti.

TITOLO VI
CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 24

Il controllo sugli atti delle Comunità Montane è esercitato dalla Sezione provinciale del Comitato di Controllo sugli atti dei Comuni ed altri Enti locali, territorialmente competente.

In caso di Comunità Montane ricadenti nell'ambito territoriale di più Province sarà territorialmente competente la Sezione Provinciale che esercita il controllo sugli atti del Comune sede della Comunità Montana.

TITOLO VII
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI

Art. 25

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, ripartisce tra le Comunità Montane i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e quelli che risulteranno altrimenti disponibili, nel rispetto dei seguenti criteri:

— 25 per cento quale quota fissa per spese d'istituto;

— 25 per cento in rapporto alla superficie del territorio dichiarato montano;

— 20 per cento in rapporto proporzionale al tasso di emigrazione esistente in ciascuna Comunità;

— 10 per cento in rapporto alla popolazione residente nella Comunità;

— 10 per cento in rapporto allo Stato di dissesto idrogeologico;

— 10 per cento per la realizzazione di opere che rivestano particolare carattere di urgenza e priorità.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI DELLE COMUNITÀ - PERSONALE

Le Comunità Montane provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato della Regione, delle Province, dei Comuni, dell'Ente Regionale di Sviluppo in Agricoltura, delle Aziende Speciali Consorziali e dei Consorzi di Bonifica Montani.

Sino a quando non si sarà proceduto all'approvazione degli Statuti e dei Regolamenti organici del personale è vietata ogni assunzione, a qualsiasi titolo, di personale di diversa provenienza.

Spetta al Consiglio della Comunità determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti di cui reputa necessario il comando.

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni da cui dipende il personale richiesto, previa intesa con la Giunta della Comunità Montana.

Art. 27

In data 1° gennaio 1974 sono soppresse le Aziende Speciali Consorziali ed il personale alle dipendenze delle stesse al 31 dicembre 1972 da tale data è trasferito, con garanzia di conservazione della posizione giuridica ed economica acquisita, alle Comunità Montane.

Con provvedimento della Giunta Regionale il predetto personale verrà assegnato alle singole Comunità secondo le esigenze funzionali delle stesse.

Art. 28

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli Comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti nel seno del Consiglio della Comunità Montana, ai sensi del precedente art. 7.

Nei Comuni retti a gestione commissariale procede alla nomina il Commissario ed i rappresentanti cosí nominati restano in carica sino a che il Consiglio Comunale eletto non provvede alla loro sostituzione a norma del richiamato art. 7.

Il Consiglio della Comunità si riunisce entro i successivi trenta giorni su convocazione del Presidente della Giunta Regionale e, come primo suo atto, dopo la nomina del Presidente e Segretario provvisori, redige e delibera lo Statuto.

Entro trenta giorni dall'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Regionale il Consiglio della Comunità si riunisce — su convocazione del suo Presidente — nel Comune ove è stabilita la sua sede per l'elezione dei propri organi.

Art. 29

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

rivista delle province

Direttore responsabile: VIOLENZIO ZIANTONI, Presidente dell'U.P.I.

Direzione, redazione, amm.ne e pubblicità: via A. Depretis 86, ROMA

Prezzo di un numero L. 500 - Abbonamento annuo L. 5.000 - Per i versamenti servirsi del c/c n. 1/42146.

IN SICILIA SI PREPARA LA DELIMITAZIONE ZONALE

L'Assessorato regionale per l'Agricoltura e Foreste, sulla scorta degli elementi raccolti, e tenuto anche conto della proposta di zonizzazione effettuata dalla Delegazione regionale dell'UNCEM, ha proposto alla Commissione Parlamentare dei 15 (prevista dall'art. 1 della legge regionale lo schema di delimitazione delle zone omogenee per la Regione siciliana.

Il Presidente della Commissione, on. Vincenzo Galatioto, ha ritenuto di invitare alla riunione conclusiva i rappresentanti dell'UNCEM, tra i quali l'on. Bettiol, Consigliere nazionale dell'UNCEM.

Per l'UNCEM era presente il Presidente della Delegazione regionale dr. Walter Cuzari.

La proposta di zonizzazione, presentata dall'Assessore on. D'Alia, riprende totalmente quella formulata a suo tempo dalla nostra Delegazione regionale per la suddivisione del territorio montano della Regione in 16 zone comprendenti 177 Comuni.

Sulla proposta zonizzazione, la Regione ha chiesto l'intesa dei Comuni interessati.

Da parte del Presidente della Delegazione regionale i Comuni stessi sono stati sollecitati ad esprimere il parere sulla zonizzazione. Poiché la revisione delle zone avverrà con atto amministrativo e non legislativo, eventuali variazioni richieste dai Comuni potranno essere successivamente esaminate.

LEGGI REGIONALI PER LA MONTAGNA
(approvate alla data del 18-5-73)

I Consigli regionali della Basilicata, delle Marche e del Piemonte hanno approvato la legge per la montagna — rispettivamente il 4 maggio, il 9 maggio e il 17 maggio — in applicazione della legge nazionale 3-12-71 *n.* 1102.

Sul prossimo numero pubblicheremo un commento alle suddette leggi.

Diamo l'elenco completo delle leggi regionali finora approvate:

PIEMONTE

— Legge reg. approvata dal Consiglio Regionale il 17-5-73
« *Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane* ».
Zone delimitate: 44

VALLE D'AOSTA

— Legge reg. n. 13 del 5-4-73
« *Norme sulla istituzione e sul funzionamento delle Comunità montane* »
Boll. Uff. n. 6 del 20-4-73
Zone delimitate: 7

LIGURIA

— Legge reg. approvata dal Cons. Reg. l'11-4-73
« *Disciplina delle Comunità Montane* »

LOMBARDIA

— Legge reg. 16-4-73 n. 23
« *Istituzione delle Comunità montane* »
Boll. Uff. n. 16 del 18-4-73
Zone delimitate: 27

— Legge reg. 16-4-73 n. 24
Modifica all'art. 9 della legge n. 23
Boll. Uff. n. 16 del 18-4-73

VENETO

— Legge reg. 27-3-73 n. 10
« *Ripartizione in zone omogenee del territorio montano della Regione per la costituzione delle Comunità montane* »
Boll. Uff. n. 12 del 31-3-73
Zone delimitate: 18

— Legge reg. 27-3-73 n. 11
« *Funzionamento delle Comunità montane* »
Boll. Uff. n. 12 del 31-3-73

FRIULI-VENEZIA GIULIA

— Legge reg. n. 29 del 4-5-73
« *Norme di attuazione e di adeguamento della legge* 3-12-71 *n.* 1102 *sullo sviluppo della montagna* »
Boll. Uff. n. 18 del 7-5-73
Non ancora delimitate le Zone con il previsto decreto del Presidente della Regione

EMILIA-ROMAGNA

— Legge reg.
« *Costituzione e funzionamento delle Comunità montane* »
Approvata in data 21-12-72 e riapprovata dal Consiglio il 16-2-73, è stata rinviata dal Comm. di Governo
Zone delimitate: 14

TOSCANA

— Legge reg. 17-7-72 n. 20
« *Norme per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge statale* 3-12-71 *n.* 1102 »
Boll. Uff. n. 27 del 17-7-72
(G.U. n. 216 del 21-8-72)

— Legge reg. 1-12-72 n. 31
« *Norme per la costituzione e attività delle Comunità montane in attuazione della legge* 3-12-71 *n.* 1102 »
Boll. Uff n. 47 del 7-12-72

— Legge reg. 2-1-73 n. 1
« *Delimitazione dei territori montani in zone omogenee* »
Boll. Uff. n. 2 del 5-1-73
(G.U. n. 130 del 21-5-73)
Zone delimitate: 24

MARCHE

— Legge reg. approvata dal Cons. Reg. il 9-5-73
« *Costituzione delle Comunità Montane* »
Zone delimitate: 12

UMBRIA

— Legge reg. 6-9-72 n. 23
« *Norme per lo sviluppo della montagna* »
Boll. Uff. n. 35 del 9-9-72
(G.U. n. 268 del 13-10-72)
Zone delimitate: 9

— Legge reg. 15-1-73 n. 7
« *Criteri di ripartizione tra le Comunità montane, ai sensi dell'art.* 4 *della legge* 3-12-71 *n.* 1102, *dei fondi assegnati alla regione ai sensi dell'art.* 15 *della stessa legge* »
Boll. Uff. n. 2 del 20-1-73

LAZIO

— Legge reg. 2-5-73 n. 16
Zone delimitate: 17
Boll. Uff. n. 11 (suppl. ordinario) del 15-5-73

MOLISE

— legge reg. approvata dal Cons. Reg. il 17-4-73
« *Delimitazione delle zone omogenee in applicazione della legge* 3-12-71 *n.* 1102 »
Zone delimitate: 10

— Legge reg. approvata dal Cons. Reg. il 3-5-73
« *Norme sulla costituzione e sul finanziamento delle Comunità montane* »

PUGLIA

— Legge reg. 5-9-72 n. 9
« *Costituzione delle Comunità montane* »
Boll. Uff. n. 79 del 15-9-72
(G.U. n. 269 del 14-10-72)
Zone delimitate: 5

BASILICATA

— Legge reg. approvata dal Cons. Reg. il 4-5-73
« *Delimitazione delle zone montane e Costituzione delle Comunità Montane in applicazione della legge* 3-12-71 *n.* 1102 »
Zone delimitate: 13

SICILIA

— Legge reg. 17-7-72 n. 34
« *Norme sulla costituzione delle Comunità Montane* »
Gazz. Uff. della Regione n. 34 del 22-7-72
(G.U. n. 227 del 31-8-72)
Non ancora delimitate le zone con il previsto decreto del Presidente della Regione

COMUNI D'EUROPA

ORGANO DELL'A.I.C.C.E.

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI
Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Piazza di Trevi, 86 - Roma

Abbonamento annuo L. 1500 - Abbonamento annuo estero L. 2.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 200 (arretrata L. 300). I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. N. 1/33749 intestato a: « COMUNI D'EUROPA, periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma »

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

ROMA - Viale Regina Margherita, 262 **Telef. 86.31.51**

per una moderna arboricoltura da legno l'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta interviene:

gratuitamente

— con l'assistenza tecnica alle piantagioni
— con la messa a disposizione di trivelle meccaniche per l'impianto
— con la distribuzione di monografie e opuscoli vari di carattere tecnico

a condizione di favore

— con la distribuzione di materiale di impianto selezionato (pioppelle - eucalitti - conifere)
— con interventi tecnici vari a carattere dimostrativo compresa la protezione sanitaria delle piantagioni a mezzo di propri Centri di Difesa fitosanitaria.

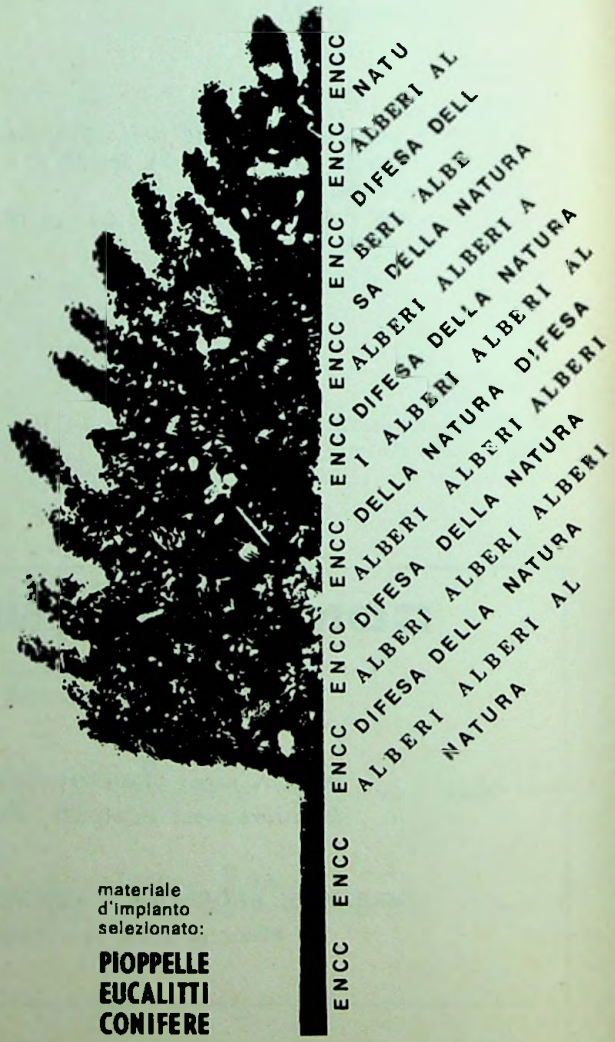

materiale d'impianto selezionato:

PIOPPELLE
EUCALITTI
CONIFERE

Per informazioni ed assistenza rivolgersi a:

E. N. C. C.

Direzione Servizi Agricoli e Forestali

Viale Regina Margherita, 262 - Telefono 865.341 - 00198 ROMA

LEGISLAZIONE REGIONALE SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI

Stefano Sandri (*)

1. *Gli indirizzi generali*

L'impressione evidente che si ha scorrendo la rassegna delle leggi regionali è che si tratti di una legislazione sospensiva, « di parcheggio ».

Intanto si va componendo in fretta il mosaico dell'assetto organizzativo degli enti subregionali e comincia ad emergere una struttura nella quale il modello costituzionale riflette in modo diversificato la propria immagine.

È tuttavia impensabile che una legislazione regionale, sospesa tra il flusso problematico delle deleghe e delle grandi leggi-quadro, che avverte l'esigenza di ricomporsi in un ordine determinato entro un programma regionale di sviluppo di consistenza incerta, possa già costituire di quel modello una valida e conclusiva verifica. Piuttosto essa è la punteggiatura di un itinerario nel quale si consolidano gradualmente alcune tendenze: la più sicura è quella che si esprime nell'unanime esigenza di superare l'assetto organizzativo tradizionale degli enti locali, anche se permangono cautele ed incertezze sulla distribuzione e sull'entità dei poteri da assegnare alle autonomie subregionali.

La riforma degli enti locali, che si intravvede dalle leggi di organizzazione, sembra contrapporre all'uniformità dell'ordina-

(*) Comunicazione al Convegno di studio sui « Problemi organizzativi delle comunità locali », Pugnochiuso (Foggia), 26-28 aprile 1973.

mento che si va dissolvendo, modelli funzionali e differenziati secondo i compiti da svolgere. Sono questi i primi passi, per ora affidati all'esclusiva testimonianza delle leggi, dell'avvento di un nuovo assetto organizzativo che non conferma sempre la validità del disegno costituzionale impostato sulla Regione che programma e l'ente locale che gestisce.

A dire il vero non uno ma più modelli reali già si delineavano dal rapporto regione-enti locali secondo il peso politico-amministrativo di questi ultimi nel contesto regionale. Questi ordini diversi di effettività presenti in una organizzazione istituzionale uniforme, sono ora una realtà non più eludibile con la quale la regione deve misurarsi per impostare validamente la propria programmazione e renderla efficace.

Della programmazione regionale, a tre anni dall'istituzione delle Regioni, è però ancora molto arduo intravvedere l'articolazione organizzativa; di certo sembra che l'incrocio tra la fase ascendente e quella discendente del processo di programmazione si situi in un'istituzione intermedia, di dimensione sovracomunale e non sempre coincidente con la Provincia, preposta prima a canalizzare la partecipazione e poi al coordinamento degli interventi nei diversi settori dell'attuazione; questa istituzione intermedia può fungere sia da raccordo per l'articolazione della programmazione regionale che da « soglia » dimensionale adeguata per l'efficiente gestione dei servizi sociali a base territoriale.

L'esigenza principale che le Regioni hanno avvertito è dunque quella di creare un luogo di programmazione decentrato al quale si è attribuita un'autonomia istituzionale che si esprime soprattutto in nuove funzioni di coordinamento ma anche in compiti di amministrazione e di gestione. Il soggetto intermedio non ha dunque né una struttura organizzativa, né compiti uniformi: può nascere dall'associazione volontaria (proposta di legge piemontese sull'istituzione dei comprensori) o coattiva (comunità montane) degli enti locali; ha compiti di programmazione che possono essere settoriali (legge lombarda sui comitati sanitari di zona) ma anche intersettoriali (comunità montane); è un ente (legge piemontese sul circondario del Canavese) oppure un organo regionale di decentramento amministrativo (legge regionale dell'Emilia-Romagna sul circondario di Rimini); è destinatario di deleghe dall'alto (regione) e dal basso (Comuni). Si rivela così di aspetto e di natura composita e multiforme; caratteristiche queste che rendono superfluo e improponibile un inquadramento definitivo dell'istituzione intermedia tra gli altri enti locali.

Assistere però all'avvento di una struttura organizzativa così elastica e plasmabile in termini di dimensioni territoriali, di poteri e di competenze, potrebbe indurre a considerare gli enti intermedi, nella loro diversa configurazione giuridico-amministrativa, come i veri protagonisti della programmazione regionale.

Questo destino imponente potrà essere confermato o meno dai prossimi appuntamenti della legislazione regionale, se si eviteranno le deleghe parcellari ritagliate su e nelle materie regionalizzate, se i finanziamenti regionali verranno definiti per programmi piuttosto che per oggetti di intervento, se, infine, gli enti locali saranno utilizzati più come soggetti di programmazione che per affidamenti esecutivi.

Se questi eventi negativi dovessero apparire all'orizzonte della legislazione regionale, l'istituzione che nasce sulle spoglie della autonomia comunale finirebbe per ereditare gli stessi elementi di crisi che ne hanno corrotto la matrice.

Vedremo anche come il sistema delle delege da una parte e le difficoltà che i Comuni incontrano a rifiutare il municipalismo dall'altra non avvalorano sempre l'ipotesi positiva che pur è potenzialmente contenuta nei primi passi della legislazione regionale.

2. *La legislazione d'organizzazione*

Quello dell'organizzazione degli enti locali e dei loro rapporti è un tema ancora scarsamente affrontato della legislazione regionale. I pochi esempi esistenti sono emblematici di tendenze talora contraddittorie dalle quali emerge come unico modello ormai definito di ente intermedio subregionale, la comunità montana.

Quando invece la regione autodetermina i principi d'organizzazione del sistema degli enti locali, l'uniformità delle strutture organizzative si dissolve e lascia il posto ad un disegno costituito da modelli differenziati, certamente ancora incompiuto.

È quindi evidente che più della legislazione sulle comunità montane, vincolata nei principi della legge statale n. 1102/1971, riflettono gli orientamenti regionali alcuni esempi di leggi d'organizzazione ispirate da esigenze locali (legge piemontese sul circondario del Canavese e legge dell'Emilia-Romagna sul circondario di Rimini) o, ancor meglio, leggi generali dalle quali è intuibile l'articolazione e il ruolo dei soggetti della programmazione regionale (disegno di legge della Lombardia sulle circoscrizioni comunali, proposta di legge piemontese sull'individuazione e l'istituzione dei comprensori).

2.1. *Circoscrizioni comunali*

Il disegno di legge della Lombardia sulle circoscrizioni comunali (1), che ha la natura di legge quadro d'organizzazione, crea un ordinamento mobile degli enti locali subordinandone l'assetto organizzativo alle esigenze della programmazione regionale.

Eccone in sintesi i principi:

a) l'aggregazione dei Comuni avviene per ambiti territoriali omogenei individuati come unità della pianificazione zonale e delimitati in modo che vengano garantite l'economicità di gestione dei servizi e una dotazione di mezzi finanziari sufficienti per la realizzazione degli interventi;

b) l'elasticità dell'assetto organizzativo è ottenuta sia mediante lo scorporo di nuclei abitati da un Comune il trasferimento ad altro Comune, sia attraverso la costituzione di nuovi Comuni, purché il nucleo abitato scorporato non sia inferiore ai 3 mila abitanti;

c) le frazioni divengono vere e proprie unità amministrative subcomunali; possono infatti acquistare la titolarità delle rendite patrimoniali esistenti nel loro territorio e alcune competenze minori in materia di manutenzione di beni (strade, illuminazione pubblica, cimiteri);

d) tutti i provvedimenti sulle circoscrizioni comunali sono adottati dalla provincia competente per territorio su delega della regione.

A prima vista questi principi ipotizzano un riordinamento degli enti locali che convalida insieme esigenze di aggregazione e tendenze contrapposte di ritorno al piccolo « municipalismo » giustificate peraltro da criteri di omogeneità che non vengono esplicitati.

Se infatti, sia lo scorporo di nuclei abitati dai grandi Comuni che l'aggregazione dei Comuni minori rispondono a finalità di riequilibrio dimensionale, non sembra coerente con questo stesso principio l'erezione in Comuni autonomi di micro-nuclei (soglia minima 3 mila abitanti) che quell'equilibro tendono a sbilanciare ripristinando un'immagine del Comune molto più simile a una unità etnico-culturale che a un centro di amministrazione e di gestione di servizi.

È invece in linea con un assetto organizzativo adeguato al mutamento qualitativo dei servizi, l'idea di affidare alla frazione le competenze comunali meno impegnative, per riservare al Co-

---

(1) Cfr. testo a pag. 540.

mune l'organizzazione e la gestione di quei servizi che richiedono una dimensione territoriale più ampia.

L'assetto organizzativo degli enti locali lombardi scritto in queste norme sembrerebbe dunque molto simile a una costellazione squilibrata nella quale, intorno a Comuni sufficientemente grandi e tra loro omogenei, ruoterebbero piccoli municipi sui primi necessariamente gravitanti; e questo ordinamento non avrebbe in sé una logica organizzativa aderente ai principi ai quali si è ispirato, se fosse stato concepito statico e immutabile nel tempo. Proprio perché, invece, è stato immaginato mobile e funzionale alle esigenze della programmazione regionale, è la Regione che questa logica ricerca, corregge e indirizza di volta in volta, creando zone omogenee che fungono contemporaneamente da unità di pianificazione e da soglie dimensionali ottimali per l'organizzazione e la gestione dei servizi.

È singolare piuttosto che nella ricerca di questo continuo adeguamento del modello organizzativo la regione si avvalga della provincia, ente dello stesso livello istituzionale dei Comuni, delegandola non solo alla mera adozione dei provvedimenti ma anche, con funzioni di coordinamento, a valutazioni di scelte (aggregazioni e scorpori) che non sono esclusivamente di ordine tecnico-amministrativo.

Per tutte queste ragioni è difficile un giudizio non arbitrario sul disegno di legge della Lombardia.

Quel che è certo è che l'ordinamento prefigurato è un esempio di organizzazione funzionale mutevole nel tempo: il dimensionamento dell'unità territoriale comunale avviene in funzione sia degli « interventi di piano » che dei mutamenti quantitativi e qualitativi dei servizi da gestire. I profili organizzativi sono quindi un elemento variabile della programmazione regionale; il Comune come ente politico-amministrativo perde la propria individualità e entra a far parte, in qualità di centro di servizi, di un'articolazione più complessa che si riorganizza continuamente secondo il progresso tecnologico e qualitativo dei servizi stessi.

2.2. *Comprensori e circondari*

La legislazione sui comprensori e i circondari conferma, se si fa eccezione per il circondario di Rimini che costituisce un esempio parzialmente difforme, che il comprensorio è, nella configurazione giuridico-amministrativa più tipica, una sub-area regionale individuata per l'articolazione della pianificazione urbanistica e dell'assetto del territorio. In quest'area, che si caratterizza

per l'omogeneità degli elementi ecologico-ambientali (legge piemontese) o, più in generale socio-economici (Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna), consorzi di Comuni o consorzi di Comuni e Provincia danno vita ad un ente intermedio, la struttura e le funzioni del quale emergono dai rapporti diversi che si instaurano con gli enti costituenti, le comunità montane e la Regione.

La legislazione conferma la natura multiforme dell'ente intermedio e la sua estrema plasmabilità anche per finalità molto diverse tra loro.

Vediamo in sintesi i principi della proposta di legge del Piemonte sull'individuazione e istituzione dei comprensori che ha le caratteristiche di legge generale sull'assetto organizzativo e poi due esempi di legislazione istitutiva: il circondario del Canavese (Piemonte) e quello di Rimini (Emilia-Romagna).

La proposta di legge piemontese prevede che:

a) il comprensorio è costituito da un'associazione volontaria degli enti locali;

b) il comprensorio partecipa alla formazione del piano regionale di sviluppo;

c) il piano comprensoriale di sviluppo ha il valore di piano territoriale di coordinamento: esso è lo strumento di indirizzo per la pianificazione subcomprensoriale dei Comuni e delle comunità montane;

d) il comprensorio è destinatario di deleghe regionali solo tramite gli enti locali costituenti;

e) il comprensorio è un ente distinto della Provincia. Quest'ultima, nella composizione degli organi e nell'esercizio delle funzioni comprensoriali ha un peso molto meno cospicuo di quello dei Comuni.

La struttura organizzativa dei comprensori appare sulla base di questi principi, caratterizzata da zone d'ombra molto ampie che legittimano seri dubbi sul funzionamento reale dell'istituzione intermedia al di là dei poteri formali che le sono stati attribuiti.

La delega indiretta delle funzioni attraverso i Comuni per esempio, mentre valorizza l'apporto degli enti minori come soggetti di programmazione, rischia di rendere molto più complessa l'articolazione della programmazione stessa in ambiti subregionali, perché lascia agli enti locali la determinazione, presumibilmente molto diversa, di « come e quanto » delegare all'ente comprensoriale.

Il piano comprensoriale poi, che è la massima espressione delle funzioni dell'ente, avendo il valore di piano territoriale di

coordinamento, non garantisce in alcun modo che gli strumenti urbanistici adottati dagli enti subcomprensoriali possano essere vincolati. Al piano comprensoriale si collega, in rapporto di coordinazione, il piano zonale delle comunità montane che sono costituite nel comprensorio: anche esso ha sostanzialmente il valore di piano territoriale di coordinamento, ma, come vedremo in seguito, non tutte le Regioni hanno dotato la programmazione urbanistica delle comunità di misura di salvaguardia nei confronti dei piani regolatori comunali.

Ciò significa che la programmazione regionale che si articola qui su quattro livelli diversi, fa del comprensorio non un ente con proprie funzioni autonome né un centro di servizi a dimensione sovracomunale, quanto uno strumento di canalizzazione delle istanze di partecipazione.

Rispetto alla Regione infatti il comprensorio ha poteri di pressione e di proposta dei quali si serve per dar voce ad interessi locali che altrimenti non raggiungerebbero l'amministrazione regionale; rispetto ai Comuni il comprensorio ha poteri di coordinamento e di indirizzo, ma non di effettiva presenza nella gestione dell'attività amministrativa. Al di là delle norme generali un'immagine più compiuta della struttura e delle funzioni dei comprensori si ha nelle leggi istitutive dei circondari.

Il circondario del Canavese (Piemonte) è un ente regionale di diritto pubblico che opera nel relativo comprensorio. Il piano comprensoriale non pone vincoli alla programmazione urbanistica comunale, anche se le parole della legge consentono al circondario di esercitare poteri di indirizzo che si risolvono nell'« invito » ai Comuni ad adeguare i propri strumenti urbanistici al piano di sviluppo.

Non vi sarebbero quindi elementi rilevanti ed innovativi da tenere in considerazione se la legge non prevedesse, in modo abbastanza singolare, che l'ente è sede di uffici regionali decentrati preposti allo svolgimento delle funzioni delegate alle Province e ai Comuni. Vi è quindi l'attribuzione di compiti di gestione di funzioni delegate agli enti costituenti; si evita in tal modo sia il meccanismo della delega indiretta che lo scavalcamento degli enti locali con la delega diretta.

Il circondario, oltre da essere strumento di articolazione della programmazione regionale, diviene così un unico centro di gestione di servizi risalenti a funzioni delegate sia alla Provincia che ai Comuni.

Ben diversa è la configurazione giuridico-amministrativa del circondario di Rimini (Emilia-Romagna); qui ci si trova di fronte

non più ad un ente ma ad un organo di decentramento amministrativo della Regione che riceve deleghe, evidentemente di natura diversa da quelle agli enti locali ex art. 118 Cost., dall'amministrazione regionale. Per l'esercizio delle funzioni delegate gli organi del circondario possono avvalersi, in qualità di organi regionali, degli uffici dei Comuni, ma è vero anche l'inverso cioè che i Comuni possono avvalersi degli organi del circondario. I rapporti con la Provincia sono invece di totale sostituzione: il circondario infatti, che non è un nuovo ente ma solo un organo di decentramento amministrativo della Regione, esercita le funzioni della Provincia, sia quelle a questa delegabili, sia talune di quelle proprie (genio civile, ispettorati agrari, medicina e veterinaria, turismo).

Se una prima conclusione si può trarre dalla rassegna legislativa esaminata è dunque quella della notevole duttilità dell'istituzione intermedia; duttilità e difformità esistente in termini di strutture organizzative, di rapporti con gli altri enti, di funzioni.

Si ripropone l'alternativa tra l'ente e l'organo e comunque questa venga risolta, l'istituzione intermedia può fungere sia da soggetto di programmazione che da strumento dell'articolazione burocratica degli organi centrali. È singolare poi che quando si verifica quest'ultima ipotesi, il circondario surroga un ente territoriale, come la Provincia, mentre quando si ricade nel primo caso, la Provincia diventa, con i Comuni, uno degli enti costituenti.

Nell'uno e nell'altro dei due indirizzi la regione decentra i propri uffici a livello comprensoriale per gestire, in modo più o meno penetrante, quelle funzioni che essa stessa aveva prima delegato a Province e Comuni: e qui si scopre un altro aspetto, forse provocatorio, della duttilità dell'istituzione intermedia che è uno strumento potenzialmente capace di « esaltare » l'autonomia degli enti locali e insieme di restituire alla regione, attraverso la razionalizzazione e il coordinamento, il controllo di quei poteri che erano stati prima trasmessi attraverso le deleghe.

2.3. *Comunità montane*

Il confronto della legislazione regionale in materia di comunità montane è certamente fra tutte la produzione legislativa sull'assetto organizzativo degli enti locali, quello che si avvale degli elementi più completi.

Quasi tutte le Regioni infatti hanno già provveduto con legge alla disciplina del nuovo ente e hanno espresso i propri indirizzi entro lo « spazio normativo » loro consentito dai principi della legge statale n. 1102/1971.

I problemi più rilevanti che le Regioni hanno incontrato definendo, con leggi istitutive, l'assetto organizzativo e le funzioni delle comunità montane, sono stati:

a) la ricerca dell'omogeneità delle zone secondo un ordinamento funzionale capace di realizzare soglie dimensionali adeguate per i servizi, anche a costo di rompere le tradizionali delimitazioni « amministrative » dei Comuni e delle Province;

b) la definizione dei rapporti con i Comuni parzialmente montani e i modi della loro partecipazione alla comunità;

c) il rapporto con gli enti istituzionali operanti nel territorio;

d) quale « gerarchia » instaurare entro i generici principi della legge 1102 tra i piani della Comunità, i piani urbanistici comunali e i piani settoriali di enti istituzionali;

e) il rapporto tra programmazione regionale e piano economico-sociale montano;

f) il rapporto di identità o diversità tra comunità e comprensorio;

g) l'eventuale riconoscimento del nuovo ente montano come diretto destinatario di deleghe regionali in materia di servizi sociali (assistenza sanitaria, asili nido, ecc.).

La delimitazione delle zone omogenee è stato uno dei compiti più ardui che la legislazione regionale ha dovuto affrontare: è difficile dire se l'aggregazione dei Comuni sia stato il risultato della ricerca di soglie dimensionali adeguate alle funzioni delle comunità o non piuttosto l'effetto di pressioni municipali o di altri interessi; sta il fatto che la dimensione territoriale che le Regioni hanno dato ai nuovi enti è caratterizzata da esempi di comunità molto grandi e di comunità molto piccole, talora confinanti.

La legislazione non ha affrontato comunque — salvo che in Lombardia — il tema dei rapporti con i Comuni parzialmente montani e quindi l'esigenza di integrazione tra le aree più forti e quelle più deboli non ha trovato sbocchi istituzionali e organizzativi.

Un altro limite evidente della legislazione regionale è stato l'ostacolo insuperabile che la ricerca della omogeneità ha incontrato nelle delimitazioni « amministrative » preesistenti: in genere non si sono aggregati Comuni appartenenti a Province diverse, né le Regioni si sono avvalse delle competenze costituzionali in materia di circoscrizioni comunali per « ritagliare » le zone omogenee eventualmente anche entro i confini dei Comuni.

Del resto, poiché lo stesso riferimento concettuale dell'« omogeneità » in nome del quale la delimitazione si è compiuta non è

stato reso esplicito dalla legislazione regionale, un'analisi sommaria di questa caratteristica dell'assetto organizzativo apparirebbe impossibile e allo stato dei fatti arbitraria.

Questi che si sono indicati sono limiti comuni a tutta la legislazione regionale, mentre le soluzioni organizzatorie prescelte appaiono diverse in materia di rapporti con gli enti, di organizzazione delle funzioni, di « gerarchia » ed efficacia della pianificazione.

Sul primo punto è bene ricordare che la legge statale n. 1102/1971 metteva in funzione un meccanismo che consentiva alla comunità, investita di deleghe da parte dei Comuni, di provvedere poi alla loro redistribuzione o agli stessi Comuni o ad enti settoriali specializzati nell'esercizio delle funzioni delegabili. La comunità cioè veniva configurata non come ente incaricato di gestire in proprio dei servizi ma come centro di coordinamento e di direzione, tramite atti di piano, dell'attività di soggetti operativi preposti alla realizzazione degli interventi.

La legislazione regionale ha interpretato questo indirizzo orientandosi prevalentemente per la delega a tutti gli enti operanti nel territorio concessa di volta in volta (Umbria, Lazio, Veneto) per specifiche realizzazioni; non sono mancati però esempi di delega concessa esclusivamente a Comuni e consorzi di Comuni (Emilia-Romagna) oppure di prevalente utilizzazione di enti istituzionali specializzati (Puglia, Campania, Basilicata).

Scarsi sono gli esempi nei quali si prevede espressamente un sistema di deleghe dal basso — dai Comuni alla comunità — (Basilicata, Marche); altrettanto pochi sono i casi di deleghe dall'alto — dalla Regione alla comunità — e, se si eccettua la Lombardia, le deleghe vengono concesse per oggetti di intervento più o meno ampi (infrastrutture e servizi a carattere intercomunale per la Campania, gestione delle foreste per le Marche).

La realizzazione degli interventi è prevalentemente affidata ai Comuni e ai loro consorzi ma talvolta si prediligono i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e gli enti di irrigazione che possono essere utilizzati anche indipendentemente dalle loro specifiche funzioni (Basilicata). Sono poi in taluni casi solo gli enti istituzionali che vengono incaricati della progettazione e esecuzione delle opere (Campania) o addirittura sono preposti istituzionalmente, con competenze esclusive, all'attuazione dei programmi annuali di intervento della comunità (Puglia).

Confermano le tendenze sulle deleghe, gli indirizzi sulla utilizzazione degli uffici e del personale: le comunità dell'Emilia-Romagna si avvalgono soltanto dei Comuni e dei loro consorzi, quelle

della Calabria anche del personale della Regione; in tutti gli altri casi invece le comunità utilizzano non soltanto gli uffici e i dipendenti dei Comuni ma anche degli altri enti operanti nel territorio.

Si è detto giustamente che la comunità montana non è soltanto un ente obbligatorio ma soprattutto un comprensorio di pianificazione. Ebbene, la legislazione regionale, se si eccettuano pochi casi estremamente significativi, non affronta e disciplina il rapporto tra i piani zonali delle comunità e i programmi regionali di sviluppo; un rapporto che è di omogeneità per i contenuti della pianificazione (intersettorialità e globalità) e ovviamente diverso per livello istituzionale.

Non vi è quindi né una formalizzazione delle procedure né l'identificazione di modalità che assicurino la coerenza degli atti di piano delle comunità con la programmazione regionale; quando sono previsti atti finalizzati al coordinamento, il loro peso varia dalle « direttive » indicate dalla Regione (Lazio) alle modifiche d'ufficio (Veneto).

In altri casi invece la programmazione della comunità non si pone in rapporto diretto con quella regionale ma viene coordinata da un ente territorialmente più ampio, con altri piani comprensoriali. Questa ipotesi è prevista dall'Emilia-Romagna che indica nella Provincia l'ente di coordinamento e, in modo analogo, dalla Lombardia che fa intervenire rappresentanti della Provincia nel comitato tecnico delle C.M. per assicurare il coordinamento del piano della comunità con le linee del programma provinciale.

Questi indirizzi nel loro complesso fanno presumere che la programmazione delle comunità sia sì dotata di componenti operative (piano zonale e programmi stralcio) ma rivesta un valore puramente propositivo nell'ambito della programmazione regionale; questi limiti, si dice, evitano il rischio, in assenza di strumenti efficaci di coordinamento, che ogni comunità promuova in modo « autarchico » il proprio sviluppo.

Rispetto alla programmazione intracomunitaria degli enti territoriali e istituzionali, la legislazione regionale presenta una gamma di soluzioni diverse, per garantire o non garantire la « supremazia » del piano della comunità sugli altri piani settoriali (piani urbanistici comunali e piani di bonifica) che la legge 1102 mantiene in vita.

Secondo la legge statale il piano della comunità non è una fonte di norme obbligatorie e vincolanti ma è certamente sovraordinato ai programmi regolatori comunali e ad altri piani settoriali. Come tale, il piano della comunità è, nonostante le diverse

modalità di approvazione e di attuazione, analogo ai piani territoriali di coordinamento (legge 1150/1942) e di questi ha l'efficacia (coordinamento dello sviluppo territoriale).

Le Regioni prevedono sempre che gli enti partecipino alla formazione del piano della comunità, non prevedono invece con altrettanta determinazione, quale debba essere l'entità e il tipo di vincoli da imporre alla programmazione settoriale. Per assicurare la conformità degli strumenti urbanistici comunali al piano urbanistico della comunità non sono previste particolari misure di salvaguardia (Puglia, Umbria, Calabria, Basilicata).

Si ripete la dizione anodina della legge statale (Piemonte), si impone ai Comuni un semplice obbligo di trasmissione degli atti di piano (Basilicata e Marche), si coinvolge il presidente della giunta regionale formulando delle osservazioni (Liguria) sulla base delle quali è però il solo presidente a decidere se sia opportuno o meno adottare delle misure di salvaguardia (Lazio); si emettono infine i cosiddetti « pareri di conformità » che sono pronunciati dalla giunta esecutiva della comunità, e non sono però seguiti da alcun provvedimento specifico (Campania). Di vincolo si parla in modo esplicito solo nella legge lombarda, mentre l'Emilia-Romagna, ma è l'unico esempio, rafforza la « supremazia » formale della programmazione urbanistica comunitaria, consentendo alla giunta esecutiva della comunità di sospendere le licenze edilizie concesse dai Comuni.

Lo stato della legislazione regionale sulle materie non permette ancora di individuare con chiarezza le funzioni che le comunità potranno svolgere, né se saranno destinatarie di deleghe dirette piuttosto che indirette. Alcuni esempi di legislazione regionale nelle materie (le comunità assumono le funzioni dei comitati sanitari di zona per la Regione lombarda, gestiscono direttamente gli asili nido per la regione Lazio) prevedono deleghe dirette, ma gli indirizzi prevalenti fanno ritenere che nonostante l'avvento di un nuovo ente locale, la sequenza privilegiata nella distribuzione delle funzioni rimanga ancora e non per poco quella della delega indiretta attraverso i Comuni e le Province.

3. *La legislazione in alcune materie regionalizzate*

La rassegna degli indirizzi legislativi comprende l'assistenza sanitaria, gli asili-nido, l'urbanistica con le leggi sull'edilizia abitativa e la formazione professionale.

La legislazione prodotta dalle Regioni sull'assistenza sanitaria è dichiaratamente provvisoria in attesa dell'entrata in vi-

gore della legge-quadro statale di riforma che dia all'intervento nel settore un assetto organizzativo più stabile.

Gli esempi considerati sono comunque tali da riflettere orientamenti difficilmente reversibili. Il superamento della dimensione comunale attraverso l'avvento di una organizzazione consortile incaricata della promozione e del coordinamento degli interventi, è la caratteristica dominante di tutta la legislazione regionale in vigore e delle proposte presentate.

La legge lombarda n. 37 sui comitati sanitari di zona e il progetto di legge della Regione Emilia-Romagna, offrono certamente il modello più completo fino ad ora delineato: in entrambi i casi l'articolazione territoriale dell'intervento e l'individuazione degli enti incaricati della promozione e della gestione avviene in conseguenza della zonizzazione sanitaria. I comitati lombardi sono consorzi di dimensione sovracomunale o intracomunale, funzionano avvalendosi degli uffici dei Comuni presso i quali hanno sede e predispongono programmi di medicina preventiva. Non sono però destinatari diretti dei finanziamenti regionali; le erogazioni infatti sono assegnate agli enti territoriali e istituzionali, compresi i Comuni e i loro consorzi, che operano nel quadro programmatico definito dai rispettivi comitati sanitari di zona.

In questa legge non emerge la soluzione che si è data al problema delle competenze esistenti dei Comuni e delle Province su tutta la materia dell'organizzazione dell'intervento sanitario. In modo più esplicito, invece, il progetto di legge dell'Emilia-Romagna prevede che le ULSSS, costituite sotto forma di consorzi obbligatori tra Comuni e Province, assorbono le competenze degli uni e delle altre e sono dirette destinatarie di deleghe. La Provincia poi dovrebbe curare il coordinamento delle proposte delle unità locali per la formazione del piano sanitario regionale. Anche in questo settore si rafforza così il ruolo della Provincia come ente di coordinamento, confermando altre tendenze già individuate; è singolare tuttavia che la Provincia compaia nella doppia veste di ente preposto alla gestione (in consorzio con i Comuni) e insieme incaricato di funzioni di coordinamento e partecipi così all'organizzazione complessiva dell'intervento con motivazioni ed esigenze non necessariamente tra loro omogenee.

L'uniformità della legislazione regionale sugli asili-nido non presenta tendenze innovatrici rispetto al modello delineato dalla legge statale n. 1044/1971 al quale strettamente aderisce.

Le eccezioni più rilevanti confermano il nuovo ruolo che va assumendo la Provincia nella distribuzione dei poteri locali. Nella

legge lombarda la Provincia rafforza i poteri di coordinamento che le vengono attribuiti decidendo sulle proposte di localizzazione presentate dai Comuni e dai loro consorzi e sulla misura dei finanziamenti che vengono ripartiti dalla Regione. Nella legge piemontese l'intervento della Provincia non è più a livello di coordinamento ma di ingerenza nel procedimento amministrativo successivo alla progettazione delle opere che si conclude con la approvazione delle stesse da parte degli uffici provinciali del genio civile, sentito il parere del medico provinciale.

Infine un'ultima annotazione: scarsa è la presenza delle comunità subcomunali in termini di partecipazione alle decisioni di localizzazione e poi alla gestione degli asili. Anche se resta nelle leggi impregiudicata la possibilità che i Comuni e i loro consorzi coinvolgano gli organi di decentramento comunale direttamente interessati nelle decisioni di programmazione e di gestione, sarebbe auspicabile che questo indirizzo fosse recepito a monte, già nella stessa legislazione regionale. Fa eccezione l'Emilia-Romagna che prevede in modo esplicito una rappresentanza dei consigli di quartiere nei consigli di gestione degli asili e, per quanto riguarda le localizzazioni, il disegno di legge delle Marche nel quale si definisce l'asilo nido: « nucleo di servizi a disposizione prevalente della comunità di quartiere ».

In materia di urbanistica e di edilizia abitativa, l'assetto organizzativo delle funzioni regionali è sostanzialmente quello previsto dalla legge 865; e tale è destinato a rimanere fino a quando tutta la materia potrà essere delegata, in conformità agli indirizzi dei piani urbanistici regionali, agli enti locali. Intanto alcune Regioni come l'Emilia-Romagna e la Toscana pongono le premesse, nel quadro normativo di attuazione della 865, di una politica urbanistica programmata entro comprensori ai quali verranno delegate (Emilia-Romagna) le competenze regionali in materia urbanistica e di lavori pubblici. Altre Regioni come la Lombardia, avvertono, invece, pur nell'ambito di una disciplina provvisoria della materia, il rischio di deleghe piene che tendono ad evitare riservandosi l'istruttoria degli strumenti urbanistici dei Comuni maggiori (superiori ai 50 mila abitanti per la legge lombarda).

Di più è difficile dire, per il momento, sull'assetto organizzativo dei poteri locali, se si prescinde ovviamente dal descrivere il modello uniforme delineato dalla legge statale sull'edilizia abitativa.

Sulla formazione professionale la legislazione regionale fino ad ora prodotta non è di organizzazione ma di mera assunzione delle funzioni e delle competenze statali delegate. La delega delle

funzioni agli enti locali è però sempre contemplata e in taluni casi determinata nei contenuti. La legge della Lombardia prevede che le amministrazioni provinciali elaborino le proposte dei corsi da svolgere nel rispettivo territorio e che i Comuni esercitino poteri di controllo sui patronati scolastici, mentre la legge umbra assegna il controllo dei patronati anche alle Province.

NOTIZIARIO ANCI

Mensile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani

---

direttore resp.: GIOVANNI SANTO

Direzione: ROMA - Via Sabotino 46

Una nuova utilissima pubblicazione
edita da « Il montanaro s.r.l. » per conto dell'UNCEM:

LA COMUNITÀ MONTANA

pp. 80 lire 800

SOMMARIO

— Presentazione del Presidente dell'UNCEM

— *Giuseppe Piazzoni*: La nuova politica per la montagna e la funzione della Comunità Montana

— Legge 3-12-1971 n. 1102 - Nuove norme per lo sviluppo della montagna

— Altre norme legislative

— Dichiarazioni dei Relatori sen. prof. Giacomo Mazzoli e on. dr. Libero Della Briotta, del Ministro on. avv. Lorenzo Natali e del Sottosegretario sen. avv. Giovanni Venturi

— Ordini del giorno approvati alla Camera il 18 novembre 1971

— Ordini del giorno dell'UNCEM per la nuova legge della montagna

— La montagna italiana: dati statistici e suddivisione del territorio montano

— Studi preliminari per il piano zonale di sviluppo:
  — circolare del Ministero dell'Agricoltura e foreste
  — Istruzioni per la redazione dello studio preliminare al piano di sviluppo economico e sociale della zona in cui opera la Comunità Montana o Consiglio di Valle
  — esempio di studio preliminare

— Comunità montane e Consigli di valle costituiti al 15-12-1971

— Bibliografia sulle Comunità montane

Per ordinazioni
servirsi del c.c. postale n. 1/58086
intestato « Il montanaro », Roma, viale Castro Pretorio 116.

CONTROLLI E AUTONOMIE

Renato Gnocchi (*)

Fino a che non sono stati trasferiti i poteri alle Regioni, l'entrata in funzione degli Organi Regionali di Controllo ha costituito il primo atto veramente innovatore nel sistema istituzionale italiano e con esso si è venuto a modificare tutto il sistema di amministrazione degli Enti Locali. È bastata la loro presenza a determinare il processo conclusivo di tutta l'impalcatura del vecchio tipo di controllo accentrato e gerarchico di cui, il Ministero degli Interni, le Prefetture e le G.P.A., rappresentavano i cardini. In quel quadro ben sappiamo che gli Enti Locali erano considerati amministrazione indiretta dello Stato, organi subordinati e non dotati di propria autonomia.

Con la piena coscienza della carica rinnovatrice che esso aveva, in molte Regioni a Statuto ordinario, fu un affrettarsi e bruciare i tempi affinché il controllo regionale potesse prendere l'avvio il più presto possibile. Alle deliberazioni di istituzione degli Organi Regionali di Controllo da parte dei Consigli Regionali, in molte Regioni gli Enti Locali hanno portato il loro determinante contributo organizzativo; ed una tale collaborazione non si è limitata soltanto al momento costitutivo degli uffici e delle

(*) Relazione svolta a Montecatini il 6 aprile 1973 col titolo « Competenze e limiti del controllo regionale sugli atti amministrativi dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali nel sistema delle autonomie », all'Incontro nazionale sul tema « Un nuovo sistema costituzionale di controllo sugli atti amministrativi dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali », indetto dalla Regione Toscana con il patrocinio dell'ANCI.

apparecchiature, ma il più delle volte si è estesa a quella alleanza concreta in sede politica che ha consentito di superare i momenti decisivi dello scontro Regioni-Potere centrale che si è determinato agli inizi dell'attività regionale in generale e su quella dei controlli sugli atti amministrativi degli Enti Locali in modo particolare e di cui la circolare n. 1101-6-3 del 14 ottobre 1970 del Ministero per l'attuazione dell'Ordinamento Regionale, e la circolare n. 205 del Ministero della Sanità danno testimonianza. Dirò per inciso che in alcune Regioni, fra cui ad es. la Toscana, l'Emilia e l'Umbria, dall'incontro Regioni-Enti Locali sono sorti anche gli strumenti legislativi regionali che hanno consentito un tipo di controllo più sensibile all'autonomia dell'Ente Locale: le leggi o i regolamenti regionali sul controllo, argomento di cui più diffusamente tratta il collega Davoli nella sua relazione.

All'inizio dell'attività di controllo gli strumenti legislativi cui fare riferimento erano soltanto l'art. 130 della Costituzione e la legge del 10-2-53, n. 62 (la legge Scelba) voluta da un governo non certo animato da spirito autonomistico, in un momento caratterizzato da forti tensioni politiche e in un periodo in cui la concezione dello Stato, delineata dalla Costituzione, non era stata assimilata se non da qualche studioso e da una parte degli amministratori ed in cui, le dottrine autonomistiche, avevano avuto scarso sviluppo e scarso sostegno politico. Una legge in sostanza molto carente e che presentava delle ambiguità anche sui principi fondamentali del sistema dei controlli delineato dalla Costituzione: quello della loro riduzione e della loro semplificazione.

Tutta la vasta gamma dei controlli che si erano andati accumulando nello Stato accentrato, in particolare nel periodo fascista, ma anche dopo il ritorno del regime democratico, per la tendenza della classe politica e degli organi burocratici dello Stato a tenere sotto tutela gli Enti Locali, con la prima legge di attuazione del dettato costituzionale sui controlli avrebbe dovuto più chiaramente essere ricondotto allo schema semplice e lineare delineato dalla Costituzione.

Controllo di merito nella forma della richiesta motivata di riesame e controllo di legittimità da esercitare con criteri ispirati al nuovo assetto istituzionale della Repubblica.

L'altro punto fondamentale sancito dalla Costituzione è quello della unicità dei controlli. Gli atti amministrativi degli Enti Locali sono soggetti al solo controllo dell'Organo Regionale ed è un punto questo sul quale occorre immediatamente eliminare qualsiasi equivoco o motivo di dubbio.

L'Assemblea Costituente aveva un'idea esatta del complesso

sistema dei controlli allora in vigore, come risulta dalla relazione presentata all'Assemblea dalla Commissione per gli Studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato istituita presso il Ministero della Costituente. E se, nella formulazione dell'art. 130 della Costituzione, tale varietà venne ricondotta ai tipi normali di controllo di legittimità e di merito, ciò fu fatto proprio con il consapevole proposito di rompere la spirale della proliferazione dei controlli atipici e quindi determinare: 1) la drastica riduzione e semplificazione dei controlli sia nel numero che nella qualità; 2) il deferimento di tutta la funzione di controllo ad un unico organo: il Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali e le Sezioni Decentrate.

Controllo di merito

1. *Generalità*

Il controllo di merito costituisce, nel nuovo ordinamento regionale un tipo di controllo assolutamente eccezionale. Poiché esso si concretizza in una valutazione tesa a confrontare il contenuto dell'atto a criteri di convenienza e di utilità in un quadro generale che tenga conto delle esigenze e degli interessi sociali della comunità, sono da mandarsi al macero tutte le vecchie dottrine giuridiche che disquisivano sull'istituto della tutela e discettavano sulla discriminante fra tutela e vigilanza; e c'è anche tutta una terminologia che mal si addice al nuovo quadro costituzionale e che esso non può assolutamente conoscere sia come espressione, sia soprattutto per ciò che essa stava a significare. Oggi è ormai largamente acquisita la coscienza che l'Ente Locale non è più un minus habens che deve essere guidato da chi detiene la autorità; l'Ente Locale non è più in una posizione degradata, che a sua volta degradava ed avviliva gli amministratori recando offesa alla sovranità popolare e quindi alla libertà degli elettori; esso al contrario è sempre più considerato autonomo nel senso più pregnante del termine.

« Un microcosmo, uno Stato in piccolo, che, come tale, ha fini generali e persegue fini d'interesse generale ».

Nel sistema del controllo centralizzato quasi sempre inutili risultavano le controdeduzioni degli Enti Locali, anche se esaurienti e documentate, alle ordinanze di rinvio delle G.P.A.

Per lo più a distanza di mesi, talvolta di anni, faceva seguito il provvedimento di non approvazione, che costringeva ad abban-

donare le ipotesi di realizzazione lungamente ponderate e valutate sotto ogni punto di vista, anche perché restavano vani i rimedi giuridici posti dalle leggi, sia per il ritardo con cui, raramente, potevano dar ragione all'Ente, ma anche per il comprensibile, se non giustificabile, comportamento del superiore nei confronti dell'inferiore.

Oggi il controllo di merito ha carattere del tutto eccezionale e questo tutti gli Organi Regionali di Controllo lo hanno ben compreso, come dimostra l'uso limitatissimo del ricorso alla richiesta motivata di riesame.

È da sottolineare che la legge Scelba, per quanto concerne l'organo chiamato ad esaminare l'atto a seguito della richiesta motivata di riesame, introduce una procedura in base alla quale la deliberazione di conferma deve essere adottata dal Consiglio mentre la legge regionale toscana sui controlli n. 18 del 6-7-1972 apporta una modifica favorevole alle autonomie locali attribuendo tale competenza all'organo originario (quello definito dalla legge e non il solo Consiglio).

2. *Bilanci di previsione*

Uno degli interventi più significativi dell'Organo Regionale di Controllo in materia di controlli di merito è quello dei bilanci di previsione. Il sistema di approvazione sui bilanci di previsione prima dell'entrata in funzione del sistema di controllo regionale era il seguente: la G.P.A. era competente ad approvare: *a*) i bilanci dei Comuni in pareggio economico; *b*) i bilanci dei Comuni indipendentemente dalla loro importanza, con disavanzo economico che poteva essere pareggiato con l'applicazione delle eccedenze previste dall'art. 306 T.U.L.C.P. 3-3-1934, n. 383 e successive modificazioni; *c*) i bilanci dei Comuni fino a 200 mila abitanti, non capoluoghi di provincia, ma in grado di conseguire il pareggio economico nonostante l'applicazione delle eccedenze nei limiti massimi consentiti non solo dall'art. 306 ma anche dell'art. 332; *d*) i bilanci delle Province, sia in pareggio economico che deficitario. La G.P.A. inoltre esprimeva il parere in ordine ai bilanci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e dei Comuni capoluogo di provincia pareggiati con l'applicazione dei tributi con ulteriori eccedenze previste dall'art. 332 ed, eventualmente, con l'iscrizione di mutui a copertura del disavanzo economico la cui approvazione era di competenza della Commissione Centrale per la Finanza Locale.

Anche in questo caso la G.P.A. autorizzava l'applicazione delle eccedenze di sua competenza (ex art. 306) sulle aliquote mas-

sime dei Comuni. La C.C.F.L. era competente alla approvazione dei bilanci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti che non riuscivano a conseguire il pareggio economico nonostante l'applicazione di eccedenze.

A seguito dell'entrata in funzione del controllo regionale l'antico sistema è stato rovesciato; tutti i bilanci debbono essere e sono approvati dai nuovi organi regionali di controllo. Infatti l'art. 130 Cost. attribuisce solo al C.R.C. e alle Sezioni il controllo sugli atti delle Province, Comuni e gli Enti Locali.

Ma il passaggio da un sistema all'altro non è stato senza polemiche anche vivaci soprattutto con il Ministero degli Interni. Il disaccordo fra organi regionali e burocrazia ministeriale si manifestò subito per il contrasto esistente fra l'art. 130 della Costituzione e gli artt. 59 e 60 della L. 10-2-1953, n. 62.

L'art. 59 prevede infatti che gli organi di controllo esercitino nei confronti delle Province e dei Comuni un controllo di legittimità deferito al Prefetto ed alla G.P.A. dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Il successivo art. 60 dispone che il controllo di merito, ai fini del riesame del provvedimento, sia esercitato su tutte le deliberazioni delle Province e dei Comuni per cui le norme vigenti all'entrata in vigore della legge richiedono l'approvazione da parte della G.P.A.

Il Ministero degli Interni con circolare n. 860/001530 del 15-3-1971, riguardante il trasferimento delle funzioni di controllo ai nuovi Organi Regionali, richiamando gli artt. 59 e 60 della Legge n. 62 ebbe a precisare che « sia pure in via transitoria ed attesa la specialità delle norme », sopravvivono gli altri controlli previsti dalla legge vigente, ed in particolare quelli attribuiti alla C.C.F.L. ed agli altri organi centrali dello Stato. Gli Organi Regionali di controllo risposero assumendo sin dall'inizio una posizione chiara ribadendo l'esclusiva competenza loro ad esercitare il controllo sui bilanci dei Comuni e delle Province. Altrettanto hanno fatto molti Consigli e Giunte Regionali. (In Toscana ad es. ci fu la circolare del Presidente della Giunta). E non sarebbe invero concepibile una diversa soluzione del problema.

Pensare che i bilanci, una volta esaurito l'iter previsto dalla legge n. 62 del 1953, e, pertanto, esecutivi, debbano essere soggetto a nuovo esame da parte del C.C.F.L. è assurdo ed in contrasto con lo spirito della lettera dell'art. 130 della Cost. che demanda ad un solo organo, il controllo regionale, l'esercizio del controllo sugli atti degli Enti Locali. La pretesa ministeriale di conservare alla C.C.F.L. le vecchie funzioni ed attribuzioni in materia di bilanci,

porrebbe l'Organo di Controllo Regionale nella stessa posizione della G.P.A. rispetto alla C.C.F.L., riducendolo ad un organo di consulenza di altro organismo che nessuna norma prevede ne può prevedere nel nuovo sistema.

Si deve, invece, ritenere che il bilancio della Provincia e del Comune, divenuto esecutivo nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 62 del 1953, è titolo necessario e sufficiente per ottenere dalla Cassa DD.PP. o da altro istituto autorizzato, il mutuo ad integrazione del disavanzo economico.

Verrebbe quindi meno la necessità del decreto ministeriale per l'assunzione del mutuo, decreto che continuerà ad essere necessario per l'erogazione del contributo dello Stato in conto capitale ed, eventualmente, per la concessione della garanzia all'Istituto mutuante per il mutuo a pareggio del disavanzo economico nel caso che l'Ente non abbia disponibilità di cespiti delegabili.

3. *Legge per il ripiano dei bilanci per gli esercizi* 71-72

Mi sia consentito, a questo punto, di fare alcune considerazioni sulle ultime leggi di integrazione dei bilanci deficitari degli Enti Locali che sono ambigue e vengono interpretate dai responsabili del Ministero degli Interni in maniera del tutto anacronistica.

La legge 12-11-1971, n. 952, riguardante il ripiano dei bilanci 1971, estesa ai bilanci 1972, con la legge 23-12-1972, n. 823, ha suscitato e suscita molte perplessità per la sua ambiguità; la legge, infatti, può volere dire due cose:

1) che il Ministero dell'Interno per l'emissione del decreto di autorizzazione all'assunzione del mutuo ad integrazione del disavanzo economico è vincolato alla decisione del C.R.C. ovvero, e più precisamente, in ultima analisi, alla volontà dell'Ente, manifestata in sede di riesame del provvedimento di approvazione del bilancio su invito del C.R.C.;

2) che il Ministero dell'Interno può interferire nel merito, come di fatto interferisce, quando autorizza l'assunzione del mutuo ad integrazione del disavanzo economico per un importo inferiore a quello richiesto ed interviene con apprezzamenti discrezionali anche nel contenuto dei singoli stanziamenti.

È questa seconda interpretazione che viene seguita di fatto dal Ministero dell'Interno, ma in questo caso la legge è contraria al dettato costituzionale che demanda ad un solo organo, quello regionale, il controllo sugli atti degli Enti Locali.

Si rileva, inoltre, che la legge 12-11-1972, n. 952, prevede che quando l'importo del mutuo autorizzato sia inferiore a quello richiesto, la Provincia o il Comune devono adottare provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio finanziario del bilancio. Non si parla più di integrazione del disavanzo economico che come è noto è lo spareggio fra entrate ordinarie e quelle « una tantum » e le spese correnti aumentate delle quote di ammortamento dei mutui in estinzione, ma di « equilibrio finanziario del bilancio » quindi copertura di tutte le spese che l'Ente ha previsto di sostenere nell'esercizio o, che di fatto sono già sostenute nel corso dell'esercizio dato che il ritardo con il quale le leggi di ripiano sono state emanate ed il ritardo con il quale il Ministero dell'Interno emette decreti. L'equilibrio finanziario del bilancio nel caso che il mutuo autorizzato sia inferiore a quello richiesto e le spese siano state realizzate, si può ottenere soltanto con l'assunzione di un mutuo pari alla differenza fra quello richiesto dall'Ente e quello autorizzato dal Ministro dell'Interno. In questo caso si tratta di un mutuo ordinario che non gode delle agevolazioni previste per i mutui ad integrazione dei disavanzi economici. La relativa deliberazione dovrà essere quindi esaminata favorevolmente dall'Organo Regionale di Controllo trattandosi di operazione finanziaria destinata alla copertura di spese iscritte in bilancio; bilancio divenuto esecutivo dopo l'esame dell'organo di controllo ed, eventualmente, dopo l'invito a riesame e successiva deliberazione di adesione o di conferma da parte dell'Ente.

A questo punto sembra pertinente, data la situazione di generale dissesto dei Comuni e delle Province, un richiamo alla situazione in cui gli Enti e particolarmente i Comuni verranno a trovarsi con l'attuazione della riforma tributaria. Tale riforma, in parte già in vigore con il gennaio 1973 ed in parte da attuarsi dal 1° gennaio 1974, priva gli Enti di autonomia finanziaria riducendoli al rango di Enti sovvenzionati dallo Stato per cui viene fatto di domandarsi come le Province e soprattutto i Comuni potranno far fronte allo svolgimento delle molteplici attività di istituto e a tutte quelle iniziative di carattere sociale che gli Enti promuovono.

Non è certamente destinato a dare concreti risultati la istituzione del « fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei Comuni e delle Province » di cui al D.P.R. 26-10-1972, n. 651. L'art. 3 prevede che i piani di risanamento dei bilanci devono evidenziare le concrete linee programmatiche del risanamento totale o parziale del disavanzo economico, indicando l'eventuale incremento delle entrate od ogni possibile riduzione o contenimento

delle spese. È giusto domandarsi come possano gli Enti incrementare le entrate, quando la riforma tributaria ha eliminato per il quadriennio 73-77 ogni autonoma capacità impositiva degli Enti, come possano Province e Comuni ridurre le spese con la miriade di compiti e di iniziative che debbono essere adottate per soddisfare, almeno in parte, le esigenze nuove della collettività venutesi a creare in conseguenza della crescita della società di questo ultimo decennio.

Ma è soprattutto il caso di mettere in evidenza come tale procedimento in realtà potrebbe persino sconvolgere il sistema dei controlli previsti dall'art. 130 della Costituzione, introducendo una nuova commissione atipica, alla stregua della Centrale per la Finanza Locale, attraverso la quale si moltiplicano di fatto i controlli di merito, collocando gli Enti Locali in posizioni del tutto subalterne al potere centrale, che verrebbe a sostituirsi nelle scelte di programmazione e di intervento degli Enti Locali. La istituzione infine del fondo di risanamento previsto per il decennio 74-83, si configura essenzialmente come strumento teso a comprimere esclusivamente la spesa degli Enti Locali in quanto il regime transitorio previsto dalla riforma tributaria ha eliminato per il periodo 73-77 ogni autonoma capacità impositiva degli Enti in un momento in cui, per la riconosciuta carenza dell'intervento statale e degli investimenti privati, gli Enti Locali sono chiamati a soddisfare sempre maggiori esigenze sociali.

Controllo di legittimità

Il controllo di legittimità viene esercitato dagli Organi Regionali di Controllo raffrontando gli atti in esame al quadro di riferimento costituito dalla carta costituzionale, dalle leggi statali, dalle leggi regionali, dai regolamenti e dalle altre norme la cui inosservanza rende i provvedimenti adottati dagli Enti Locali affetti da vizi di legittimità e quindi nulli, o più frequentemente annullabili.

Certo è difficile districarsi in tutta la fitta rete di disposizioni legislative succedutesi nel tempo per regolare la vita dei Comuni e delle Province quando l'assetto istituzionale era diverso. L'applicazione meccanica di molte norme restrittive dettate per altri tempi finirebbe oggi non solo col violare l'autonomia ma per bloccare completamente la vita degli Enti Locali. Di fatto la vecchia legislazione dello Stato accentrato costituiva un utile strumento di cui si servivano Prefetti e G.P.A. per condizionare politicamente le Amministrazioni Locali.

Molti Organi Regionali di Controllo, compiendo una scelta consapevole conforme allo spirito regionalistico ed autonomistico del nuovo assetto istituzionale, hanno di fatto disatteso tutta una serie di norme che sono venute a trovarsi fuori del quadro costituzionale e che solo per l'inerzia del Parlamento che non ha provveduto ad una abrogazione espressa, si discute se possono ritenersi tuttora vigenti.

A questo proposito i Comitati Regionali hanno fatto la loro scelta discrezionale, attestandosi, come già detto, sui principi e sulla lettera della Costituzione. Ed è stata una scelta di fondo sulla quale non si ritorna sopra, valida per qualsiasi tipo di ente, indipendentemente dalla sua maggioranza politica o dalle sue dimensioni. E pur tuttavia rimangono dubbi interpretativi, disposizioni difficilmente applicabili, leggi emanate in un contesto sociale, economico, culturale, politico, completamente diverso da quello attuale, alle quali, per qualche verso occorre pur sempre fare riferimento.

Un problema di particolare delicatezza riguarda i limiti entro i quali debba essere esercitato il controllo di legittimità. In sostanza si tratta di evitare che sotto la specie di controllo di legittimità venga ad esercitarsi un vero e proprio controllo di merito. Come è noto ciò è possibile quando si invoca quella particolare forma di illegittimità che la giurisprudenza ha elaborato ed enucleato nella specie di eccesso di potere. In tale figura vengono ricomprese una serie di ipotesi che presuppongono a volte una valutazione di merito nel comportamento dell'amministrazione. Taluno ha affermato che la configurazione dell'eccesso di potere, come motivo di illegittimità, costituirebbe una garanzia per il cittadino di fronte ad esorbitazioni dell'amministrazione nell'esercizio del potere ad esso riconosciuto. Invero la garanzia del cittadino deve trovare soluzione in un meccanismo democratico di partecipazione e di controllo che faccia dell'autonomia locale non una formula, ma una realtà nuova in cui la prevalenza assoluta dell'interesse pubblico sia assicurata da nuovi meccanismi democratici. Al controllo esterno occorre invece porre precisi limiti per evitare, per l'appunto una sostituzione del controllo di merito ormai superato, come si è detto, con una particolare forma del controllo di legittimità. Il problema è indubbiamente delicato e di difficile soluzione ma va qui posto essendo chiara l'inammissibilità del controllo di merito in forma diversa da quella ipotizzata dall'art. 130 della Costituzione.

Sempre sotto il profilo dei limiti del controllo di legittimità sono sorti due problemi.

Il primo riguarda la quantità degli atti sottoposti al controllo di legittimità: se cioè debbano essere inclusi, come sembrerebbe conveniente, gli atti puramente esecutivi. Ciò non è stato ancora risolto ma credo si debba esprimere un orientamento favorevole allo snellimento dell'attività di controllo e se ciò si vuole appare del tutto evidente l'inutilità di un controllo su atti di scarsa rilevanza o comunque costituenti chiara conseguenza di precedenti atti. Non vi è dubbio che il problema dovrà essere risolto dalla legge statale o da quelle regionali. Mi limito solamente ad accennare il problema poiché sarà affrontato dalla relazione del collega Davoli. Di recente è stata sollevata un'altra questione che io semplicemente dichiaro; quella relativa alla modalità di esercizio del controllo di legittimità. Cioè se nei casi in cui vi siano incertezze interpretative, quando esistono dubbi sull'applicabilità della norma si debba seguire un metodo del rinvio all'Ente Locale, così come per il merito, facendo assumere in definitiva la responsabilità ultima all'Organo deliberante. Anche questo è un tema aperto alla discussione ed al confronto ma non sembra che una retta interpretazione dell'art. 130 della Costituzione e l'attuale stato del dibattito consenta di portare ad una conclusione affermativa.

In questo quadro bene si sono inserite le leggi regionali sui controlli fino ad ora emanate. La limitazione e la esatta precisazione delle decisioni che il Comitato e le Sezioni possono adottare in virtù di quelle leggi hanno definitivamente eliminato le pericolose approvazioni condizionate, i « con che », i « limitatamente a » di cui peraltro diverse Regioni anche prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali (per es. Toscana, Emilia-Romagna) veniva fatto un uso estremamente limitato. Tali provvedimenti giustificati dalla necessità di accelerare le procedure e quindi adottare, si diceva, negli interessi degli Enti, erano in realtà una forma paternalistica di interferenza delle funzioni del controllo sull'amministrazione attiva.

L'esercizio del potere di controllo deve limitarsi, in caso di assenza di vizi, alla constatazione che non vi sono rilievi di legittimità. Insomma deve concludersi in qualsiasi dizione estremamente semplificata che indichi la presa d'atto da parte dell'Organo di Controllo e la mancata adozione di un provvedimento interlocutorio e negativo. L'esperienza di due anni di attività degli Organi Regionali di Controllo ha dimostrato che anche i tradizionali vizi di legittimità: 1) incompetenza (assoluta e relativa); 2) violazione di legge; 3) eccesso di potere, debbono essere considerati in un nuovo spirito conforme ai principi autonomistici.

Che tutta l'attività di controllo nell'ambito della legittimità debba essere attribuita all'unico Organo Regionale di Controllo ha dovuto essere ripetutamente affermato dagli Organi Regionali di Controllo in più occasioni, ma soprattutto riguardo agli interventi sostitutivi del Prefetto in merito ai termini di presentazione dei bilanci di previsione. La circolare ministeriale del 22-10-71 con oggetto « Bilanci di Previsione dei Comuni e delle Province per l'anno 1972, art. 4 della L. 22-12-69, n. 964 » rivela che secondo il Ministero dell'Interno la competenza ad esercitare i controlli sostitutivi sui bilanci di previsione è degli Organi Regionali di Controllo. Ma la stessa circolare rivendica una specifica attribuzione che rimane riservata ai Prefetti nell'eventualità che « il Consiglio Comunale o Provinciale, omettendo di deliberare il bilancio entro il termine stabilito dallo stesso art. 4, renda necessario l'intervento surrogatorio del competente Organo Regionale di Controllo ». Infatti nella circolare si afferma: il ripetuto art. 4 stabilisce che tale intervento sostitutivo dovrà essere seguito da provvedimento del Consiglio inadempiente, provvedimento che spetterà, per l'appunto, al Prefetto di promuovere a norma di legge. Detto questo si invitano i Prefetti a seguire lo sviluppo di situazioni delle quali dovrebbero essere investiti per diretta competenza e non sembra logico siano passivamente recepite solo nello stadio finale. La circolare ha suscitato in molte Province della Repubblica interventi sollecitatori sugli Enti Locali da parte delle autorità periferiche del Ministero dell'Interno che hanno suscitato la legittima reazione degli Enti Locali e degli Organi Regionali di Controllo. I Presidenti dei C.R.C. in una riunione di Coordinamento Nazionale che ebbe luogo a Roma nel febbraio del '72 formularono un ordine del giorno in cui, mentre viene affermato che il controllo sugli atti previsto dall'art. 64 della L. 10-2-'53, n. 62, potrebbe ipotizzarsi solo nella previsione dello scioglimento del Consiglio, provvedimento adottato in casi eccezionalissimi anche nel passato, ribadisce che il potere di invio del Commissario ad acta compete esclusivamente agli Organi Regionali di Controllo, senza alcuna interferenza in materia di metodologia di controllo sostitutivo e, ricordando la comune e radicata volontà di esercitare i poteri di loro competenza nello spirito dell'art. 128 della Costituzione, rivendicano agli Organi Regionali di Controllo la più piena ed insindacabile autonomia. L'ordine del giorno conclude ricordando che gli atti degli Organi di Controllo sono autonomi e definitivi in virtù dell'art. 63 della Legge 10-2-1953, n. 62. Si invitano infine i competenti organi dello Stato e delle

Regioni e le Associazioni Nazionali degli Enti Locali ad interessarsi presso il Ministero dell'Interno affinché vengano impartite le disposizioni consone a far sì che tali illegittime interferenze vengano a cessare.

Autorizzazioni

È un fatto che anche gli Organi Regionali di Controllo che in questi due anni e mezzo sono giunti a soluzioni avanzate, lo hanno fatto dopo decisioni meditate, vincendo le resistenze ministeriali che tendevano prima ad impedire o ritardare l'inizio di attività dell'Organo Regionale, poi a conservare all'autorità centrale sostanziali poteri di intervento nei confronti degli Enti Locali. Fu un difficile contrasto che in molti casi non è ancora completamente risolto. Basti pensare che fino al luglio 1971 si metteva in discussione la potestà dell'Organo di Controllo ad autorizzare la licitazione o la trattativa privata ovvero a rilasciare il visto di esecutività sui contratti, per dare un'idea del clima antiregionalistico in cui si iniziò ad operare e che ancora oggi in parte sussiste. Continuano infatti le resistenze governative sulla riserva dello Stato in materia di autorizzazione agli acquisti di beni immobili ed all'accettazione di lasciti e donazioni; il che risulta quanto meno assurdo perché argomentare, come ha fatto il Ministero dell'Interno nella circolare n. 860/001530 del 15-3-1971, che si tratti di « un potere di carattere generale conferito allo Stato nei confronti di tutti gli Enti morali, volto a tutelare l'interesse dello Stato e di determinati soggetti in contrapposizione a quello dell'Ente in relazione alle finalità d'ordine pubblico », lascia intendere che si ritiene ancora sussistente il pericolo di costituzione di immensi patrimoni immobiliari e quindi la necessità di porre un limite agli atti di liberalità mortis causa a detrimento di possibili eredi (tali erano le originarie finalità della legge 21-6-1896, n. 218); motivazioni che nella prassi attuale sono assolutamente scomparse. Queste autorizzazioni possono quindi essere oggi assimilate alle tante altre esistenti e non si vede perché debbano essere sottoposte ad una procedura speciale. Gli ostacoli frapposti furono comunque nella maggior parte dei casi superati grazie alla fervida volontà rinnovatrice dimostrata da molti organi di controllo che, consapevoli di muoversi nella direzione giusta, quella indicata dalla Costituzione, approfondirono ulteriormente la tematica inerente alle modalità del controllo in senso nuovo.

Nella carenza di sicuri schemi di riferimento furono adottati, in una prima fase, modelli di decisioni abbastanza simili a quelli usati dai precedenti organi di controllo. Veniva apposto il visto di esecutorietà sui contratti, si adottavano diverse decisioni « approva » o « non rileva vizi » a seconda che si trattasse di deliberazioni soggette o meno a speciale approvazione, si autorizzava esplicitamente la trattativa e la licitazione privata, si richiedevano pareri tecnici. Esistevano in effetti leggi che prevedevano esplicitamente tutti questi diversi tipi di approvazione ed anche se ciò non appariva conforme al nuovo sistema semplificato di controllo regionale, furono per il momento mantenuti in vita; così come si continuarono a richiedere pareri tecnici deferiti dalle leggi dello Stato ai più disparati organi dello Stato medesimo. Ma era stridente la contraddizione tra tali leggi, che subordinavano l'approvazione di atti deliberativi alle acquisizioni del parere vincolante di organi esterni e l'art. 130 della Costituzione che prevede un unico organo Regionale di Controllo.

Si stava ripercorrendo una strada che era fuori dallo schema semplificato, autonomistico, previsto dalla Costituzione, con grande disagio di molti Organi Regionali di Controllo i quali hanno dibattuto se quelle forme di controllo dovevano sopravvivere fintantoché leggi che le prevedevano non fossero esplicitamente abrogate o comunque modificate oppure se il semplice dettato costituzionale potesse bastare a modificarle.

Molti ritengono che dal momento in cui è venuto a cessare il meccanismo di controllo pre regionale e quindi in sostanza pre costituzionale, tutta la vecchia legislazione che è fuori dalla Costituzione, con l'entrata in funzione delle Regioni a Statuto Ordinario, ed in particolare con la nascita dell'Organo Regionale di Controllo, debba ritenersi superata. A che non sia necessaria una legge statale che dichiara l'abrogazione di queste norme può confortare il fatto che la legge Regionale sui Controlli di varie Regioni a Statuto Ordinario, fra cui ad es. quella della Toscana, hanno portato per molti aspetti a questo risultato. La Legge Regionale n. 18 del 6-7-1972 della Regione Toscana non solo ha ricondotto tutte le diverse forme di approvazione di visto o di autorizzazione all'unica dizione « controllato senza rilievi », ma ha altresì condotto, grazie all'art. 17, all'abolizione dei pareri tecnici attraverso una diretta responsabilizzazione dei competenti uffici tecnici degli Enti Locali. È questo un risultato rilevante, la linea nella quale molti si riconoscono e che intendono perseguire.

Controllo sugli enti ospedalieri

Il problema degli Ospedali e degli I.P.A.B. deve essere affrontato nel quadro generale di riforma autonomista dello Stato nel senso che appare del tutto evidente l'impossibilità di porre sullo stesso piano enti autonomi a rilevanza costituzionale quali i Comuni e le Province ed enti che hanno carattere essenzialmente funzionale, che assolvono cioè al compito di realizzare un determinato servizio, nella specie, di carattere sanitario ed assistenziale. Titolare del potere politico di siffatti servizi non può che essere l'ente autonomo il quale dovrebbe eventualmente verificare, vigilare e controllare l'attività degli enti funzionali come avviene ad esempio con le Municipalizzate e Provincializzate di servizio in cui l'autonomia funzionale è limitata dal legittimo controllo continuamente esercitato dal Consiglio Comunale e dal Consiglio Provinciale. Questo degli Ospedali è un problema aperto che dovrà essere affrontato in sede normativa e che comunque, per la più completa trattazione, faccio riferimento alla relazione che è stata approntata dal collega Mattioni.

Allo stato attuale molti Organi Regionali di Controllo hanno considerato gli Enti Ospedalieri alla stregua degli altri Enti Locali. In diverse Regioni a Statuto Ordinario gli Organi Regionali di Controllo, dando concreta attuazione al decretone bis, iniziarono la loro attività, nel gennaio-febbraio '71 per effettuare la revisione dei bilanci e delle rette del '70 rimaste giacenti presso gli Uffici del Medico Provinciale. Fu un momento intenso che segnò l'inizio di un rapporto nuovo fra amministrazione ospedaliera ed organo di controllo, non più basato su criteri impartiti dal Ministero della Sanità attraverso circolari che indicavano percentualmente il limite non superabile all'aumento delle rette rispetto a quello dell'anno precedente, ma impostato sul metodo del rapporto dialettico fra rappresentanti degli Enti Ospedalieri ed Organo di Controllo. I risultati, specialmente in merito agli atti più importanti e qualificanti, furono soddisfacenti così come lo sono stati negli anni successivi. Non è qui il caso di intrattenersi su una ricerca di responsabilità in merito alle Regioni che hanno determinato l'aumento delle rette ospedaliere e ci basta solo rifiutare l'attribuzione delle responsabilità agli Organi Regionali di Controllo dicendo che esse sono dovute alle recenti disposizioni di legge.

In merito alla metodologia dei controlli sugli atti degli Enti Ospedalieri sono sorte delle perplessità circa il criterio adottato

da molti Organi Regionali di Controllo di sostituire al precedente controllo eventuale quello generale. Nel precedente sistema al Prefetto prima ed al Medico Provinciale poi venivano solo inviati gli elenchi delle deliberazioni adottate; sulla scorta di tali elenchi l'organo di controllo poteva richiedere l'atto deliberativo in qualsiasi momento lo desiderasse. Se questa procedura poteva risultare snella d'altro canto manteneva una costante incertezza sulla legittimità degli atti adottati e conseguentemente il rischio di annullamento di atti cui era già stata data esecuzione anche da tempo.

Ma la principale ragione che in molte Regioni a Statuto Ordinario si è ritenuto di dover effettuare il controllo generalizzato sta nella scrupolosa adesione all'art. 56 della L. 132, sulla scorta anche della relazione che il Ministro per la Sanità fece presentando il disegno di legge, relazione in cui a pag. 3 si dice che « la vigilanza e tutela sugli Enti Ospedalieri viene demandata alla Regione secondo le norme previste dalla legge 10-2-1953, n. 62. » A conferma è stata anche adottata la relazione della 14ª Commissione Permanente, del 22-6-1966, in cui si conferma che « la vigilanza e la tutela sugli Enti Ospedalieri è devoluta alla Regione a norma delle disposizioni del Cap. 3° Tit. V della L. 10-2-1953, n. 62 ».

Ci sono stati momenti di tensione fra Organi di Controllo ed Amministrazioni Ospedaliere per divergenze interpretative delle leggi esistenti derivanti sia dalla mancata emanazione da parte del Governo delle norme sull'amministrazione e contabilità come previsto dall'art. 55 della L. n. 132, che dal mancato espletamento sempre da parte del Governo degli esami di idoneità nazionali e regionali e la conseguente ritardata pubblicazione degli elenchi nazionali degli idonei. Ciò ha provocato da un lato incertezze di applicazione del combinato delle norme contenute nella legge 17-7-1890, n. 6972 e del successivo regolamento di esecuzione (approvato con R.D. 5-2-1891, n. 99) con le disposizioni in materia amministrativa e contabile del T.U.L.C.P.; dall'altro, per quanto riguarda il personale medico, del mancato funzionamento del meccanismo concorsuale previsto dal D.P.R. n. 130.

Tali problemi hanno angosciato gli Organi Regionali di Controllo i quali per un lungo periodo si sono trovati nella impossibilità di fare applicare norme di legge di recente emanate (in particolare l'art. 3 del D.P.R. n. 130).

Non si può esimerci dal sottolineare che le inadempienze ed i ritardi del Governo non possono essere sanati con circolari di

comodo alle quali né gli Enti Ospedalieri né gli Organi di Controllo, la cui autonomia è ampiamente trattata nella relazione del collega Congedo, per la sua inadempienza e per il loro dovere di osservanza unicamente alla legge formale, si debbano e si possono uniformare.

Conclusioni

Da molte parti in questi due anni di fervida attività degli Organi Regionali di Controllo sono venuti suggerimenti interpretativi sottoforma di circolari. È questa una abitudine derivata dal vecchio sistema gerarchico, che stenta a morire in cui l'Esecutivo si sostituiva all'Organo Legislativo nel determinare di fatto mutamenti sostanziali dell'attività amministrativa dell'Ente Locale. Alcune Regioni hanno mutuato dal passato quel comportamento. Gli Organi Regionali di Controllo lo rifiutano categoricamente e lo additano come il frutto di una mentalità paternalistica, gerarchica, anti autonomista in contrasto con la Costituzione.

Al contrario chiedono che il Parlamento della Repubblica ed i Consigli Regionali assumendo finalmente tutto il loro potere formulino, solleciti, le nuove leggi capaci di regolare in modo nuovo l'attività degli Enti Locali così che sia data loro la possibilità di assolvere alle delicate, importanti, difficili funzioni cui la democrazia li chiama. Altrettanto chiediamo per un sereno esercizio dell'attività di controllo.

E in un momento in cui un settore della Magistratura ritiene suo dovere intervenire sui fatti degli Enti Locali in modo assai più frequente di quanto prima non facesse, oltre a legittimare un sospetto di interferenza che a giusta ragione molti considerano politica, induce a convincerci che sia opportuno consolidare il controllo regionale sugli Enti Locali consentendogli di esercitarsi in conformità dello spirito e della lettera della Costituzione, che disegna chiaramente una nuova realtà costituzionale: la Repubblica delle Autonomie.

REGIONI E RIFORMA DELLE STRUTTURE AGRICOLE: L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE

Giovanni Galloni (*)

1. Le tre direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma delle strutture agricole riguardanti rispettivamente l'ammodernamento delle aziende agricole (159/72), l'incoraggiamento alla cessazione della attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola a scopo di miglioramento delle strutture (160/72), l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale (161/72), già esaurientemente illustrate dalla relazione del prof. Romagnoli, pongono, all'interno del nostro Paese, problemi delicati di applicazione soprattutto a causa della ripartizione delle competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni.

Come è noto, la competenza legislativa delle Regioni in materia di agricoltura e foreste e, conseguentemente, in materia di riforme delle strutture agricole, incontra un triplice ordine di limitazioni delle norme internazionali, nei principi fondamentali delle leggi dello Stato, nell'interesse dello Stato o di altra Regione. Mentre le prime due limitazioni operano nel senso di consentire una collocazione della legge regionale in un ambito o in

(*) Relazione svolta al Convegno di studio sul tema: « Regioni, programmazione e Comunità europee », con particolare riferimento al settore agricolo, Siena, 22-24 febbraio 1973.

La relazione svolta sul medesimo tema dal prof. Emilio Romagnoli verrà pubblicata sul prossimo numero.

Le conclusioni del Convegno sono pubblicate a pag. 576.

un quadro di norme internazionali, costituzionali o di principio già certo e determinato, la terza limitazione discende invece da una valutazione prevalentemente politica del Parlamento ed involge una indagine di merito successiva alla emanazione della legge regionale.

D'altra parte la competenza amministrativa delle Regioni in materia di agricoltura e foreste, e conseguentemente in materia di riforme delle strutture agricole, pur non trovando espressamente alcun limite nelle norme costituzionali lo incontra invece nell'art. 17 della legge 16 maggio 1970 n. 281 che, in sede di provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, ha fissato il principio secondo cui anche nelle materie in cui si esprime l'autonomia delle Regioni viene riconosciuto allo Stato un potere di « indirizzo e di coordinamento » giustificato soprattutto al fine di garantire un orientamento unitario nell'attuazione del programma di sviluppo economico nazionale e nell'applicazione delle norme internazionali. Tuttavia questa riserva di competenza amministrativa dello Stato che, secondo l'art. 17 citato della legge n. 281 doveva limitarsi alla mera funzione di « indirizzo e di coordinamento » è stata notevolmente ampliata — specie per quanto attiene alla applicazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie — dal D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 attraverso il quale il governo ha esercitato la delega per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste.

Infatti l'art. 4 lettera *b*) del D.P.R. n. 11 del 1971 estende la competenza amministrativa degli organi statali ben oltre la funzione di indirizzo e di coordinamento per investire la diretta applicazione di regolamenti, direttive ed altri atti della Comunità economica europea concernenti non solo la politica dei prezzi e dei mercati ed il commercio dei prodotti agricoli, ma anche gli *interventi sulle strutture agricole.*

Una attribuzione di funzioni amministrative delle Regioni nel campo della applicazione delle norme comunitarie relative alle strutture agricole è prevista solo come competenza non propria, ma delegata dallo Stato e limitata al semplice potere di proposta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei programmi regionali di intervento (art. 13 lettera *a*). Ed anche questa attività deve svolgersi in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale ed entro termini perentori — previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi — scaduti i quali si realizza il potere sostitutivo diretto dell'Amministrazione statale (penultimo ed ultimo comma dell'art. 13).

2. Da questa sommaria esposizione del nostro sistema normativo emergono le gravi difficoltà che dovranno essere affrontate e superate nell'applicazione delle tre direttive comunitarie sulla riforma delle strutture agricole.

Balza subito evidente la grave sperequazione di competenza esistente tra poteri legislativi e poteri amministrativi attribuiti allo Stato e alle Regioni.

La natura di direttiva, anziché di regolamento delle norme comunitarie in esame, comporta, come è noto, che destinatari diretti dei precetti siano gli Stati membri e non i cittadini degli Stati medesimi, anche se, come è stato precisato dalla sentenza del 17 dicembre 1970 n. 33 della Corte di giustizia delle Comunità, pure dalle direttive possono nascere interessi legittimi e persino diritti soggettivi di privati nei confronti dei singoli Stati da farsi valere però esclusivamente davanti ai giudici nazionali competenti.

Ma una volta accertato che destinatari delle direttive comunitarie sono gli Stati membri occorre poi ricercare per ciascuno Stato quali sono gli organi legislativi e amministrativi competenti alla loro applicazione in base all'ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato.

Ne discende che per quanto riguarda l'Italia non si potrebbe contestare in linea generale di principio in carenze di leggi quadro specifiche dello Stato, il potere di ciascuna Regione di emanare leggi regionali di immediata e diretta applicazione delle direttive comunitarie nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Queste leggi potrebbero essere censurate sotto il profilo politico e di merito dal Parlamento solo ove si assumesse l'esistenza di un contrasto con l'interesse dello Stato o con quello di altre Regioni sotto il profilo, ad esempio, di una grave disarmonia con le finalità e gli obiettivi della programmazione economica nazionale. In sostanza, si può affermare in linea di principio che — secondo il nostro ordinamento interno costituzionale — una legge dello Stato per l'applicazione delle direttive comunitarie sulle strutture agricole può considerarsi sotto più di un profilo opportuno ed utile, ma non è in senso assoluto e sotto il profilo strettamente giuridico-costituzionale necessaria.

Una sommatoria di leggi regionali operanti ciascuna nell'ambito dei principi fondamentali delle leggi dello Stato esistenti in agricoltura potrebbe in ipotesi essere idonea a rappresentare la risposta dell'Italia alle direttive comunitarie.

3. Affermato questo, si deve però aggiungere subito che tale discorso è di per sé astrattamente teorico ed anzi volutamente

paradossale se puntualmente riferito alle tre direttive comunitarie oggetto del nostro esame.

In realtà, tenuto conto in concreto delle importanti novità introdotte dalle direttive comunitarie e dallo stato dei principi fondamentali ricavabili dalla legislazione agraria vigente in materia di strutture sembra difficile — per non dire impossibile — che una Regione possa, nell'ambito di questi principi, emanare leggi di applicazione delle direttive comunitarie.

Dalle direttive comunitarie nasce infatti non un semplice problema di adeguamento, ma un problema di *cambiamento* dei principi fondamentali di legislazione sulle strutture agricole. E questo cambiamento dei principi non può avvenire altro che per legge nazionale.

Si può, quindi, giungere alla seguente conclusione. È lecito affermare in linea di principio che, sulla base del nostro ordinamento costituzionale, le leggi regionali possono adeguarsi direttamente, nella materia di competenza regionale, alle direttive comunitarie, anche senza una formale recezione delle direttive stesse da parte di una legge nazionale. Tuttavia, tutte le volte che le direttive comunitarie comportino, per essere applicate, sostanziali modificazioni dei principi fondamentali risultanti dalle leggi dello Stato si pone la esigenza di una legge nazionale quadro di modificazione dei principi allo scopo di consentire alle leggi regionali la libera e sicura applicazione delle direttive comunitarie. È un caso sostanzialmente analogo a quello che si pone — anche per la giurisprudenza, costituzionale in relazione alle cosiddette leggi di grande riforma. Le Regioni a statuto ordinario trovano un limite — anche se non espressamente indicato dalla Costituzione — ad emanare leggi di grande riforma nelle materie di loro competenza, proprio perché l'emanazione di queste leggi comporta una modificazione dei principi fondamentali quali risultano dalle leggi dello Stato.

E solo una legge dello Stato può espressamente modificare i principi fondamentali esistenti.

Da questa conclusione emerge allora una conseguenza altrettanto evidente. L'applicazione delle direttive comunitarie in esame — proprio perché comportano modificazioni sostanziali ai principi fondamentali della legislazione italiana — richiedono l'emanazione di una legge quadro dello Stato e cioè di una legge di principi che tuttavia — nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione — lasci intatta la competenza legislativa delle Regioni alle quali solo spetta la normativa di dettaglio.

In altri termini, la legge nazionale non può esaurire l'appli-

cazione per via legislativa delle direttive comunitarie. Essa deve limitarsi ad essere legge di principi, anzi di modificazione di principi, ferma restando la competenza legislativa delle singole Regioni.

4. Si tratta ora di vedere in quali punti le direttive comunitarie in esame richiedono la recezione di principi nuovi e la conseguente modificazione di principi contenuti nella vigente legislazione nazionale.

Le direttive comunitarie richiedono innanzi tutto che la concentrazione degli incentivi, e cioè degli aiuti in conto interessi o in conto capitale, si realizzi sulle « aziende agricole in grado di svilupparsi ». Si supera così, ad un tempo, sia il principio che sta alla base del credito agrario di miglioramento, fondato ancora sulle garanzie reali del credito agrario, sia il principio del favore alla proprietà contadina per orientarsi verso quelle unità di produzione indicate da Mansholt nel suo « Memorandum », capaci di garantire un equo reddito e di assicurare ai lavoratori condizioni soddisfacenti. E questo superamento si realizza sul concetto di capacità imprenditiva risultante dalla verifica di alcuni elementi di carattere soggettivo e oggettivo. Sono elementi di carattere soggettivo: l'esercizio prevalente o, come le direttive dicono, « a titolo principale » dell'attività produttiva agricola, sia perché l'attività agricola rappresenta la fonte principale di reddito dell'imprenditore, sia perché il tempo dedicato all'attività agricola è nettamente superiore al tempo impiegato in qualsiasi altra attività produttiva. Sono elementi di carattere oggettivo la tenuta della contabilità aziendale (che fino ad ora era richiesta solo per le imprese commerciali) nonché la volontà di fare progredire l'impresa attraverso la elaborazione di un piano di sviluppo aziendale.

Altro principio innovatore è la corresponsione di una indennità annua agli imprenditori agricoli di età compresa tra i 55 e i 65 anni che cessino l'attività agricola e consentano nello stesso tempo che la superficie agricola resa disponibile dalla cessazione di attività venga per la maggior parte affittata o comunque destinata ad ampliare le unità produttive degli agricoltori rimasti in attività ovvero destinata all'imboschimento o ad altri impieghi sociali. Si viene ad adottare così uno strumento che nello stesso tempo regola l'esodo dalle campagne e favorisce, fuori dai vecchi principi della ricomposizione fondiaria, la ricostituzione di unità produttive efficienti sui terreni abbandonati.

Terzo principio innovatore è la diffusione di servizi di informazione socio-economica a favore degli agricoltori allo scopo di

consentire ad essi anche attraverso appositi corsi di migliorare le proprie cognizioni e criteri di orientamento professionale.

5. La recezione con legge nazionale di questi principi innovatori rispetto alla vigente legislazione agraria italiana è — a nostro avviso — condizione necessaria perché le singole leggi regionali possano applicare le direttive comunitarie, adattandole alle esigenze delle singole zone e stabilendo, in relazione ad esse, incentivi differenziati.

Naturalmente la estensione e la reale portata della legge nazionale di recezione delle direttive comunitarie dipendono da valutazioni esclusivamente di politica legislativa. Il legislatore italiano si trova a dover inquadrare i principi comunitari nel contesto di una problematica di riforme di strutture agricole aperto all'interno del Paese. Esistono indubbiamente punti di contatto e di raccordo innanzi tutto con la disciplina dei contratti agrari. Si tratta di vedere come gli indennizzi per incoraggiare la cessazione dell'attività agricola e gli incentivi per l'ammodernamento delle aziende agricole in grado di svilupparsi possano incidere sulla struttura del contratto di affitto o possano aprire la strada ai provvedimenti di trasformazione della mezzadria in affitto. Inoltre l'applicazione della direttiva n. 159 relativa all'ammodernamento dell'azienda agricola apre la strada alla soluzione del dibattuto problema dell'albo professionale degli agricoltori, nonché a quello della formazione dei piani aziendali in conformità di piani zonali agricoli e della loro efficacia giuridica ai fini della riforma del credito agrario e del passaggio dalle garanzie reali alle garanzie professionali e aziendali dell'imprenditore. D'altra parte la direttiva n. 161 concernente la informazione socio-economica e la qualificazione professionale degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, nonché i problemi che nascono dall'orientamento dei piani di sviluppo dell'impresa e degli organismi incaricati di dar seguito alle domande e di approvare i piani (art. 7 Direttiva n. 189) o dalle valutazioni dei requisiti possedenti per ottenere l'indennità di cessazione di attività agricola e della destinazione produttiva delle terre liberate (artt. 3 e 5 Direttiva n. 160), fanno riemergere l'esigenza di una moderna disciplina degli Enti di sviluppo. In altri termini, una legge nazionale che sia innovatrice di principi sulle strutture agrarie in conformità delle direttive comunitarie non può non incidere in via diretta o indiretta su altri problemi di riforma di struttura agraria tuttora aperta, come appunto quelli degli albi degli agricoltori, dei contratti agrari, del credito agrario, degli Enti di sviluppo agricolo e della loro disciplina.

Qualunque però sia l'ampiezza e la portata della legge nazionale, si deve comunque tener conto che essa non può in ogni caso esaurire l'applicazione delle direttive comunitarie.

Tutte le direttive in esame insistono in modo particolare nel richiedere provvedimenti di attuazione da parte degli Stati membri, adottabili nel tempo e distinti o differenziati secondo le zone.

Esaurita la normativa di principio che è di competenza propria della legge nazionale, deve essere dato quindi adeguato spazio alla legge regionale per la normativa di concreta applicazione in relazione alle esigeenze di provvedimenti distinti come tipo di intervento e differenziati come volume di incentivo finanziario in relazione alle varie zone.

E le diverse leggi regionali, nella misura in cui esprimono una normativa nell'ambito e nei limiti previsti dalla Costituzione, hanno la stessa efficacia formale delle leggi nazionali e concorrono a formare insieme ad esse la manifestazione di volontà giuridica e politica richiesta allo Stato italiano dalle direttive comunitarie.

6. Il discorso diventa più delicato e più complesso quando, dalla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in ordine all'applicazione delle direttive comunitarie, si passa all'esame della ripartizione delle competenze amministrative.

Sulla base della vigente normativa, che disciplina le funzioni amministrative delle Regioni a statuto ordinario, bisognerebbe dedurre che in materia di applicazione di direttiva comunitaria, concernenti interventi sulle strutture agricole, le Regioni non hanno alcuna competenza amministrativa diretta, ma solo una competenza amministrativa delegata dal Ministero dell'Agricoltura nei limiti di una proposta di programma da esprimere secondo direttive e termini perentori.

Pertanto, mentre non si può negare una potestà legislativa delle Regioni per applicare le direttive comunitarie, sia pure entro il quadro dei principi fissati dalla legge nazionale, sembrerebbe negata dal nostro sistema una corrispondente potestà amministrativa. Si giungerebbe così all'assurda conclusione che le Regioni hanno i poteri per emanare leggi applicative delle direttive comunitarie, ma non hanno i poteri propri per compiere i conseguenti atti amministrativi, riservati tutti in linea di principio alla competenza degli organi statali ai sensi dell'art. 5 lettera *b*) del decreto delegato n. 11 del 1972 sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste.

A tale evidente e per certi aspetti incredibile squilibrio tra i poteri legislativi e i poteri amministrativi delle Regioni in materia

delegate dalle norme comunitarie si giunge attraverso l'esame della normativa vigente. Perché, mentre da un lato le direttive comunitarie rappresentano, analogamente ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato semplici limiti e non impedimenti assoluti all'attività legislativa delle Regioni, dall'altro l'art. 4 lettera *b*) del decreto delegato sul trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni in materia di agricoltura e foreste esclude in modo tassativo una competenza amministrativa delle Regioni nell'applicazione delle direttive comunitarie sugli interventi sulle strutture agricole.

In tal modo viene violato — a mio avviso — nella lettera e nella sua stessa *ratio* l'art. 118 della Costituzione.

Infatti da tale articolo si ricava la preoccupazione del legislatore costituente di fare coincidere le funzioni amministrative con le potestà legislative e di escludere in ogni caso che le funzioni amministrative possano avere un'ampiezza inferiore ai poteri legislativi. Ed in realtà anche quando — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione — le leggi della Repubblica demandino alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione, non vi è dubbio che spettano senza eccezione alcuna alla Regione anche le conseguenti funzioni amministrative.

Viceversa è espressamente previsto che le Regioni possono avere una competenza amministrativa più ampia delle potestà legislative tutte le volte che lo Stato — ai sensi del secondo comma dell'art. 118 — deleghi con legge alla Regione l'esercizio di *altre funzioni* amministrative.

7. È facile ricostruire l'*iter* legislativo per cui, attraverso successive interpretazioni della norma costituzionale, si è giunti alla fine ad un risultato palesemente contraddittorio con le norme costituzionali stesse. L'art. 17 della legge sulla finanza regionale, riservando allo Stato le funzioni amministrative relative all'indirizzo e al coordinamento delle attività delle Regioni, ha ritenuto di mantenere un parallelismo tra funzioni amministrative e potestà legislative. Ha ritenuto in sostanza il legislatore ordinario che, come la prima parte dell'art. 117 della Costituzione riservava alle leggi dello Stato di stabilire i principi fondamentali per ogni singola materia di competenza regionale, così analogamente potesse riservarsi alla Amministrazione centrale un potere di indirizzo e di coordinamento rispetto alla attività amministrativa delle Regioni.

Una tale interpretazione ha formato oggetto di critica fondata soprattutto su due argomenti di un certo rilievo. Il primo argomento è che il legislatore ordinario ha voluto introdurre un pa-

rallelismo tra i « principi fondamentali » legislativi e « i poteri di indirizzo a coordinamento » amministrativo non previsto dalla Costituzione. Il secondo argomento, che esprime forse la ragione per la quale il costituente non ritenne opportuno introdurre il parallelismo tra principi legislativi fondamentali e poteri amministrativi di indirizzo e di coordinamento, è che ai « principi fondamentali » delle leggi dello Stato non corrisponde alcuna attività amministrativa, ma solo un indirizzo per l'attività legislativa delle Regioni. Tuttavia, nonostante il peso innegabile di questi argomenti, non mi sembra che la riserva allo Stato delle funzioni amministrative di indirizzo e di coordinamento possa senz'altro configurare un vizio di illegittimità costituzionale. In realtà, se correttamente intesa, la funzione di indirizzo e di coordinamento non si dovrebbe esprimere in attività amministrative in senso stretto, ma piuttosto in attività normative della Pubblica Amministrazione della stessa natura dei regolamenti. Se non che, a sua volta il Governo in sede di decreti delegati per il trasferimento delle funzioni amministrative, ha dato una interpretazione così estensiva dei poteri di indirizzo e di coordinamento, da integrare gli estremi di una competenza amministrativa ripartita tra Stato e Regioni.

In tal modo l'equilibrio del sistema è stato rotto sino a giungere per alcuni casi limite, come è quello dell'applicazione delle direttive comunitarie, a dover rilevare l'esistenza di una competenza amministrativa più ristretta e più condizionata della stessa competenza legislativa, in palese contrasto con l'architettura costituzionale.

8. Giunti a questo punto, indipendentemente dal problema sempre proponibile della legittimità costituzionale di alcune norme dei decreti delegati sul trasferimento delle funzioni, si pone invece un altro e diverso problema, quello cioè di vedere come in sede interpretativa e applicativa concreta sia possibile riportare in equilibrio il sistema in modo tale da ricondurlo ad un rapporto di conformità formale e sostanziale con le norme costituzionali.

Innanzi tutto non avrei esitazione a sostenere che se alle Regioni — come non mi pare dubitabile — rimane, per applicare le direttive comunitarie, una potestà legislativa autonoma — sia pure nell'ambito delle leggi di principio nazionali — non può negarsi in ogni caso la corrispondente potestà amministrativa. Non è infatti ammissibile in base ai principi generali dell'ordinamento prima ancora che in base ai principi costituzionali, che organi statali possano essere chiamati ad attuare leggi regionali.

Né mi sembra di poter condividere l'opinione da qualche par-

te espressa secondo cui le direttive comunitarie, siccome hanno per destinatari gli Stati membri, solo dagli Stati membri possono essere applicate in via legislativa ed amministrativa. Mi pare infatti che questa teoria confonda il problema della partecipazione degli Stati membri al processo di formazione della volontà normativa comunitaria con il problema dell'applicazione delle norme comunitarie. Ed in realtà non vi può essere dubbio che la legittimazione a mantenere i rapporti comunitari e a rappresentare in essi il Paese spetti fondamentalmente al Governo; anche se ciò non toglie, ai fini puramente interni l'esistenza di un dovere di consultazione e di partecipazione delle Regioni i cui interessi vitali vengono messi in gioco dalle decisioni comunitarie. Ma una volta prese le decisioni e stabilita la normativa, i poteri di applicazione spettano agli organi competenti secondo l'ordinamento interno dello Stato italiano.

Certo, le responsabilità per gli eventuali inadempimenti agli obblighi internazionali ricadono sullo Stato e non sulle singole Regioni, ma è appunto per questo che l'Amministrazione centrale è dotata degli appositi poteri di indirizzo e di coordinamento. Ma indirizzo e coordinamento implicano un'attività promozionale e di verifica di competenze attribuite a soggetti diversi e non possono essere interpretate come integrale sostituzione ad esse nei poteri amministrativi.

Pertanto l'art. 4 lettera *b*) del decreto delegato sul trasferimento delle funzioni amministrative, per poter essere inquadrato nel sistema costituzionale, deve essere interpretato nel senso che la competenza degli organi statali in applicazione delle direttive comunitarie per gli interventi sulle strutture agricole riguarda essenzialmente i poteri di indirizzo e di coordinamento. Non si può infatti impedire alla Regione che dia applicazione spontanea alle direttive comunitarie con legge propria, emanata nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, di dare anche esecuzione alle sue leggi mediante i conseguenti atti amministrativi.

Una diversa interpretazione che fosse data soprattutto con riferimento alle direttive comunitarie oggetto del nostro esame, bloccherebbe l'attività amministrativa delle Regioni rispetto ad ogni tipo di intervento sulle strutture agricole, giacché in modo diretto o indiretto tutti gli interventi sulle strutture agricole formano oggetto della politica comunitaria ed allora per questa via verrebbe compressa o mortificata ogni autonomia legislativa e amministrativa della Regione.

L'U.N.C.E.M. PER LA PRIMA « RELAZIONE SULLA SITUAZIONE AMBIENTALE DEL PAESE »

Osservazioni sui dati forniti dai Comuni montani piemontesi

Franco Bertoglio

È in preparazione la prima « Relazione sulla situazione ambientale del Paese » che sarà presentata in un'apposita « Conferenza nazionale ad Urbino dal 28 giugno al 2 luglio prossimi.

La Conferenza si svolgerà sotto gli auspici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i lavori preparatori sono coordinati dal Ministro della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

A tale iniziativa collaborano le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Università e tutti gli Enti pubblici e privati interessati.

L'UNCEM, data l'importanza anche economica che la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale ha per i territori montani, partecipa con impegno a tale lavoro sia fornendo degli studi monografici che saranno presentati alla Conferenza, sia collaborando alla raccolta dei dati e delle informazioni utili alla Relazione, presso i Comuni montani.

Pubblichiamo la relazione del geom. Franco Bertoglio, Segretario della Delegazione regionale UNCEM piemontese, sui questionari compilati dai Sindaci dei Comuni montani della regione.

Queste osservazioni si riferiscono ai prospetti pervenuti a tutt'oggi, la cui entità risulta dal seguente riepilogo:

Provincia	Comuni montani della provincia	Comuni che hanno risposto	
		Complessivamente	Di cui parzialmente montani o montani art. 14
ALESSANDRIA	35	17	8
CUNEO	143	81	17
NOVARA	76	28	—
TORINO	144	57	9
VERCELLI	86	43	11
Totale	484	226	45

Abbiamo voluto indicare la quantità dei Comuni parzialmente montani o montani in base all'art. 14 perché — in genere — si tratta di Comuni situati a fondo valle, con vere e proprie zone di pianura, con fenomeni di industrializzazione o residenziali piú marcati (si pensi ai « parzialmente montani » nelle immediate vicinanze di Torino) i cui dati statistici possono notevolmente alterare quelli globali della zona, specie se la loro incidenza è alta come nel caso di Alessandria (8 su 17).

Sarebbe forse bene, nell'impostare l'elaborazione meccanografica dei dati raccolti con l'indagine, tenere distinti quelli di questi comuni da quelli della montagna vera e propria, anche perché si è avuto modo di notare che i dati forniti dai Comuni si riferiscono all'intero territorio comunale anche nel caso di parziale classificazione montana, con un ulteriore aggravio, quindi, degli inconvenienti prima segnalati.

Si pensi ad esempio al fatto che Biella è parzialmente montano, e come quindi i dati di Biella città potrebbero alterare — se ad essi sommati — quelli complessivi relativi alla montagna biellese.

Infine, dall'esame dei prospetti pervenuti, si può notare come in genere le risposte siano attendibili per quanto riguarda popolazione, case abbandonate, terre abbandonate, posti letto in alberghi e campeggi, impianti di risalita e rifugi. Molto meno per le altre voci, sia per le difficoltà denunciate da molti nel reperire alcuni dati (esempio: movimento turistico) sia per le diverse interpretazioni che sono state date ad alcune richieste (esempio: numero dei vani residenziali e turistici) da molti non comprese.

La difficoltà di reperimento dei dati ha pure indotto molti compilatori a trascurare altre informazioni, come quelle relative alle strade, per cui — se si dovesse prestar fede completa a quanto indicato nei prospetti — diversi Comuni risulterebbero assolutamente privi di qualsiasi tipo di strada.

Per la migliore comprensione dei dati riportiamo a pagina 533 il testo del questionario inviato dall'UNCEM nazionale a tutti i Comuni montani.

Premesso quanto sopra, abbiamo comunque provveduto a sommare i dati pervenuti dai Comuni di ogni provincia piemontese, ottenendo i seguenti risultati provinciali:

A) PROVINCIA DI ALESSANDRIA

(Dati relativi a 17 Comuni, di cui 8 parzialmente montani o montani in base all'art. 14)

1) *Abitanti*

		1961	1971	Differenza
In centri urbani	n.	12.238	10.610	— 1.628
In case sparse	n.	5.187	4.081	— 1.106
Totale	n.	17.425	14.691	— 2.734

2) *Case abbandonate*

		1961	1971	Differenza
Case abbandonate	n.	316	600	+ 284
Vani	n.	1.250	2.210	+ 960

Delle 600 case abbandonate, 455, pari al 76 % sono case rurali.

3) *Abbandono di colture e pascoli*

		1961	1971	Differenza
Aree agricole	Ha	3.971	5.933	+ 1.692
Pascoli	Ha	2.422	3.687	+ 1.265
Totale	Ha	6.393	9.620	+ 2.957

4) *Movimento turistico*

		Arrivi	Presenze
Nel 1961	n.	7.155	18.531
Nel 1971	n.	8.819	29.870
Differenza	n.	+ 1.664	+ 11.339

Rispetto alle « stagioni », i dati del 1971 risultano cosí suddivisi:

	Arrivi	Presenze
Periodo novembre-marzo	234	699
Periodo aprile-ottobre	8.585	29.171
Totale	8.819	29.870

5) *Insediamenti turistici e residenziali nel* 1971

Vani in totale	n.	21.530 (+ 5.501 rispetto al '61)
Posti letto in alberghi	n.	945 (+ 359 rispetto al '61)
Posti letto in campeggi, colonie, rifugi	n.	250 (+ 180 rispetto al '61)
Impianti di risalita	n.	— (idem nel 1961)
Rifugi	n.	10 (idem nel 1961)
Piani di valorizzazione	n.	1

6) *Zone vincolate*

a) Vincolo paesistico	Ha	29
b) Usi civici	Ha	843
c) Servitú militari	Ha	750
d) Alienazioni o concessioni	Ha	—

7) *Stato dell'ambiente naturale*

Queste le risposte sulla situazione:

— Migliorata molto	n.	2
— Migliorata poco	n.	2
— Stazionaria	n.	8
— Deteriorata leggermente	n.	2
— Deteriorata notevolmente	n.	3
Totale Comuni	n.	17

B) PROVINCIA DI CUNEO

(Dati relativi a 81 Comuni, di cui 17 parzialmente montani o montani in base all'art. 14)

1) *Abitanti*

		1961	1971	Differenza
In centri urbani	n.	71.167	69.484	— 1.683
In case sparse	n.	47.320	38.355	— 8.965
Totale	n.	118.487	107.839	— 10.648

2) *Case abbandonate*

		1961	1971	Differenza
Case abbandonate	n.	4.283	6.015	+ 1.732
Vani	n.	13.452	19.272	+ 5.820

Delle 6.015 case abbandonate, 5.070, pari all'84 %, sono case rurali.

3) *Abbandono di colture e pascoli*

		1961	1971	Differenza
Aree agricole	Ha	26.973	26.609	— 364
Pascoli	Ha	19.476	21.765	+ 2.289
Totale	Ha	46.449	48.374	+ 1.925

4) *Movimento turistico*

		Arrivi	Presenze
Nel 1961	n.	44.812	328.035
Nel 1971	n.	95.599	801.732
Differenza	n.	+ 50.787	+ 473.697

Rispetto alle « stagioni », i dati del 1971 risultano cosí suddivisi:

	Arrivi	Presenze
Periodo novembre-marzo	23.433	108.902
Periodo aprile-ottobre	72.166	692.830
Totale	95.599	801.732

5) *Insediamenti turistici e residenziali nel* 1971

Vani in totale	n. 94.594	(+ 10.908 rispetto al '61)
Posti letto in alberghi	n. 8.159	(+ 1.663 rispetto al '61)
Posti letto in campeggi, colonie, rifugi	n. 3.595	(+ 1.553 rispetto al '61)
Impianti di risalita	n. 77	(+ 58 rispetto al '61)
Rifugi	n. 26	(+ 9 rispetto al '61)
Piani di valorizzazione	n. 12	

6) *Zone vincolate*

a) Vincolo paesistico	Ha	3.715
b) Usi civici	Ha	5.926
c) Servitú militari	Ha	5
d) Alienazioni o concessioni	Ha	501

7) *Stato dell'ambiente naturale*

Queste le risposte sulla situazione:

— Migliorata molto	n.	7
— Migliorata poco	n.	9
— Stazionaria	n.	35
— Deteriorata leggermente	n.	23
— Deteriorata notevolmente	n.	7
Totale Comuni	n.	81

C) PROVINCIA DI NOVARA

(Dati relativi a 28 Comuni, tutti interamente classificati montani)

1) *Abitanti*

		1961	1971	Differenza
In centri urbani	n.	53.602	50.289	— 3.313
In case sparse	n.	1.381	1.326	— 55
Totale	n.	54.983	51.615	— 3.368

2) *Case abbandonate*

		1961	1971	Differenza
Case abbandonate	n.	750	870	+ 120
Vani	n.	2.952	3.458	+ 506

Delle 870 case abbandonate, 478, pari al 55 %, sono case rurali.

3) *Abbandono di colture e pascoli*

		1961	1971	Differenza
Aree agricole	Ha	6.763	7.458	+ 695
Pascoli	Ha	6.685	8.771	+ 2.086
Totale	Ha	13.448	16.229	+ 2.781

4) *Movimento turistico*

		Arrivi	Presenze
Nel 1961	n.	66.157	296.096
Nel 1971	n.	79.471	433.105
Differenza	n.	+ 13.314	+ 137.009

Rispetto alle « stagioni », i dati del 1971 risultano cosí suddivisi:

	Arrivi	Presenze
Periodo novembre-marzo	25.512	68.955
Periodo aprile-ottobre	53.959	364.150
Totale	79.471	433.105

5) *Insediamenti turistici e residenziali nel* 1971

Vani in totale	n.	46.505	(+ 4.555 rispetto al '61)
Posti letto in alberghi	n.	2.977	(+ 628 rispetto al '61)
Posti letto in campeggi, colonie, rifugi	n.	847	(+ 122 rispetto al '61)
Impianti di risalita	n.	9	(+ 8 rispetto al '61)
Rifugi	n.	13	(+ 6 rispetto al '61)
Piani di valorizzazione	n.	6	

6) *Zone vincolate*

a) Vincolo paesistico	Ha	1.245
b) Usi civici	Ha	16.517
c) Servitú militari	Ha	—
d) Alienazioni o concessioni	Ha	—

7) *Stato dell'ambiente naturale*

Queste le risposte sulla situazione:

— Migliorata molto	n.	2
— Migliorata poco	n.	9
— Stazionaria	n.	10
— Deteriorata leggermente	n.	3
— Deteriorata notevolmente	n.	4
Totale Comuni	n.	28

D) PROVINCIA DI TORINO

(Dati relativi a 57 Comuni, di cui 9 parzialmente montani o montani in base all'art. 14)

1) *Abitanti*

		1961	1971	Differenza
In centri urbani	n.	75.427	70.840	— 4.587
In case sparse	n.	18.587	18.103	— 484
Totale	n.	94.014	88.943	— 5.071

2) *Case abbandonate*

		1961	1971	Differenza
Case abbandonate	n.	2.513	3.840	+ 1.327
Vani	n.	7.518	12.223	+ 4.705

Delle 3.840 case abbandonate, 3.430, pari all'89 % sono case rurali.

3) *Abbandono di colture e pascoli*

		1961	1971	Differenza
Aree agricole	Ha	19.552	16.503	— 3.049
Pascoli	Ha	17.486	19.041	+ 1.555
Totale	Ha	37.038	35.544	— 1.494

4) *Movimento turistico*

		Arrivi	Presenze
Nel 1961	n.	55.012	254.196
Nel 1971	n.	77.309	333.315
Differenza	n.	+ 22.297	+ 79.119

Rispetto alle « stagioni », i dati del 1971 risultano cosí suddivisi:

	Arrivi	Presenze
Periodo novembre-marzo	24.010	133.285
Periodo aprile-ottobre	53.299	200.030
Totale	77.309	333.315

5) *Insediamenti turistici e residenziali nel* 1971

Vani in totale	n.	104.210 (+ 21.637 rispetto al '61)
Posti letto in alberghi	n.	4.684 (+ 632 rispetto al '61)
Posti letto in campeggi, colonie, rifugi	n.	3.102 (+ 862 rispetto al '61)
Impianti di risalita	n.	54 (+ 26 rispetto al '61)
Rifugi	n.	11 (+ 1 rispetto al '61)
Piani di valorizzazione	n.	3

6) *Zone vincolate*

a) Vincolo paesistico	Ha	3.084
b) Usi civici	Ha	3.434
c) Servitú militari	Ha	1.192
d) Alienazioni o concessioni	Ha	3.622

7) *Stato dell'ambiente naturale*

Queste le risposte sulla situazione:

— Migliorata molto	n.	4
— Migliorata poco	n.	7
— Stazionaria	n.	29
— Deteriorata leggermente	n.	12
— Deteriorata notevolmente	n.	5
Totale Comuni	n.	57

E) PROVINCIA DI VERCELLI

(Dati relativi a 43 Comuni, di cui 11 parzialmente montani o montani in base all'art. 14)

1) *Abitanti*

		1961	1971	Differenza	
In centri urbani	n.	86.232	86.287	+	55
In case sparse	n.	7.082	6.329	—	753
Totale	n.	93.314	92.616	—	698

2) *Case abbandonate*

		1961	1971	Differenza
Case abbandonate	n.	1.645	2.602	+ 957
Vani	n.	6.778	10.755	+ 3.977

Delle 2.602 case abbandonate, 870, pari al 33 %, sono case rurali.

3) *Abbandono di colture e pascoli*

		1961	1971	Differenza
Aree agricole	Ha	3.632	4.367	+ 735
Pascoli	Ha	3.976	4.710	+ 734
Totale	Ha	7.608	9.077	+ 1.469

4) *Movimento turistico*

		Arrivi	Presenze
Nel 1961	n.	12.079	116.743
Nel 1971	n.	18.742	165.188
Differenza	n.	+ 6.663	+ 48.445

Rispetto alle « stagioni », i dati del 1971 risultano cosí suddivisi:

	Arrivi	Presenze
Periodo novembre-marzo	3.429	32.630
Periodo aprile-ottobre	15.313	132.558
Totale	18.742	165.188

5) *Insediamenti turistici e residenziali nel* 1971

Vani in totale	n.	85.138	(+ 17.201 rispetto al '61)
Posti letto in alberghi	n.	1.732	(+ 467 rispetto al '61)
Posti letto in campeggi, colonie, rifugi	n.	670	(+ 135 rispetto al '61)
Impianti di risalita	n.	2	(+ 1 rispetto al '61)
Rifugi	n.	2	(+ 1 rispetto al '61)
Piani di valorizzazione	n.	1	

6) *Zone vincolate*

a) Vincolo paesistico	Ha	840
b) Usi civici	Ha	1.065
c) Servitú militari	Ha	347
d) Alienazioni o concessioni	Ha	—

7) *Stato dell'ambiente naturale*

Queste le risposte sulla situazione:

— Migliorata molto	n.	2
— Migliorata poco	n.	6
— Stazionaria	n.	17
— Deteriorata leggermente	n.	12
— Deteriorata notevolmente	n.	6
Totale Comuni	n.	43

RIEPILOGO REGIONALE

Questi dati provinciali permettono di ricavare il seguente riepilogo regionale che — ricordiamo — si riferisce a soli 226 Comuni (di cui 45 parzialmente montani o montani in base all'art. 14), rispetto ai 484 classificati interamente o parzialmente montani in Piemonte:

1) *Abitanti*

		1961	1971	Differenza
In centri urbani	n.	298.666	287.510	— 11.156
In case sparse	n.	79.557	68.194	— 11.363
Totale	n.	378.223	355.704	— 22.519

2) *Case abbandonate*

		1961	1971	Differenza
Case abbandonate	n.	9.507	13.927	+ 4.420
Vani	n.	31.950	47.918	+ 15.968

Delle 13.927 case abbandonate, 10.303, pari all'84 %, sono case rurali.

3) *Abbandono di colture e pascoli*

		1961	1971	Differenza
Aree agricole	Ha	60.891	60.870	— 21
Pascoli	Ha	50.045	57.974	+ 7.929
Totale	Ha	110.936	118.844	+ 7.908

4) *Movimento turistico*

		Arrivi	Presenze
Nel 1961	n.	185.215	1.013.601
Nel 1971	n.	279.940	1.763.210
Differenza	n.	+ 94.725	+ 749.609

Rispetto alle « stagioni », i dati del 1971 risultano cosí suddivisi:

	Arrivi	Presenze
Periodo novembre-marzo	76.618	344.471
Periodo aprile-ottobre	203.322	1.418.739
Totale	279.940	1.763.210

5) *Insediamenti turistici e residenziali nel* 1971

Vani in totale	n.	351.977 (+ 59.802 rispetto al '61)
Posti letto in alberghi	n.	18.497 (+ 3.749 rispetto al '61)
Posti letto in campeggi, colonie, rifugi	n.	8.464 (+ 2.852 rispetto al '61)
Impianti di risalita	n.	152 (+ 93 rispetto al '61)
Rifugi	n.	62 (+ 17 rispetto al '61)
Piani di valorizzazione	n.	23

6) *Zone vincolate*

a) Vincolo paesistico	Ha	8.913
b) Usi civici	Ha	27.785
c) Servitú militari	Ha	2.294
d) Alienazioni o concessioni	Ha	4.123

7) *Stato dell'ambiente naturale*

Queste le risposte sulla situazione:

— Migliorata molto	n.	17
— Migliorata poco	n.	33
— Stazionaria	n.	99
— Deteriorata leggermente	n.	52
— Deteriorata notevolmente	n.	25
Totale Comuni	n.	226

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Tenendo presente quanto già abbiamo avuto occasione di dire nelle premesse circa l'attendibilità dei dati (che per di piú sono relativi a soli 226 Comuni su 484), riteniamo che dall'esame degli stessi a livello regionale si possano ancora formulare queste osservazioni.

1) *Abitanti*

Nei 10 anni dal 1961 al 1971 c'è stato un ulteriore spopolamento dell'8 % in sede regionale, con punte del 16 % ad Alessandria e del 9 % a Cuneo. Il fenomeno è invece minore a Novara (6 %), a Torino (5 %) e a Vercelli (0,7 %).

Questi dati globali farebbero quasi supporre una stabilizzazione del fenomeno di spopolamento: per comprendere come ciò sia valido solo a livelli comprensoriali bisogna osservare i dati dei singoli Comuni; si noterà allora che esiste all'interno di ogni « zona » montana una dinamica ben precisa: continua (a meno di eccezionali situazioni di sviluppo turistico) lo spopolamento dei Comuni situati ad alta quota, mentre si ripopolano quelli di fondo valle, ai margini della pianura.

Ad esempio, nella montagna Vercellese, che nel complesso denuncia un calo di popolazione quasi trascurabile (0,7 %), vi sono Comuni come Crosa, Rosazza e Cellio nei quali lo spopolamento è stato rispettivamente del 35 %, del 33 % e del 27 % di fronte a Comuni come Cossato e Vigliano la cui popolazione è invece aumentata nello stesso periodo del 25 %.

Sono fenomeni già noti di migrazione interna e di ritorno alla campagna da parte di cittadini, che trovano piena conferma nella indagine dell'UNCEM.

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione in centri o in case sparse, i dati raccolti indicano che quest'ultima è diminuita nell'intera regione del 14 %, con una punta del 19 % a Cuneo.

Anche in questo caso il discorso è relativo, poiché questi dati sono indubbiamente addolciti da un fenomeno esattamente inverso all'abbandono di case sparse ad alta quota: la costruzione di villette unifamiliari o, comunque, casi di espansione edilizia di tipo residenziali in paesi di fondo valle. Tipico l'esempio di Valdellatorre (Torino), dove, nel corso di alcuni anni, e in un clima di disordinata espansione, la costruzione di villette sparse ha fatto sí che la popolazione residente non nel centro abitato sia aumentata del 55 %.

L'esame attento dei dati Comune per Comune permette di valutare appieno il fenomeno, come già si è detto a proposito dello spopolamento: si noterà allora che nei Comuni che nel decennio hanno visto crescere la loro popolazione crescono anche i residenti in case sparse, cosa che permette di limitare al 14 % in meno il dato complessivo regionale relativo a tale tipo di popolamento, dato che sarebbe ben superiore se limitato ai soli Comuni d'alta quota.

Valga un esempio, da contrapporre a quello già fatto di Valdellatorre: a Coazze e Viú (Torino) come a Castelmagno e Monterosso Grana (Cuneo) la popolazione residente in case sparse è diminuita nel decennio di oltre il 50 %.

Ciò rafforza ancora di piú la nostra convinzione circa l'utilità di elaborare i dati dell'indagine separando i Comuni interamente montani da quelli parziali o classificati in base all'art. 14.

2) *Case abbandonate*

I dati raccolti si commentano da soli: in dieci anni il numero delle case abbandonate è cresciuto del 46 %, cosa che trova conferma nel conseguente aumento del numero dei vani che risultano inutilizzati: 49 % in piú rispetto al 1961.

Che le case rurali rappresentino nella regione l'84 % di quelle abbandonate ci sembra ovvio oltre che logico. Una situazione atipica si registra nel Vercellese, dove — stando ai prospetti pervenuti — su 2.602 case abbandonate solo 870 (33 %) sono da considerarsi rurali.

Nel complesso, comunque, ci sembra che l'alto numero di case abbandonate non faccia che confermare quanto abbiamo detto a proposito dello spopolamento e della distribuzione della popolazione montana.

3) *Abbandono di colture e pascoli*

Nel decennio — a livello regionale — le terre abbandonate ad incolto sono aumentate complessivamente del 7 %, dato che va però osservato nelle sue componenti: il fenomeno si è assestato (particolarmente nel Torinese e nel Cuneese) per quanto concerne l'abbandono di terreni a vocazione agricola, mentre continua progressivamente per quanto riguarda i pascoli.

Progredisce invece in entrambi i settori nel Novarese, nel Vercellese e nell'Alessandrino.

4-5) *Movimento turistico e insediamenti*

Com'era prevedibile, i dati raccolti confermano le impressioni maturate in questi anni: dal 1961 ad oggi le presenze di turisti nella montagna piemontese sono aumentate del 74 %.

Anche prevedibile il fatto che queste presenze per l'80 % si riferiscano al periodo estivo e solo per il 20 % a quello invernale, indicazione che sembra trovare conferma nel fatto che nei 226 Comuni che hanno partecipato all'indagine esistono solo 142 impianti di risalita.

C'è stato, sí, un certo miglioramento nelle attrezzature: detti impianti sono 93 in piú rispetto al 1961; 17 in piú anche i rifugi, mentre i posti letto negli alberghi sono cresciuti del 20 % e quelli in campeggi, colonie ecc. del 34 %.

Anche i vani a disposizione sono aumentati del 17 %, però su questo dato pesano le considerazioni che abbiamo espresso nelle premesse.

Ricordiamo ancora che il panorama è forzatamente incompleto, poiché si riferisce a soli 226 Comuni su 484 e, in questo campo, anche la sola assenza di un Comune può essere determinante. Si pensi al fatto che nel Torinese è compreso Sestriere, mentre mancano invece centri di sport invernali come Bardonecchia e Sauze d'Oulx i cui dati non sono pervenuti.

Da notare infine che sono stati segnalati solo 23 piani di valorizzazione, di cui parecchi ancora in fase di studio o di approvazione.

6) *Zone vincolate*

Il vincolo paesistico interessa — nel complesso dei 226 Comuni — ettari 8.913; nel territorio di questi Comuni gli usi civici coprono ancora 27.785 ettari e le servitú militari 2.294.

Scarse le alienazioni o concessioni di terreni: 4.123 ettari complessivi.

7) *Stato dell'ambiente naturale*

La domanda si prestava a interpretazioni notevolmente soggettive. Ha prevalso la linea moderata: la maggior parte (42 %) delle risposte pervenute indica infatti come stazionaria la situazione, o leggermente deteriorata (23 %), mentre il 15 % dei Comuni la ritiene migliorata di poco.

Poche sono le risposte di tipo « estremista »: solo il 7 % ritiene la situazione molto migliorata e solo l'11 % molto peggiorata.

* * *

Concludendo questo primo e sommario esame dei dati raccolti in Piemonte e pur tenendo conto delle riserve che abbiamo espresso sia in merito all'attendibilità dei dati sia alla parzialità degli stessi, ci sembra che le cifre risultanti confermino pienamente, con il conforto della statistica, alcune tendenze di fondo da tempo in atto nelle nostre valli e ne evidenzino nel contempo i particolari aspetti.

Testo del questionario

PRIMA « RELAZIONE SULLA SITUAZIONE AMBIENTALE DEL PAESE »

UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

INDAGINE PRESSO I COMUNI MONTANI

Comune di ..... (Provincia di .....)

1. *Popolazione*

1.1 Indicare la popolazione presente nel Comune:

n. di abitanti	1961	1971	differenza in + o in —
Centri urbani	.....	.....	.....
Case sparse	.....	.....	.....
Totale	.....	.....	.....

2. *Case abbandonate*

Indicare il numero (e se possibile i vani) delle case abbandonate:

	1961	1971	differenza in + o in —
Numero	.....	.....	.....
Vani	.....	.....	.....
Di cui case rurali (%)	.....	.....	.....
Totale	.....	.....	.....

3. *Abbandono di colture agricole e di pascoli*

Indicare la superficie dei territori del Comune già adibiti a colture agricole o pascoli e poi abbandonati ad incolto improduttivo:

	1961	1971	differenza in + o in —
Aree agricole in ettari	.....	.....	.....
Pascoli in ettari	.....	.....	.....
Totale	.....	.....	.....

4. *Movimento turistico*

Indicare il movimento turistico (n. arrivi e presenze) verificatosi nell'area del Comune, possibilmente distinto per mese, negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri:

	1961		1971		differenza in + o in —
	arrivi	presenze	arrivi	presenze	
gennaio	.....	.....	.....	.....	.....
febbraio	.....	.....	.....	.....	.....
marzo	.....	.....	.....	.....	.....
aprile	.....	.....	.....	.....	.....
maggio	.....	.....	.....	.....	.....
giugno	.....	.....	.....	.....	.....
luglio	.....	.....	.....	.....	.....
agosto	.....	.....	.....	.....	.....
settembre	.....	.....	.....	.....	.....
ottobre	.....	.....	.....	.....	.....
novembre	.....	.....	.....	.....	.....
dicembre	.....	.....	.....	.....	.....
Totale	.....	.....	.....	.....	.....

5. *Insediamenti residenziali e turistici*

5.1 Indicare il numero dei vani e dei posti letto degli insediamenti residenziali e turistici:

	1961	1971	differenza in + o in —
N. dei vani per i residenti	.....	.....	.....
Totale vani	.....	.....	.....
N. dei posti letto degli alberghi	.....	.....	.....
N. posti letto dei campeggi, colonie, rifugi	.....	.....	.....
Totale posti letto	.....	.....	.....

5.2 Indicare il numero degli impianti di risalita (ed eventualmente la lunghezza), il numero di rifugi o nuove costruzioni sorte in alta montagna (ed eventualmente la cubatura), lo sviluppo stradale (strade statali, provinciali, comunali):

	1961	1971	differenza in + o in —
Impianti di risalita:			
— numero	.....	.....	.....
— lunghezza in km	.....	.....	.....
Rifugi:			
— numero	.....	.....	.....
— cubatura	.....	.....	.....
Strade nel territorio comunale in km:			
— comunali	.....	.....	.....
— provinciali	.....	.....	.....
— statali	.....	.....	.....

5.3 Indicare quanti piani di valorizzazione turistica sono stati adottati o approvati nel Comune (specificando l'anno di riferimento):

.....

.....

.....

.....

.....

6. *Zone del Comune vincolate*

6.1 Indicare la superficie del Comune che al 1972 è soggetta a:

— vincolo paesistico ettari .....
— usi civici ettari .....
— servitù militari ettari .....

(indicare possibilmente le zone su carta a scala adeguata)

6.2 Indicare, se possibile, la superficie delle aree già vincolate ed ora alienate o date in concessione:

.....

.....

.....

.....

.....

7. *Stato dell'ambiente naturale*

A Suo avviso la situazione ambientale nel Suo Comune:

è andata deteriorandosi { ☐ notevolmente / ☐ leggermente }

è rimasta stazionaria ☐

è migliorata { ☐ molto / ☐ poco }

Data .....

IL SINDACO

.....

L'AZIONE DELL'ANCI PER I COMUNI DEFICITARI

I problemi connessi all'applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 651, relativo alla istituzione del fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei Comuni e delle Provincie, hanno formato oggetto di attenta valutazione da parte del Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, cui ha partecipato anche il Presidente dell'UNCEM.

Il Consiglio nazionale dell'ANCI si è riunito a Roma, in Campidoglio, il 16 febbraio, il 3 aprile e il 21 aprile per discutere sull'argomento.

Nella seduta del 16 febbraio, dopo una relazione del Sindaco di Roma, on. Darida, il Consiglio nazionale aveva approvato un documento critico sulla legge istitutiva del fondo di risanamento dei bilanci, chiedendone una revisione e comunque una interpretazione che non fosse lesiva delle autonomie locali, evitando l'attribuzione al Consiglio di amministrazione dell'istituendo fondo di poteri vincolanti analoghi a quelli già esercitati dalla Commissione centrale per la finanza locale.

Nello stesso ordine del giorno, il Consiglio nazionale dell'ANCI chiedeva di affrontare con provvedimenti immediati sia il risanamento dei bilanci, sia l'eliminazione dell'indebitamento pregresso dei Comuni. Il Consiglio nazionale condizionava la designazione dei propri rappresentanti in seno al Comitato del fondo (nel quale i rappresentanti degli Enti locali sono in maggioranza) a precise garanzie sulle iniziative per il consolidamento di tutto il debito comunale e provinciale

esistente, in unica soluzione di mutuo garantita dallo Stato a lunga scadenza e a tasso agevolato.

Nella successiva seduta del 3 aprile il Consiglio nazionale, presenti anche Sindaci e Assessori alle finanze dei maggiori Comuni, ha nuovamente approfondito il tema del consolidamento del debito comunale e provinciale, esaminando ed approvando una bozza di proposta di legge sull'argomento.

Il Consiglio nazionale aveva concluso i lavori chiedendo nuovamente un incontro con il Governo per accertare la disponibilità del fondo per il piano di risanamento, prima di provvedere alla nomina dei rappresentanti dei Comuni e delle Provincie in seno al Comitato di amministrazione del fondo, e per illustrare al Governo la proposta di legge per il consolidamento del debito arretrato.

Nella seduta del 21 aprile, al fine di interrompere il termine del 30 aprile fissato dal Decreto ministeriale per la presentazione delle domande di ammissione al fondo, il Consiglio nazionale ha deliberato di invitare i Sindaci dei Comuni deficitari a presentare una semplice istanza diretta al Ministero delle Finanze, riservando a tempi successivi l'elaborazione del piano di risanamento.

Il Consiglio nazionale ha nuovamente ribadito le precedenti affermazioni per attuare il consolidamento generale della situazione debitoria dei Comuni; per chiedere di conoscere l'entità del fondo per l'intero quadriennio; per chiedere il riconoscimento del carattere di entrata straordinaria dell'erogazione del fondo in attesa del nuovo assetto della Finanza locale; per comprendere l'intero disavanzo delle Aziende municipalizzate di trasporto nel disavanzo da riconoscere ai Comuni e alle Provincie e, infine, per impegnare il Comitato di amministrazione del fondo « ad adottare parametri obiettivi e certi di riparto validi per l'intero quadriennio, senza interventi di merito sulle previsioni dei disavanzi che risulteranno da una spesa programmata e socialmente finalizzata ».

RIUNITO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'UNIONE DELLE PROVINCE ITALIANE

« Un ruolo attivo e di partecipazione nella elaborazione dei provvedimenti che riguardano gli Enti locali e, in modo particolare le Province », è stato rivendicato dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, Violenzio Ziantoni, nella relazione svolta al consiglio direttivo della unione riunitasi a Roma il 22 marzo.

Nella sua relazione Ziantoni, dopo aver ricordato che l'impegno di fondo dell'Unione in questi ultimi anni si è incentrato particolarmente sui problemi dell'auspicata riforma delle autonomie locali e su quello, strettamente connesso, della riforma della finanza locale, ha sottolineato come alla base di quell'impegno, vi fosse la volontà di « battersi con ogni energia perché le Amministrazioni provinciali ritrovassero in un mutato assetto istituzionale una nuova fisionomia nel loro operare ».

Ziantoni ha sostenuto a tale proposito che in ordine alle varie proposte di riforma in materia di Enti locali alcuni risultati possono considerarsi acquisiti. « Ad esempio — ha detto — ci pare che si cominci a delineare con sufficiente precisione il volto nuovo della Provincia, ente intermedio a carattere generale, che centra il suo ruolo sull'assetto del territorio e la elaborazione del piano di sviluppo economico.

« Quando il quadro sarà completo — ha aggiunto — e il Consiglio direttivo si sarà pronunciato su di esso, è nostra intenzione sottoporlo al Governo e al Parlamento, chiedendo che alcuni nostri rappresentanti partecipino alla redazione del testo del progetto (che sarà probabilmente di iniziativa governativa), nonché l'impegno dei capigruppo parlamentari a consultarci nel corso della discussione in Parlamento del medesimo progetto di legge ».

Sul piano delle azioni particolari intese a salvaguardare la posizione delle Amministrazioni provinciali, Ziantoni ha indicato quella legata alla « complessa ed aggrovigliata vicenda rappresentata dalla elaborazione e dalla approvazione della riforma tributaria ».

« Ci siamo trovati di fronte — ha detto il presidente dell'UPI — ad un progetto di legge che ignorando le esigenze e le necessità degli Enti locali, e in particolare delle Amministrazioni provinciali, faceva quasi presagire un orientamento volto, se non alla loro soppressione, certo ad un loro ridimensionamento, persino al di là degli angusti limiti entro i quali ne circoscrive l'azione la legislazione vigente. Il risultato al quale siamo riusciti a pervenire — ha sottolineato Ziantoni — anche se non compiutamente soddisfacente, è comunque tale da consentirci di guardare al futuro con un certo ottimismo: sono stati infatti conseguiti entrambi gli obiettivi che ci eravamo proposti: non pregiudicare la funzione delle province attraverso l'asfissia finanzia-

ria e non compromettere i lineamenti di una riforma della finanza locale attraverso il congelamento della situazione esistente ».

Per quanto riguarda l'assetto attuale della finanza locale, Ziantoni ha sostenuto la necessità di una sua « radicale ristrutturazione, alla quale si può e si deve arrivare con determinazione e chiarezza di idee ». Il presidente dell'UPI si è quindi occupato della riforma sanitaria in connessione al ruolo che in essa avranno le Province, ricordando che l'UPI ha avviato uno studio particolare sugli ospedali psichiatrici.

Sostenuto che le Province devono essere sempre piú organismi politici, Ziantoni ha rilevato che « non vi sarebbe nulla di peggio che concepire l'UPI in chiave parasindacale, come una associazione, cioè, tutta tesa a difendere l'orticello delle attuali competenze provinciali, ben magro oggi in verità, e a cercare di accrescerlo nella prospettiva di difendere e di aumentare il proprio potere ».

Affermato che sarebbe facile cedere a tentazioni corporativistiche che mortificherebbero l'Unione, Ziantoni ha concluso ribadendo l'esigenza che l'UPI sia « un organismo di natura politica, portavoce delle Amministrazioni provinciali ed interprete, presso il Parlamento ed il Governo, dei loro desideri, delle loro proposte e dei loro punti di vista ».

PROGETTO DI LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDA SULLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

La Giunta Regionale della Lombardia, su proposta dell'Assessore agli Enti locali Adalberto Cangi ha deciso di presentare al Consiglio il seguente progetto di legge sulle circoscrizioni comunali.

Il progetto è già stato favorevolmente esaminato in commissione e passa ora all'esame del Consiglio regionale.

Pubblichiamo il testo del progetto di legge preceduto dalla relazione che l'accompagna.

RELAZIONE

1. La predisposizione di norme sulle circoscrizioni comunali volte a disciplinare la costituzione di nuovi comuni, la fusione di piú comuni, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, ripropone la questione — non certo di facile soluzione — della inadeguatezza di gran parte delle attuali circoscrizioni territoriali dei comuni per la soluzione di molteplici problemi economici, sociali e amministrativi.

Guardando la realtà della Regione lombarda e ripensando a quanto da anni si dibatte in tema di funzionalità della gestione amministrativa, non è pensabile una normativa « neutra » che trascuri questa realtà; ma, pur senza pretendere di affrontare quei problemi di ristrutturazione organico-funzionale che sono legati ad una radicale riforma della vigente legislazione statale e che vanno oltre i limiti della legge regionale sulle circoscrizioni comunali, appare possibile, già in questa sede, contribuire ad avviare un processo che, nel rispetto pieno delle autonomie territoriali costituzionalmente garantite, porti ad un assetto degli ordinamenti locali piú consono alle nuove esigenze di governo.

Se è vero, da una parte, che la ricerca della dimensione ottimale delle forme di governo locale e la conseguente ristrutturazione degli enti esistenti implica una politica legislativa, statale e regionale, che incida sul modo di essere del governo locale, non si deve, d'altra parte, dimenticare che a questo processo trasformatore è essenziale il concorso degli stessi enti interessati.

Si vuole cioè escludere che la crisi che travaglia l'assetto degli enti locali possa essere affrontata e risolta autoritativamente mediante la predisposizione e l'imposizione di nuove strutture organizzatorie; si ritiene invece che si debbano promuovere, anche mediante opportune incentivazioni, nuove dimensioni e nuove forme di organizzazione volute per libera elezione degli stessi enti interessati, che diventano quindi protagonisti della revisione delle forme del proprio autogoverno.

Quanto evidenziato ci consente di indicare gli obiettivi propri di una legge regionale sulle circoscrizioni comunali.

Risulta cioè evidente che i procedimenti diretti all'istituzione di nuovi comuni e alla variazione delle circoscrizioni comunali devono ispirarsi all'esigenza del piú assoluto rispetto dell'autonomia degli enti interessati sulla base della considerazione — di pregnante significato politico — che la costituzione di nuovi comuni o il mutamento attinente al loro territorio può risolversi in un ampliamento sostanziale della capacità di partecipazione del cittadino.

Ma dal discorso sopra premesso discende anche un secondo e non meno rilevante effetto: la capacità di partecipare del cittadino e la possibilità di un suo effettivo concorso al governo della comunità di cui è membro risultano effettivamente garantiti se la creazione di nuovi enti o i mutamenti del loro assetto contribuiscono a dotare gli ordinamenti locali di dimensioni sempre piú funzionali rispetto alle loro esigenze di governo. Sarebbe illusorio pensare che si possano risolvere in un accrescimento della capacità partecipativa del cittadino quelle innovazioni all'assetto degli enti locali che incidessero negativamente sulla funzionalità degli stessi.

Anche la legislazione in materia di circoscrizioni comunali può contribuire a creare i presupposti per una politica legislativa diretta

alla previsione di aree ottimali di operatività stimolando l'associazione fra piú centri per la fornitura dei servizi globali di base.

Il progetto di legge che segue non può dunque risolversi esclusivamente nella predisposizione di una normativa diretta a disciplinare i procedimenti relativi alla materia delle circoscrizioni comunali, ma deve anche contribuire ad avviare un processo di ristrutturazione degli enti locali creando i presupposti perché le nuove occasioni di partecipazione e la ricerca delle dimensioni ottimali di questi enti concrescano parallelamente.

2. Il discorso condotto al punto precedente ha guidato la stesura del progetto. La dimostrazione di questa affermazione potrà essere meglio evidenziata dalla successiva analisi dei singoli articoli.

Non si può fare a meno però di richiamare espressamente alcuni dati che caratterizzano, nel senso sopraddetto, il progetto:

a) le norme relative alla fusione tra comuni (art. 3) nel prevedere che, in relazione a particolari esigenze, la legge regionale possa disporre la fusione di due o piú comuni o l'incorporazione di un comune in un altro, esige che la stessa predisponga opportune garanzie di partecipazione delle popolazioni dei comuni di origine e prevede l'assegnazione di contributi regionali per la riorganizzazione dei servizi.

Le norme che disciplinano la costituzione di nuclei abitati in Comuni (art. 4) prevedono poi che la relativa legge istitutiva incentivi, con opportuni contributi, l'esplicazione in forma associata di una o piú funzioni e che le modalità di gestione dell'associazione siano determinate dal Consiglio Regionale previa intesa con i comuni interessati.

Analoga disposizione è poi contenuta nell'art. 5 con riferimento alla variazione delle circoscrizioni.

Appare dunque evidente che quando si procede alla fusione dei Comuni si ha particolare cura di valorizzare l'apporto che i comuni di origine possono dare all'organizzazione del nuovo ente e di rafforzare l'autonomia finanziaria dello stesso.

Quanto alle possibili forme associative conseguenti alla costituzione di nuclei abitati in comune o alla variazione di circoscrizioni comunali, esse appaiono del tutto facoltative ma incentivate da opportuni contributi e governate da norme formate con il concorso determinante degli enti interessati.

In ambedue le ipotesi sembra del tutto rispettata la duplice esigenza di cui si diceva sopra: quella di contribuire da una parte a creare forme di governo piú razionali e dall'altra a far sí che questo processo si svolga nel pieno rispetto dell'autonomia degli enti.

b) Nel progetto di legge si prevede poi una concreta utilizzazione della delega (art. 118 Costituzione e art. 67 Statuto) agli enti territoriali minori.

Non soltanto sono delegate alle province le funzioni in materia di circoscrizioni comunali che non siano da riservarsi, per dettato costituzionale, alla legge regionale (artt. 13 e 14), ma è delegata alle stesse la disciplina dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e alla modificazione delle circoscrizioni comunali; disciplina che deve ispirarsi ai criteri espressamente indicati dal progetto in ossequio al dettato dell'art. 69 dello Statuto.

Anche sotto questo profilo il progetto qui proposto dimostra di voler favorire una partecipazione effettiva degli enti locali alla loro stessa trasformazione all'interno di un quadro organico determinato dalla Regione nell'esercizio delle sue piú tipiche funzioni di indirizzo.

c) Il ruolo effettivo che gli enti territoriali minori sono chiamati a svolgere risulta anche da una serie di altre disposizioni, al di là del referendum consultivo previsto dall'art. 133 della Costituzione e dall'art. 65 dello Statuto cui devono essere sottoposti i progetti di legge istitutivi di nuovi comuni o modificativi delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali; esso è previsto dalla Costituzione e doverosa ne è l'utilizzazione. A questo proposito è semmai da osservare che la dizione costituzionale « sentite le popolazioni interessate » si è voluta intendere, dal progetto (art. 10, 2° comma), esclusivamente nel senso di consultazione diretta delle popolazioni, escludendo cosí a priori, mediante una tale statuizione, la possibilità di ricorso ad altre forme sostitutive di consultazione (ad es. l'acquisizione del parere espresso dai Consigli comunali rappresentativi delle popolazioni interessate) ancorché costituzionalmente ammissibili secondo autorevoli indirizzi dottrinali.

L'interpretazione del progetto è rivolta, ancora una volta, a rendere effettivo il processo di partecipazione che qualifica l'instaurazione dell'ordinamento regionale.

Ma a parte queste considerazioni sul referendum consultivo, è ad altri dati di valorizzazione delle autonomie locali che si intende qui fare riferimento; se ne citano puntualmente due.

Risulta innanzitutto degna di nota la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 8 del progetto, secondo la quale i Consigli comunali interessati all'adozione di una legge per la istituzione di nuovi comuni o per la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni possono chiedere alla Giunta Regionale di proporre il relativo progetto di legge se essi non siano legittimati ad esercitare direttamente l'iniziativa legislativa a norma dell'art. 56 dello Statuto.

La norma si fonda sull'esigenza di non escludere completamente dal momento dell'iniziativa i comuni che non abbiano i requisiti « quantitativi » di cui alla sopra citata disposizione statutaria. Ed è da ritenere che sulla Giunta Regionale gravi l'obbligo politico all'esercizio dell'iniziativa legislativa quando essa sia richiesta dai Consigli comunali interessati; per questa via si aprono nuove forme di partecipazione dei comuni ai processi che interessano la loro struttura am-

pliando — ma non contraddicendo — l'ambito di esplicazione degli istituti di partecipazione previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

In secondo luogo — e in questo medesimo spirito — deve essere notato anche il contenuto dell'art. 9 che prevede che sui progetti di legge di istituzione di nuovi comuni i Consigli provinciali e i Consigli comunali interessati esprimano un parere di merito.

d) Infine merita ricordare che l'incentivazione a porre in essere forme associate di gestione di una o piú funzioni in relazione alla salvaguardia di esigenze determinate implica che, già in sede di esame preliminare dei progetti di legge di cui all'art. 133, si valuti attentamente, in relazione alla concreta fattispecie, come possano essere salvaguardate le esigenze di funzionalità e coordinate con le garanzie di partecipazione.

A questo proposito è previsto (art. 11) che i progetti di legge di cui sopra siano trasmessi, dopo essere stati sottoposti a referendum, alla competente Commissione consiliare che dovrà formulare eventuali proposte integrative in relazione alla salvaguardia delle esigenze di cui si è detto (art. 3, 2° comma; art. 4, 2° comma; art. 5, 2° comma).

In relazione a tale disposizione si osserva che, in sede preliminare di esame del progetto, si riserva alla Commissione consiliare, organo rappresentativo di tutte le forze pubbliche, la cura e la salvaguardia di esigenze che costituiscono, come si può arguire dai dibattiti politici che si sono svolti in seno a tutte le forze, elementi caratterizzanti le distinte ma convergenti volontà politiche. Né, sempre a questo proposito, si può fare a meno di notare che, in sede di dibattito nella commissione consiliare, la salvaguardia delle esigenze di funzionalità connesse con la modificazione degli enti territoriali possa essere oggetto di audizione delle forze sociali interessate in ottemperanza, del resto, ai principi di partecipazione che ispirano lo Statuto della Regione lombarda.

3. L'art. 117 della Costituzione prevede tra le materie oggetto di competenza legislativa della Regione le circoscrizioni comunali e l'art. 133 prevede che l'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali siano opera della legge regionale.

La Costituzione assegna dunque alla Regione, per effetto dell'art. 117, la competenza a dettare una disciplina *generale* sulla materia e, nell'ambito dei principi in essa contenuti, l'ulteriore competenza, mediante legge, ad istituire nuovi comuni e a modificarne le circoscrizioni e le denominazioni.

Questo secondo tipo di competenza legislativa implica che sia stata necessariamente emanata la normativa generale che funge ad un tempo da presupposto e da limite per l'esercizio dell'ulteriore competenza. La legislazione generale funge da presupposto della stessa validità delle successive leggi regionali, perché la Costituzione esige che la materia delle circoscrizioni comunali sia oggetto di disciplina ge-

nerale anche allo scopo di salvaguardare le garanzie tradizionalmente connesse ai caratteri della generalità e dell'astrattezza propri dell'attività legislativa. Tale legislazione generale funge anche da limite ai successivi provvedimenti legislativi di cui all'art. 133 nel senso che questi ultimi si debbano mantenere nell'ambito delle disposizioni della legge generale alla quale il legislatore regionale si potrà sottrarre soltanto con una espressa manifestazione di volontà diretta a derogarvi; è forse anche da ritenere che simile manifestazione di volontà non potrebbe essere contenuta in una legge istitutiva di un nuovo comune o modificativa di circoscrizioni e di denominazioni comunali, bensí dovrebbe trovar luogo in un provvedimento legislativo che abbia i medesimi caratteri di generalità della normativa cui intende derogare.

La necessità di una legislazione generale sulla materia, che faccia — come si è detto — da presupposto ai successivi provvedimenti legislativi e la necessità, in relazione a questi ultimi, per il legislatore di mantenersi nell'ambito delle disposizioni della legislazione regionale è argomentabile tanto dalla dottrina, che ha prestato attenzione alla figura della legge-provvedimento, quanto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha affermato la necessità di una legislazione regionale su detta materia cui devono conformarsi i successivi provvedimenti concreti.

Bisogna osservare comunque che, in relazione al progetto qui allegato, la rilevanza della normativa generale è particolarmente significativa in relazione alla salvaguardia delle esigenze richiamate agli artt. 3, 4 e 5 di cui si è piú volte discorso.

Se si tiene però presente che le forme associative dirette alla loro salvaguardia risultano, in linea di massima, facoltative, il problema dei rapporti tra la legislazione generale e le singole leggi di cui all'art. 133 non risulta avere nel nostro caso rilevanza particolare.

4. Passando poi all'esame puntuale della normativa, si può rilevare come col Titolo I vengano posti i tre principi cardine della legge:

L'*art.* 1, indicando l'ambito di applicazione della legge, la quale in sostanza ricomprende tutta la materia trasferita alla Regione col D.P.R. 14-1-1972 n. 1, riconduce i futuri interventi e del legislatore e della autorità amministrativa a canoni comportamentali ben precisi.

L'*art.* 2 dispone col 1° comma, in applicazione dell'art. 133 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto, la necessità dello strumento legislativo per l'istituzione di nuovi comuni, la variazione delle denominazioni e delle circoscrizioni comunali, mentre col secondo, in armonia con l'art. 118 della Costituzione e con l'art. 69 dello Statuto, prevede la delega alle province dell'attività amministrativa connessa con l'applicazione delle leggi regionali previste al 1° comma e necessaria per la determinazione e la denominazione delle frazioni e delle borgate, per la variazione dei capoluoghi, per la determinazione e la

rettifica dei confini ed infine per l'esercizio di ogni altra funzione in materia di circoscrizioni comunali.

Il Titolo II disciplina il settore della materia coperta dalla riserva costituzionale di legge:

L'*art.* 3 prevede che possa essere disposta la fusione tra comuni o l'incorporazione di un comune in un altro soprattutto in relazione alle esigenze di razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale, di gestione economica dei servizi, di organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi stessi, secondo le linee programmatiche regionali e comprensoriali ed infine di sufficienza funzionale dei mezzi finanziari.

Per incentivare, nella prospettiva di formazione di dimensioni comunali consone agli standards economici delle funzioni locali, le libere fusioni di comuni, la legge potrà prevedere la concessione di contributi finalizzati appunto alla riorganizzazione dei servizi.

L'*art.* 4 disciplina l'ipotesi contraria e cioè quella della costituzione di nuovi comuni, prevede la erigibilità in comune delle entità amministrative, frazioni o borgate, di popolazione non inferiore a 3.000 abitanti ed aventi, per condizioni geografiche, urbanistiche e di sviluppo socio-economico, caratteristiche di autonoma individualità ed omogeneità.

La legge regionale istitutiva del nuovo comune prevederà idonee forme di incentivazione alla gestione in forma associata, anche con i comuni contermini, di una o piú funzioni, tutte le volte che ciò risultasse utile per il comune di origine o per quello di nuova istituzione in relazione alla esplicazione di attribuzioni proprie o di quelle delegate. E ciò all'ovvio fine di correggere a livello funzionale le eventuali disarmonie che le necessità di rappresentatività politica e di interessi dovessero rendere necessarie a livello istituzionale.

L'*art.* 5 regola la variazione delle circoscrizioni comunali. Le condizioni cui la norma sottopone la possibilità di distacco da un comune e di aggregazione ad un altro di parte del territorio o di nuclei abitati sono la razionalizzazione urbanistica — si pensi ad esempio ad un comune che non disponga del territorio per lo sviluppo del verde o per la allocazione di servizi sociali — e la organizzazione e distribuzione programmata dei servizi.

La legge di variazione delle circoscrizioni, nei casi in cui si determinassero situazioni di diseconomicità dei servizi o di insufficienza di mezzi finanziari nel comune diminuito del territorio o di nuclei abitati, disporrà la concessione di contributi regionali per l'esplicazione delle funzioni municipali in forma associata con comuni contermini.

L'*art.* 6 disciplina poi le ipotesi nelle quali, per ragioni di ordine diverso, storiche, culturali, turistiche, ecc., la legge regionale può disporre la variazione della denominazione e dei simboli distintivi di un comune.

L'*art.* 7 infine prevede, in linea con le disposizioni della legge statale, che, nei casi di costituzione di nuovi comuni o di modifiche circoscrizionali importanti variazioni del corpo elettorale, si provvederà al rinnovo dei Consigli comunali.

Il Titolo III disciplina le procedure approvative delle leggi di fusioni, di modificazioni delle circoscrizioni, di variazioni delle denominazioni e di istituzione di nuovi comuni.

Gli *artt.* 8 *e seguenti* sono applicazione della scelta di politica normativa di dare il massimo spazio alle iniziative locali e la piú significativa rilevanza alle valutazioni espresse dalle popolazioni interessate.

Quanto all'iniziativa legislativa (art. 8) è infatti previsto che oltre ai soggetti statutariamente abilitati possono farsi promotori di iniziative normative di Giunta anche i Consigli comunali interessati. Sulle proposte di legge di istituzione di nuove entità municipali e di variazione delle circoscrizioni comunali dovrà essere assunto il parere consultivo della provincia e dei comuni (art. 9), non tanto per aggravare il procedimento formativo, quanto piuttosto per acquisire le valutazioni, oltre che degli enti direttamente interessati (i comuni) anche dell'ente (la provincia) che la legge regionale vuole preporre alle funzioni operative del settore; si prescinde però da tale parere ove non si provveda a formularlo entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Le proposte di legge verranno, in attuazione dei precetti costituzionali e statutari, sottoposte al referendum consultivo delle popolazioni interessate che sono individuate dall'art. 10.

Dopo l'acquisizione della volontà popolare, le proposte di legge saranno esaminate dalla competente commissione consiliare, al fine di integrare il progetto con eventuali proposte atte a garantire da un lato la funzionalità e la socialità delle operazioni progettate e dall'altro il decentramento decisionale e strumentale (art. 11). E ciò al fine di consentire alla Regione il massimo rispetto della volontà popolare di rappresentatività istituzionale, ma con la garanzia della effettiva efficienza delle funzioni locali da svolgersi, ove se ne dia la necessità, in forma associata fra i comuni contermini mediante consorzi plurifunzionali di base ed altre consimili strutture.

Il Consiglio Regionale infine deciderà sulle predette proposte.

Il Titolo IV infine dispone in ordine a tutta l'attività afferente le circoscrizioni comunali e non costituzionalmente coperta dalla riserva di legge. Tutta questa materia, la disciplina dei rapporti susseguenti alle modificazioni circoscrizionali o alle istituzioni di nuovi comuni (art. 12), la variazione dei capoluoghi, la determinazione delle frazioni e la modificazione delle denominazioni delle frazioni e delle borgate (art. 13), la determinazione e la rettifica dei confini (art. 14), le separazioni patrimoniali di beni frazionali (art. 15), è affidata per delega alle province territorialmente competenti. Per quanto partico-

larmente concerne la determinazione e la rettifica di confini pare superfluo precisare che i relativi provvedimenti non possono che riferirsi a Comuni appartenenti alla stessa provincia, atteso che in caso diverso si determinerebbero variazioni nelle circoscrizioni provinciali, materia questa riservata alla competenza statale.

In omaggio al disposto dell'art. 69 dello statuto, il progetto di legge pone i criteri direttivi cui le province dovranno attenersi nella esplicazione dell'attività amministrativa concernente le singole fattispecie normativamente previste.

Le disposizioni deleganti, pur tracciando un preciso quadro entro il quale le province dovranno operare, lasciano all'ente locale intermedio tra la Regione ed i Comuni un vasto campo di discrezionale apprezzamento, al fine di rimettere al livello istituzionale piú vicino alle realtà locali la disciplina amministrativa della materia non coperta dalla riserva di legge.

Il Titolo V contiene norme transitorie necessarie perché, in difetto di una legge regionale sul referendum, possano trovare applicazione le norme che ne presuppongono la disciplina (art. 17).

La normativa di questo titolo si richiama sostanzialmente al T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25). A proposito delle norme contenute nell'art. 23 si osservi che si è ritenuto di disciplinare diversamente la costituzione dell'ufficio centrale in relazione alle popolazioni interessate al referendum.

L'*art.* 24 attribuisce al Consiglio Regionale il potere di convalidare il risultato che dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'*art.* 26 prevede che l'onere finanziario per lo svolgimento del referendum gravi sul bilancio regionale e rinvia alla legislazione vigente per la determinazione dei compensi ai componenti dei seggi elettorali.

DISEGNO DI LEGGE SULLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1. - *Ambito di applicazione.* — La presente legge regola in via generale l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali ed ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali.

Art. 2. - *Competenze legislative ed amministrative.* — L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle denominazioni e delle circoscrizioni comunali sono effettuate mediante legge regionale, secondo il disposto dell'art. 133 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto, nella osservanza di quanto stabilito dalla presente legge.

La determinazione e la denominazione delle frazioni e delle borgate, la variazione dei capoluoghi, la determinazione e la rettifica di confini nonché gli altri provvedimenti in materia di circoscrizioni comunali sono adottate dalla Provincia territorialmente competente su delega della Regione, nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

TITOLO II
Istituzione di nuovi Comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali

Art. 3. - *Fusione tra Comuni.* — Con legge regionale, sentiti i Consigli comunali interessati, possono essere disposte la fusione di due o piú Comuni in un nuovo Comune o l'incorporazione di un Comune in un altro con particolare riferimento alle esigenze di:

a) razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale, redazione di piani zonali e comunque di interventi di piano;

b) gestione economica dei servizi;

c) organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, secondo i programmi regionali e/o comprensoriali;

d) sufficienza dei mezzi finanziari.

La legge istitutiva determinerà l'assegnazione di eventuali contributi, previsti dall'art. 73 dello Statuto, per la riorganizzazione dei servizi a seguito della fusione.

Art. 4. - *Costituzione di nuclei abitati in comune.* — Un nucleo abitato, o un complesso di nuclei di un Comune, i quali abbiano una popolazione non inferiore a tremila abitanti e presentino per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato urbano, dello sviluppo socio-economico propri caratteri di individualità e di omogeneità possono essere costituiti in Comune con legge della Regione.

La legge regionale potrà disporre l'assegnazione di contributi, a norma dell'art. 73 dello Statuto, per l'esplicazione in forma associata da parte del Comune d'origine e di quello di nuova istituzione, anche con altri Comuni contermini, di una o piú funzioni, con particolare riferimento alle esigenze indicate dall'articolo precedente.

Art. 5. - *Mutamento delle circoscrizioni.* — La legge regionale può disporre che una parte del territorio o uno o piú nuclei abitati siano distaccati dai Comuni cui appartengono ed aggregati ad altri contermini, nell'ambito della medesima Provincia, con particolare riferimento alle esigenze della pianificazione territoriale e di una razionale organizzazione dei servizi.

Qualora per effetto del distacco nel Comune di origine vengano meno le condizioni di una organizzazione economica dei servizi e di sufficienza dei mezzi finanziari, la legge di variazione potrà determinare l'assegnazione di contributi per l'esplicazione, in forma associata, anche con altri Comuni contermini, di una o piú funzioni.

Art. 6. - *Mutamento delle denominazioni.* — Ove ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche la legge re-

gionale può disporre la variazione delle denominazioni e dei simboli distintivi dei Comuni.

Art. 7. - *Rinnovo dei Consigli comunali.* — Dopo l'entrata in vigore di leggi regionali di istituzione di nuovi Comuni o di modificazione di circoscrizioni che implichino variazioni del corpo elettorale, sono rinnovati i Consigli comunali interessati nei modi previsti dalle leggi vigenti.

TITOLO III
Norme procedurali

Art. 8. - *Iniziativa legislativa.* — L'iniziativa legislativa per la istituzione di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti è esercitata nelle forme previste dallo Statuto.

Ove manchino dei requisiti necessari per esercitare l'iniziativa legislativa a norma dell'art. 56 dello Statuto, i Consigli comunali interessati all'adozione di una delle misure previste dal comma precedente possono farne richiesta alla Giunta Regionale, con delibera a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuno di essi, al fine della presentazione della proposta di legge da parte della Giunta stessa.

Art. 9. - *Pareri dei Consigli provinciali e comunali.* — I progetti di legge previsti dai precedenti artt. 3, 4, 5 e 6 ritualmente presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sono trasmessi entro cinque giorni al Consiglio Provinciale, territorialmente competente, ed ai Consigli comunali interessati per la formulazione, entro sessanta giorni dalla ricezione, di un parere di merito.

Trascorso inutilmente il termine indicato, si prescinde dai pareri di cui al precedente comma.

Art. 10. - *Referendum consultivo.* — Trascorsi i 60 giorni di cui al precedente articolo, il Presidente del Consiglio Regionale trasmette il progetto di legge al Presidente della Giunta Regionale, che indice entro 90 giorni dalla ricezione il referendum consultivo di cui al secondo comma dell'art. 133 della Costituzione ed al secondo comma dell'art. 65 dello Statuto.

Il referendum è indetto tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di cui si prevede la fusione o del Comune di cui si prevede l'incorporazione o il mutamento della denominazione ovvero fra gli elettori residenti nei nuclei abitati di cui si prevede l'erezione in nuovo Comune o nelle parti di Comuni di cui si prevede il distacco per l'aggregazione ad altro Comune.

Qualora sia interessata al referendum solo una parte di Comune, il Presidente della Giunta Regionale determina le sezioni elettorali interessate alla consultazione ovvero le parti territoriali delle sezioni elettorali interessate alla consultazione.

Le modalità di svolgimento, di accertamento, di proclamazione e

di pubblicazione dei risultati del referendum sono disciplinate dalla legge regionale sul referendum.

Art. 11. - *Esame della Commissione consiliare.* — Il progetto di legge sottoposto al referendum di cui all'articolo precedente è trasmesso, a cura dell'ufficio di presidenza del Consiglio, alla competente Commissione consiliare.

Sul progetto di legge il Consiglio Regionale delibera nei modi previsti dall'art. 40 dello Statuto.

TITOLO IV
Deleghe alle Province

Art. 12. - *Successione nei rapporti.* — I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni od alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio.

Le Province esercitano la delega con l'osservanza dei seguenti criteri:

— nella ipotesi di cui all'art. 3 della presente legge il Comune risultante dalla fusione o il Comune incorporante subentra in tutte le posizioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo agli enti originari;

— nelle ipotesi di cui agli artt. 4 e 5, il Comune di nuova istituzione o, rispettivamente, il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratti al Comune di origine. È altresí trasferita — a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio — al Comune di nuova istituzione o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite. I regolamenti, i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei Comuni di origine restano in vigore sino a quando non provveda espressamente il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

Comunque entro otto mesi dalla determinazione della nuova circoscrizione si dovrà procedere alla adozione di apposito strumento urbanistico riferito alla nuova situazione politico-amministrativa ed esteso all'intero territorio.

Art. 13. - *Variazione del capoluogo e modificazione delle denominazioni delle frazioni e delle borgate.* — La Provincia competente per territorio è delegata a disporre la variazione dei capoluoghi comunali, su richiesta motivata, che rifletta esigenze economico-sociali o amministrative, del Consiglio comunale interessato.

La Provincia competente per territorio è altresí delegata a disporre la modifica delle denominazioni delle frazioni e delle borgate dei Comuni su richiesta motivata che rifletta esigenze toponomasti-

che, storiche, culturali o turistiche, del Consiglio comunale interessato.

La Provincia territorialmente competente è infine delegata a disporre la determinazione delle frazioni nei casi in cui ne derivi una piú idonea cura degli interessi locali, su conforme parere della competente Commissione del Consiglio Regionale.

Art. 14. - *Determinazione e rettifica dei confini.* — Qualora il confine fra due o piú Comuni, anche in conseguenza dell'applicazione delle leggi previste dal Titolo I della presente legge, risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i Comuni interessati possono disporre la determinazione o, all'occorrenza, la rettifica dei confini mediante accordo.

Ove i Comuni interessati non si accordino sui criteri della determinazione o della rettifica da effettuare, la determinazione o la rettifica è effettuata per delega della Regione dalla Provincia competente per territorio la quale procede d'ufficio o su richiesta di uno dei Comuni, ammesse le osservazioni degli altri.

Nel caso in cui i Comuni interessati appartengano a diverse Province, le determinazioni o rettifiche di confini sono adottate con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme delibera della Giunta stessa con l'osservanza di quanto stabilito nei precedenti commi.

Art. 15. - *Separazione patrimoniale.* — Ferma restando l'unità del Comune e salve le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonché alla viabilità interna, alla illuminazione pubblica, ai cimiteri, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

La separazione può essere richiesta con delibera del Consiglio comunale su domanda motivata sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei cittadini iscritti nelle liste elettorali residenti nella frazione.

La separazione è disposta per delega della Regione con provvedimento dell'Amministrazione provinciale competente per territorio qualora la separazione stessa arrechi effettivo vantaggio alla organizzazione dei servizi dell'intero Comune.

Art. 16. - *Rapporti finanziari.* — Le spese sostenute dalle Province in conseguenza delle deleghe disposte con la presente legge sono a totale carico della Regione; all'uopo, nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali di competenza, verrà iscritto apposito stanziamento fra le spese correnti, al cui finanziamento si provvederà con i mezzi ordinari di bilancio.

La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla Giunta Regionale su proposta e di concerto con la Provincia interessata.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1973, dell'im-

porto presunto di lire 50 milioni, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1722 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973, « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e con l'istituzione al Titolo I, Sezione II, Rubrica 3ª del capitolo 276, categoria III, con la denominazione « Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione alle Province ed ai Comuni in materia di circoscrizioni comunali » e con la dotazione di lire 50 milioni.

TITOLO V
Norme transitorie

Art. 17. - *Referendum consultivo.* — Fino a quando non entri in vigore la legge regionale sui referendum, le modalità di svolgimento, di accertamento, di proclamazione e di pubblicazione dei risultati del referendum consultivo di cui all'art. 10, sono disciplinate dagli articoli seguenti.

Art. 18. - *Disciplina dell'elettorato attivo.* — La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

La ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni della legge del T.U. delle leggi sulla composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Art. 19. - *Procedimento preparatorio.* — Il Presidente della Giunta Regionale fissa, in una domenica entro il 90° giorno successivo alla data del decreto di cui all'art. 10 della presente legge, la data della consultazione e la partecipa ai Sindaci dei Comuni interessati, i quali, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne danno avviso ai cittadini, indicando il giorno, il luogo di riunione, l'oggetto del referendum e la parte di territorio comunale interessata al referendum.

Il Presidente della Giunta Regionale comunica inoltre il decreto al Presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data della consultazione, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Per il procedimento preparatorio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 20. - *Trasmissione materiale.* — Il Sindaco provvede affinché, nel giorno precedente la consultazione, prima dell'insediamento del seggio siano consegnati al Presidente dell'ufficio elettorale:

1) il bollo della sezione predisposto per i referendum;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione;

3) i verbali di nomina degli scrutatori;

4) il pacco delle schede;

5) le urne e le cassette occorrenti per la votazione;

6) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta Regionale con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nella tabella A.

Esse contengono il quesito « vuole... » seguito dall'oggetto del referendum consultivo.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.

I bolli e le urne sono forniti dalla Giunta Regionale.

Art. 21. - *Votazione.* — Per le operazioni inerenti alle votazioni si osservano in quanto applicabili gli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

La votazione è dichiarata chiusa alle ore 20, gli elettori che si trovano ancora nei locali sono ammessi a votare.

Art. 22. - *Scrutinio.* — Per le operazioni inerenti allo scrutinio si osservano gli artt. 53, 54, 62, 63 e 64, commi primo e secondo n. 1 e 2, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 23. - *Proclamazione.* — Il Presidente dell'ufficio della prima sezione quando nel Comune sono interessate alla consultazione piú sezioni, ovvero il Presidente dell'ufficio della prima sezione del Comune designato dal Presidente della Giunta Regionale, quando sono interessati alla consultazione piú Comuni, nel giorno del lunedí successivo alla votazione, se possibile, o al piú tardi alle ore 8 di martedí, riunisce i Presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci, e in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esse affidate, certifica a verbale il risultato complessivo e trasmette gli atti al Consiglio Regionale.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei Presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità per intervenirvi.

Qualora sia interessata alla consultazione una popolazione superiore a 10.000 abitanti, l'ufficio centrale è costituito a norma dell'art. 71 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 24. - *Convalida.* — Il Consiglio Regionale delibera sulle contestazioni inerenti alle operazioni della consultazione, ne convalida il risultato e dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 25. - *Rinvio.* — Per quanto non disciplinato dal presente titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Art. 26. - *Spese.* — Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum disciplinato dal presente titolo fanno carico alla Regione.

Per la misura dei compensi ai componenti dei seggi elettorali si applicano le norme statali vigenti.

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del Titolo V della presente legge, si provvederà con le entrate ordinarie dei bilanci regionali di competenza e sugli stanziamenti che all'occorrenza verranno iscritti con provvedimenti legislativi.

NUOVI COMUNI COSTITUITI CON LEGGE REGIONALE

In Basilicata è stata approvata nello scorso luglio la legge regionale n. 5 per la « Istituzione di nuovi comuni e mutamenti della circoscrizione territoriale ».

Per un utile confronto delle normative regionali in corso di elaborazione, diamo il testo della legge predetta.

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1972, n. 5

Istituzione di nuovi comuni e mutamenti della circoscrizione territoriale.

(Pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione n. 19 del 1° settembre 1972 - G.U. n. 274 del 20-10-1972).

Art. 1. — All'istituzione di nuovi comuni ed alla variazione delle coscrizioni comunali si provvede con legge regionale.

L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo mediante fusioni di due distinti comuni, distacco di una o più frazioni o borgate e loro successiva erezione in comune autonomo.

Sono soggette alle norme della presente legge anche la incorporazione di un comune in altro comune contermine e l'aggregazione di una frazione o borgata ad un comune previo distacco da altro comune.

Art. 2. — I comuni il cui territorio risulti insufficiente ai fini dell'impianto, dell'incremento o miglioramento dei servizi pubblici, dell'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione.

L'ampliamento può effettuarsi mediante aggregazione dell'intero territorio di comuni contermini ovvero di quella parte di esso che sia riconosciuta sufficiente allo scopo (v. art. 31 L. com. e prov. n. 383 del 1934).

Art. 3. — L'iniziativa per l'emanazione della legge nei casi indicati negli articoli precedenti spetta ai soggetti e con le modalità di cui all'art. 40 dello statuto regionale.

Art. 4. — La fusione e l'incorporazione possono aver luogo per i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti che manchino dei mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e sempre che condizioni topografiche lo consentano.

Possono essere costituite in comune autonomo una o più frazioni o borgate che abbiano una popolazione complessiva non inferiore a 3000 abitanti, dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano separate dal capoluogo del comune a cui appartengono.

È necessario altresì che la parte residua del comune da cui la frazione si distacca abbia anch'essa una popolazione non inferiore a 3000 abitanti e disponga di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Art. 5. — Dopo la presentazione della proposta di legge in uno dei modi indicati dall'art. 3 la giunta, sentito il parere del Consiglio comunale dei comuni interessati alla fusione, alla incorporazione o all'aggregazione o del comune dal quale la frazione viene distaccata, raccoglie i pareri tecnici necessari.

Art. 6. — Espletate le formalità indicate nell'articolo precedente la giunta, in ciascuno dei casi previsti dall'art. 3, sottopone la proposta di legge a consultazione popolare per sentire le popolazioni interessate.

Art. 7. — La consultazione popolare si effettua mediante votazione in giornata festiva ed è indetta almeno venti giorni prima con decreto del Presidente della giunta regionale che ne fissa le modalità.

Art. 8. — Alla consultazione popolare partecipano i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati nell'ambito del territorio dei comuni e delle frazioni interessati.

Essa è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli elettori.

Perché la proposta di legge abbia corso è necessario che ad essa sia favorevole la maggioranza assoluta dei votanti; in caso contrario si avrà per decaduta e non potrà essere riproposta prima che siano trascorsi tre anni almeno dalla data della proclamazione dei risultati della consultazione.

Art. 9. — La legge regionale istituisce il nuovo comune, ne determina i confini ed, in caso di nuova istituzione, ne stabilisce le denominazioni.

In caso di incorporazione, aggregazione e fusione ne determina i confini.

Art. 10. — La legge istitutiva regionale stabilisce le modalità per la definizione dei rapporti patrimoniali o comunque relativi ai comuni di nuova costituzione o agli altri casi di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.

Il primo caso dell'applicazione della nuova legge ha riguardato la frazione di Paterno, nel comune di Marsiconuovo.

Con decreti dello scorso novembre il Presidente della Giunta regionale prof. Verrastro ha indetto per il 10 dicembre 1972 la consultazione popolare, con avviso anche agli elettori all'estero.

Dopo il favorevole esito della consultazione è stata predisposta dalla Giunta la legge istitutiva del comune di Paterno.

La legge è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale in data 4 maggio 1973. Paterno è il centesimo comune della provincia di Potenza.

* * *

I paesi di Cellole e Casapesenna sono diventati comuni autonomi della provincia di Caserta. Erano frazioni l'una di Sessa Aurunca, l'altra di San Cipriano di Aversa. Le relative leggi regionali costitutive sono state promulgate dal Presidente della Regione dopo l'approvazione del Governo in data 23 febbraio 1973.

Le due leggi erano state respinte, in un primo tempo, dagli organi centrali perché ritenute contrarie alla costituzione. Esse erano state ripresentate con le controdeduzioni del Consiglio regionale, che aveva accolto all'unanimità la linea illustrata dal Presidente dell'esecutivo.

Nel telegramma di rinvio il Governo indicava il contrasto con le norme costituzionali (gli artt. 117 e 133) nella mancanza di una disciplina generale della materia da parte della Regione, che stabilisce procedure e modalità per la costituzione dei Comuni e dettasse norme sulla consultazione delle popolazioni interessate.

Nel corso del dibattito consiliare, il Presidente Servidio aveva osservato che l'ordinamento italiano conosce due distinte procedure per l'erezione dei Comuni, l'una amministrativa, disciplinata in via generale da una legge, l'altra legislativa, che non tollera altro condizionamento al di fuori della norma costituzionale.

Escluso per Cellole e Casapesenna il procedimento amministrativo e poiché le circoscrizioni comunali sono state demandate alla competenza piena e primaria delle Regioni in base all'art. 117 della costituzione, e rilevato che non esiste una legge nazionale quadro che rappresenti vincolo alla legislazione regionale in oggetto, l'assemblea campana doveva ritenersi libera da qualsiasi limite se aveva inteso ricorrere a leggi speciali per l'erezione dei due Comuni.

Di qui, secondo il Presidente della Giunta, il mancato fondamento del rinvio governativo e la sua proposta, accolta dal Consiglio regionale, di rinnovare il voto delle due leggi e di ripresentarle all'approvazione del Governo.

Il territorio del comune di Cellole sarà determinato dalla Giunta regionale.

(g.p.)

INTERVENTI REGIONALI PER GLI INCENDI BOSCHIVI

In diverse regioni sono state assunte iniziative per organizzare la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi.

Conferenze nelle scuole, manifesti, cartelli segnaletici, squadre di pronto intervento: queste in sintesi le iniziative adottate.

Nella regione Lombardia la materia è stata regolata da una legge (n. 33 approvata il 20 ottobre 1972) per « Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali ».

In applicazione della predetta legge sono state costituite le prime squadre di servizio antincendi.

Sotto la guida dell'ispettore ripartimentale di Bergamo, dott. Vittorio Bulleri, sono state costituite presso i comandi stazione del corpo forestale di Curno e di Spinone al Lago le due unità operative previste dalla legge per questa provincia. L'unità operativa di Curno ha come ambito territoriale di intervento le valli Imagna, S. Martino, Seriana e Brembana; quella di Spinone al Lago interviene invece nelle valli Cavallina, Calepio, alto e basso Sebino e di Scalve.

Le unità, che entreranno presto in funzione in tutta la regione saranno 13, distribuite nelle sei province montane, composte da una decina di sottufficiali e guardie forestali e da 5-10 operai ciascuna e saranno dotate di automezzi da montagna, radioricetrasmittenti, pompe anticendio e autobotti per cospargere di soluzioni ritardanti i margini erbosi o boscati delle strade, ove, specie a fine settimana, si concentra il traffico automobilistico e turistico.

Dalle statistiche dell'Istat risulta che nel quinquennio 1966-70 si sono verificati in Lombardia circa 200 eventi dannosi all'anno che hanno coinvolto quasi 4.000 ettari di terreno con un danno aggirantesi sui 200 milioni, senza contare i danni indiretti, i danni « ecologici » non monetizzabili, come la degradazione dell'ambiente e la perdita di fertilità dei terreni. Da notare che le condizioni meteorologiche di questi giorni sono particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi nei boschi. In provincia di Bergamo le due unità antincendio sono infatti già intervenute nei comuni di Nembro, Ponteranica, Erve, Palazzago, Almenno S. Bartolomeo, Bergamo ed altri per un totale di 20 interventi.

Pubblichiamo il testo della legge regionale.

Art. 1. — *La Regione nell'ambito della sua politica economica, turistica e di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, cura e favorisce la protezione del patrimonio boschivo.*

A tale scopo provvede alla propaganda segnatamente nella scuola dell'obbligo, d'intesa con il Sovrintendente Scolastico regionale, contro la diffusione degli incendi forestali, favorisce l'istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio

boschivo e promuove studi e ricerche circa i mezzi di prevenzione e di lotta, con particolare riguardo alle aree piú colpite.

Per i problemi inerenti a questa sua attività, la Regione richiederà la collaborazione e la partecipazione delle Comunità montane e degli altri Enti locali interessati.

Art. 2. — *Per realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, la Regione è autorizzata a sostenere spese dirette:*

a) *alla prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi forestali;*

b) *all'acquisto di attrezzature, mezzi di trasporto e materiale vario.*

Rientra nei compiti di cui al presente articolo, l'acquisto o l'uso di mezzi aerei.

L'impiego degli stessi, in forma diretta o mediante convenzione con Enti pubblici e privati, sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 3. — *La Regione impiega per i pronti interventi oltre al personale del Corpo Forestale anche personale volontario o eventualmente assunto con carattere di temporaneità in rapporto alle speciali esigenze da fronteggiare.*

Al personale volontario ed a quello assunto a norma del comma precedente, è corrisposto a carico della Regione un compenso giornaliero, oltre all'eventuale trasferta, le cui misure verranno fissate con deliberazione della Giunta regionale, tenendo come minimo di base i contratti collettivi di lavoro vigenti relativi ai lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico-forestali in amministrazione diretta.

I lavoratori assunti o semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante assicurazioni da stipularsi con l'I.N.A.I.L.

La Regione per l'impiego della mano d'opera assunta ai sensi del 1° comma e di quella volontaria per i pronti interventi di estinzione degli incendi nonché per gli avvistamenti e la prevenzione degli stessi, si può avvalere delle Comunità montane ed altri Enti locali.

Nel caso in cui gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali e in genere la pubblica incolumità, i provvedimenti di intervento verranno assunti d'intesa con l'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 4. — *Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1972 la spesa di L. 69.500.000 e sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa per il 1973:*

a) *sono istituiti nel Titolo I, Sezione V, Rubrica I, i seguenti nuovi capitoli:*

— *capitolo 107/a:*

« Propaganda, studi e ricerche per la prevenzione degli incendi boschivi »: L. 6.500.000

— capitolo 107/b:

« Interventi per la prevenzione, l'avvistamento e l'estinzione degli incendi boschivi »: L. 26.000.000

b) è istituito nel Titolo II, Sezione V, Rubrica I, il seguente nuovo capitolo:

— capitolo 170/b/1:

« Spese per acquisto di attrezzature, mezzi trasporto e materiale vario per l'attività di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi »: L. 37.000.000

È soppresso lo stanziamento di cui al capitolo 107 dello stato di previsione di spesa.

All'onere derivante per il 1972 dall'applicazione della presente legge si fa fronte per L. 43.000.000 mediante storno del soppresso stanziamento del capitolo 107, per L. 26.500.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 107/d « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni in corso di trasferimento, nonché agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Le conseguenti variazioni al quadro generale riassuntivo del bilancio 1972, sono state apportate con legge regionale n. 28 del 26 agosto 1972.

Per gli anni successivi le spese previste dalla presente legge saranno erogate in conformità e nei limiti degli stanziamenti che saranno stabiliti nei rispettivi bilanci (1).

Art. 5. — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(1) Nel bilancio 1973 lo stanziamento previsto è di L. 125.000.000 per spese in conto capitale e L. 120.000.000 per spese correnti.

SOLLECITATO AL MINISTRO NATALI IL RIPARTO DEL FONDO PER IL 1972-73 PER COMPLETARE LE OPERE DI BONIFICA MONTANA

Il Presidente dell'UNCEM sen. Segnana ha nuovamente richiamato l'attenzione del Ministro dell'Agricoltura, on. Natali, sull'urgenza di ripartire il « fondo unico per il finanziamento dei contributi e delle opere in corso e di particolare urgenza » di cui all'art. 15 punto 2) della legge 3-12-1971 n. 1102 che, per gli esercizi 72-73, assomma all'importo di 18 miliardi.

Nella lettera indirizzata al Ministro, il Presidente dell'UNCEM ha fatto presente che « pur avendo proceduto il CIPE al riparto del fondo di cui al punto 1) del richiamato art. 15 alle Regioni, le stesse Regioni non potranno impiegare immediatamente il fondo poiché le Comunità montane sono in corso di costituzione e potranno presentare i programmi, ai sensi dell'art. 19 della legge 1102, soltanto fra qualche tempo.

Anche in relazione alla avvenuta approvazione al Senato del finanziamento di 100 miliardi per le opere di bonifica, che si realizzeranno totalmente al di fuori del territorio montano, appare ancora più urgente l'assegnazione del modesto fondo disponibile sull'esercizio 1972-73 della legge 1102, per completare le opere pubbliche in corso di realizzazione nel territorio montano ».

1060 COMUNI MONTANI HANNO RISPOSTO ALL'INDAGINE SULL'AMBIENTE

La richiesta di collaborazione rivolta dall'UNCEM ai Comuni montani per la preparazione della « relazione sulla situazione ambientale del Paese », che sarà presentata nel Convegno fissato a Urbino dal 29 giugno al 2 luglio, ha trovato pronta e favorevole risposta in numerosi Comuni, i quali hanno restituito alle Delegazioni regionali i questionari debitamente compilati.

I Comuni che finora hanno inviato i questionari sono 955, così suddivisi:

	n.		n.
Piemonte	240	Lazio	40
Valle d'Aosta	8	Abruzzo	9
Liguria	63	Molise	3
Lombardia	182	Campania	8
Prov. Aut. Trento	61	Puglia	44
Prov. Aut. Bolzano	29	Basilicata	51
Veneto	8	Calabria	33
Friuli-V. Giulia	41	Sicilia	13
Emilia-Romagna	30	Sardegna	67
Toscana	36		
Marche	82	Totale	1.060
Umbria	13		

Il commento ai questionari dei Comuni piemontesi, pubblicato in questo numero, consente di valutare l'importanza della esatta conoscenza della situazione di ciascun Comune per promuovere qualsiasi intervento sia a livello di Comunità montana che regionale.

RIUNITA LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva dell'Unione si è riunita a Roma, presso la sede, il 15 maggio sotto la presidenza del sen. Segnana, segretario il comm. Piazzoni, presenti il Vicepresidente geom. Martinengo e i consiglieri geom. Giuglar, comm. Jelmini; dr. Palamone, dr. Ruffini e il cav. uff. Sonego.

Il Presidente ha informato la Giunta sulla attività svolta in

quest'ultimo periodo e sui consensi pervenuti in ordine alla presa di posizione adottata dalla Giunta — sentita la Commissione tecnico-legislativa — sulle Direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna.

La Giunta esecutiva, anche alla luce delle ultime decisioni del Consiglio dei Ministri a Lussemburgo, svolgerà ogni iniziativa per sollecitare l'emanazione della Direttiva comunitaria (prevista entro il prossimo 1° ottobre), con l'accoglimento delle istanze formulate dall'UNCEM.

Il Presidente e il Segretario generale hanno informato la Giunta sullo stato attuale dell'approvazione delle leggi regionali per la montagna.

La Giunta esecutiva ha deciso di convocare la Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni regionali per l'8 giugno, per discutere l'organizzazione dell'Assemblea nazionale dei Comuni ed Enti associati e per trattare altri problemi attinenti l'attività dell'UNCEM in sede nazionale e regionale.

La Giunta esecutiva si è compiaciuta per la larga rispondenza dimostrata dai Comuni montani all'indagine sulla situazione dell'ambiente e ha deciso di presentare alla Conferenza nazionale, che avrà luogo a Urbino alla fine di giugno, una comunicazione.

La Giunta ha poi preso in esame la partecipazione dell'UNCEM a varie Associazioni di carattere nazionale interessanti l'economia montana, riservandosi di interessare sull'argomento il Consiglio nazionale.

CHIARIMENTI SULL'ACCORDO UNCEM-TECNECO

Per opportuna conoscenza di tutti gli Enti e Comuni associati all'UNCEM, pubblichiamo il testo della lettera indirizzata in data 9 maggio 1973 ai Signori Presidenti delle Delegazioni regionali, a firma del Presidente dell'UNCEM, sen. dr. Remo Segnana.

« Con la nostra del 5 ottobre 1972, prot. n. 2869, abbiamo trasmesso il testo dell'accordo di collaborazione per l'attuazione della legge 3-12-71 n. 1102 per lo sviluppo della montagna, stipulato tra l'UNCEM e la TECNECO in data 4 ottobre 1972.

L'argomento è stato oggetto di esame da parte di alcune Delegazioni le quali hanno sollecitato chiarimenti.

Ci premuriamo pertanto di precisare che l'accordo in oggetto è nato dalla esigenza di affiancare la Segreteria Generale e la Commissione tecnico-legislativa con una collaborazione a livello tecnico-scientifico per la vasta problematica connessa all'applicazione della nuova legge della montagna.

La collaborazione richiesta alla TECNECO, e concretata con l'accordo in oggetto, trova giustificazione nel fatto che la TECNECO è società del gruppo ENI, controllata dallo Stato, e perciò può offrire maggiori garanzie rispetto ad organismi privati.

Ci pare ovvio ribadire che l'accordo UNCEM-TECNECO non è vincolante per le Comunità montane, le quali sono pienamente libere di scegliere professionisti singoli o associati e tecnici che ritengono maggiormente idonei per redigere il proprio piano di sviluppo economico e sociale.

È tuttavia da ricordare che — data la natura della TECNECO e considerato l'accordo in atto con l'UNCEM — le prestazioni della TECNECO potranno probabilmente risultare di minore aggravio rispetto a quelle di altre organizzazioni.

Si richiama il testo dell'accordo che stabilisce che « per lo svolgimento dei lavori che le verranno commissionati, la TECNECO curerà la migliore possibile utilizzazione di professionisti o esperti locali scelti di comune accordo con le Delegazioni regionali in collaborazione per studi e indagini relativi all'ambiente e pertanto è in possesso di molti elementi che le consentono di svolgere un lavoro altamente qualificato.

Sarà cura della Delegazione regionale valutare l'opportunità di prendere gli eventuali contatti con la TECNECO per l'utilizzo della stessa in sede locale, avvalendosi dei benefici che possono derivare dall'accordo nazionale. L'attuazione dell'accordo nelle singole Regioni potrà avvenire gradualmente, anche in relazione alle effettive esigenze locali legate all'attuazione della legge regionale per la montagna.

Ci auguriamo che i chiarimenti sopra indicati consentano la più esatta interpretazione dell'accordo in oggetto e siamo a disposizione per ogni ulteriore informazione ».

CONVOCATA LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

La Giunta esecutiva dell'Unione ha deliberato la convocazione della Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni regionali per venerdì 8 giugno alle ore 9,30 presso la sede dell'Unione.

Verrà trattato il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) *Comunicazione del Presidente sul programma di attività per i prossimi mesi;*

2) *Assemblea nazionale: proposte della Giunta esecutiva sulla data e sul programma dell'Assemblea;*

3) *Attuazione della legge della montagna: esame dei problemi connessi all'applicazione delle leggi regionali; statuti delle nuove Comunità montane; scioglimento dei Consigli di Valle; redazione piani di sviluppo zonali economico-sociali e urbanistici;*

4) *Situazione organizzativa delle Delegazioni regionali.*

Come è noto, della Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni regionali fanno parte di diritto i Vicepresidenti delle Delegazioni, i membri della Giunta esecutiva nazionale e i Capi gruppo del Consiglio nazionale.

ATTIVITÀ DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

Puglia

La Giunta esecutiva della Delegazione regionale della Puglia si è riunita sabato 5 maggio a Foggia, presso la sede, sotto la presidenza del dott. Melino, segretario il dr. Saracino, in sostituzione dell'avv. Centola.

Alla seduta, con il vice presidente Berardi ed i consiglieri Di Stefano, consigliere regionale, e dr. Schitulli ha preso parte il Segretario generale dell'UNCEM Piazzoni.

Il Presidente ha relazionato sull'azione svolta per sollecitare i Comuni ad eleggere i propri rappresentanti nelle costituende Comunità montane e sulle varie difficoltà incontrate, tanto che in due casi la Re-

gione ha nominato un Commissario straordinario al comune per tali adempimenti. Esaurita per tutta la Regione la prima fase si provvederà ora all'insediamento delle cinque Comunità montane stabilite dalla legge regionale, interessante sessantadue Comuni.

Allo scopo di assicurare tutta l'assistenza possibile e la consulenza giuridica necessaria la Delegazione pensa di istituire un apposito ufficio a disposizione delle Comunità montane. Nel frattempo, intende offrire una bozza di statuto per le Comunità come è stato fatto in altre Regioni.

Il Presidente ha anche dato notizia dell'incontro avuto con la Giunta regionale in merito alla proposta di direttiva comunitaria per la montagna e all'assenso dato dalla stessa Giunta alle osservazioni formulate dall'UNCEM nazionale sulle direttive comunitarie in corso di approvazione a Bruxelles.

Concludendo, il dr. Melino ha riferito sull'esito della prima Conferenza regionale dell'agricoltura, cui anche l'UNCEM ha dato un apporto di presenza e collaborazione.

Il Segretario generale ha illustrato le iniziative poste in atto nelle Delegazioni regionali ove è stata approvata la legge della montagna allo scopo di dargli piena attuazione.

La Giunta ha quindi esaminato ed approvato lo schema di statuto da offrire alle assemblee delle Comunità montane quale base di discussione. Lo schema, redatto sulla base delle indicazioni della legge nazionale e di quella regionale, contiene una dettagliata normativa per la organizzazione della Comunità montana, la partecipazione delle forze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio e la collaborazione con gli Enti pubblici cui potrà essere demandata la esecuzione delle opere programmate dalla Comunità montana.

Lazio

La Giunta esecutiva della Delegazione regionale del Lazio si è riunita a Roma il 9 maggio presso la sede dell'Unione.

Il Presidente prof. Antonini ha dato notizia della firma di promulgazione della legge regionale n. 16 del 2 maggio 73 per la istituzione delle Comunità montane.

Si ha notizia che la legge sarà pubblicata sul. B.U. della Regione Lazio solo il 30 maggio prossimo e che entrerà in vigore, a norma dell'art. 32 della stessa legge, il giorno stesso della pubblicazione.

Il testo della legge, approvata in data 20 dicembre 1972, è stato pubblicato sulla nostra rivista « Il Montanaro d'Italia » n. 1-73 (pag. 57) e commentato con la circolare del 10 gennaio 1973. Le modifiche approvate in data 21 marzo sono state pubblicate sul n. 3 della Rivista (pag. 350), spedita a tutti i Comuni montani della Regione.

Alcune modifiche al testo legislativo approvato il 20 dicembre,

sono state da noi sollecitate. La Giunta esecutiva della Delegazione, prende atto con soddisfazione della avvenuta definitiva approvazione della legge, accogliendo le istanze dei Comuni montani, delle quali l'UNCEM si era fatta portatrice.

A norma dell'art. 29 della legge, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, i Consigli comunali devono provvedere alla nomina dei loro rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana.

Entro i successivi 30 giorni, su convocazione del Presidente della Giunta regionale, si riunirà il Consiglio della Comunità che dovrà nominare il Presidente e il Segretario provvisori e procedere alla redazione e approvazione dello statuto.

Il Presidente ha proposto di interessare la Regione per alcuni interventi applicativi della nuova legge allo scopo di evitare soluzioni di continuità tra i Consigli di valle che vengono sciolti e le Comunità montane che saranno costituite, anche in relazione alle tre aziende silvo-pastorali finora operanti che hanno alle dipendenze una quarantina di persone che dovranno essere assunte dalle nuove Comunità.

La Giunta esecutiva, dopo ampia discussione con la partecipazione del dott. Pompei, presidente del Consiglio di valle del Velino, del sig. Cocchioni, assessore alla provincia di Latina e del Segretario generale Piazzoni, ha deciso di indire per sabato 26 maggio a Roma, in Campidoglio, una assemblea regionale dei sindaci e amministratori dei Comuni montani.

L'assemblea si svolgerà con relazioni del Presidente sulla « Comunità montana nella fase costituente » e del Segretario generale sui « primi adempimenti delle Comunità montane: approvazione dello statuto e redazione del piano di sviluppo e del piano urbanistico zonale ».

Una circolare sarà indirizzata ai Comuni montani della Regione per suggerire le prime iniziative da svolgere. Anche per rispondere a richieste pervenute, si invierà uno schema di deliberazione da assumere dal Consiglio comunale, in modo che entro il prossimo giugno tutti i 228 Comuni provvedano ai primi adempimenti stabiliti dalla legge regionale.

La Giunta esecutiva a conclusione della seduta ha fatto visita al Presidente nazionale dell'Unione senatore Segnana.

LA BONIFICA

E L'ASSETTO TERRITORIALE

Organo dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari

Direttore: *Giuseppe Medici*

Abbonamenti: Italia L. 5.000 - Estero L. 6.000
Un fascicolo: Italia L. 900 - Estero L. 1.200

Direzione e Redazione: Via S. Teresa, 23 - 00198 ROMA

Amministrazione, distribuzione, abbonamenti e pubblicità:
EDITRICE SAN MARCO s.r.l.
24069 Trescore Balneario (Bergamo) - Tel. 94.01.78
C.c. postale n. 17/28672

Altre pubblicazioni della stessa Editrice:

Angelo Ortisi
LA MONTAGNA E L'ECONOMIA L. 1.100

Torquato Boncompagni
PRATICOLTURA E SELVICOLTURA L. 1.500

Giovanni Zucconi
I LAGHI COLLINARI NELL'ECONOMIA ITALIANA
L. 1.200

Claudio Chiaves
DRENAGGIO L. 1.500

Autori Vari
ACQUE PULITE L. 2.500

P.L. Romita R. Giura
D. De Wrachien D. Galperti
LO STATO ATTUALE DELLE IRRIGAZIONI IN LOMBARDIA
L. 3.500

Autori Vari
BONIFICA E REGIONI L. 2.500

Autori Vari
URBANISTICA RURALE L. 2.500

Per ordinazioni ed informazioni rivolgersi alla:
EDITRICE SAN MARCO s.r.l.
24069 Trescore Balneario (Bergamo) - Tel. (035) 94.01.78
Per i Comuni e gli Enti montani sconto del 20 %

COMPLETATA LA COSTITUZIONE DELLE 9 COMUNITÀ IN UMBRIA

Il 28 marzo u.s. ultimo in ordine di tempo, è stato insediato, presso la residenza comunale di Spoleto, il Consiglio della Comunità montana zona omogenea « E ».

È intervenuto, in rappresentanza del Presidente della Regione Conti, l'Assessore regionale Alberto Provantini.

La riunione, per quanto riguarda la nomina degli organi provvisori della Comunità si è risolta in un nulla di fatto e, su proposta del Sindaco di Spoleto Dr. Mercatelli, è stata aggiornata.

Risultano cosí insediati i Consigli, e quindi formalmente costituite, tutte le 9 Comunità montane dell'Umbria.

Gli Statuti delle Comunità montane

Le prime Comunità montane ad approvare il proprio statuto, ai sensi della legge regionale 6-9-1972 n. 23, sono state quelle della *zona omogenea « D »* il cui Consiglio vi ha provveduto il 16 aprile 1973 e della *zona omogenea « A »* che vi ha provveduto in data 28 aprile.

Gli statuti devono ora riportare l'approvazione del Consiglio Regionale.

Nelle altre Comunità la discussione dello statuto è in corso e si sono svolte numerose consultazioni con la popolazione.

Il 4 maggio ha avuto luogo presso la Giunta regionale una riunione dei Presidenti provvisori delle Comunità. Erano presenti gli Assessori Provantini e Cecchetti. Sono stati esaminati in uno spirito di collaborazione i problemi dell'approvazione degli statuti, i problemi della formazione dei piani rispetto al piano generale.

La Giunta ha presentato al Consiglio la proposta del piano regionale di sviluppo e il programma biennale 1973/75 (è stata sottoposta ad ampia partecipazione con invito all'UNCEM e alle Comunità montane).

RIPARTITI DALLA REGIONE UMBRIA I PRIMI FONDI ALLE COMUNITÀ MONTANE

La Giunta regionale dell'Umbria (prima in Italia) ha provveduto alla seguente ripartizione della somma di L. 730.000.000 assegnata alla regione Umbria a seguito della decisione del CIPE dell'1-3-1973, ai sensi dell'art. 5 della legge nazionale 3-12-1971 n. 1102, sui 26 miliardi di cui all'art. 15 punto 1 di detta legge, per l'esercizio finanziario 1972 (fondo speciale per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane) e all'art. 19 della L. 1102, in applicazione della legge regionale 15-1-1973 n. 7.

In questa Regione, come è noto, sono state costituite le nove Comunità montane previste dalla legge regionale.

Comunità montana zona omogenea	Sede provv.	Comuni n.	Per il 30 % in parti eguali	Per il 50 % in base superficie montana	Per il 20 % in base popolazione montana (cens. 1971)	Totale
A	Città di Castello	8	24.333.333	77.124.500	50.822.600	152.280.433
B	Gubbio	7	24.333.333	70.664.000	41.347.200	136.344.533
C	Foligno	5	24.333.333	43.763.500	14.381.000	82.477.833
D	Norcia	10	24.333.333	71.430.500	13.096.200	108.860.033
E	Spoleto	6	24.333.333	33.908.500	8.657.800	66.899.633
F	Terni	9	24.333.333	21.535.000	6.745.200	52.613.533
G	Guardea	7	24.333.333	7.555.500	3.255.000	35.144.633
H	Orvieto	5	24.333.333	22.922.000	5.168.400	52.423.733
I	Perugia	5	24.333.333	16.096.500	2.525.800	42.955.633
		62	218.999.997	365.000.000	146.000.000	729.999.997
					arr. a	730.000.000

COSTITUITE DUE COMUNITA' IN PUGLIA

La legge regionale 5 settembre 1972 n. 9 per la costituzione delle Comunità montane nella Puglia ha avuto la prima applicazione con l'insediamento di due Comunità montane sulle cinque previste dalla predetta legge.

Infatti, la Comunità montana del sub-Appennino Dauno meridionale, composta da 14 Comuni e la Comunità del sub-Appennino Dauno settentrionale, composta da 13 Comuni, si sono insediate l'11 maggio ed hanno provveduto ad eleggere i Presidenti (Antonio Rossi, per la

prima e Mariano Melino per la seconda) e i Segretari provvisori, in attesa di procedere alle nomine definitive degli organi delle Comunità non appena sarà approvato lo statuto.

La Delegazione regionale dell'UNCEM ha predisposto uno schema di statuto tipo che è stato distribuito ai componenti il Consiglio delle Comunità durante la prima riunione.

Entro breve termine è previsto l'insediamento dei Consigli delle altre Comunità montane.

In questa Regione si è verificato un certo ritardo nell'insediamento delle Comunità montane, dovuto sia allo svolgimento delle elezioni amministrative, sia alla inadempienza di alcuni Comuni nella nomina dei propri rappresentanti. In qualche caso il Comitato di controllo ha provveduto a nominare un Commissario ad hoc per procedere alle nomine.

"COMUNI D'ITALIA"

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Tecnica Amministrativa

Direttore: MANLIO MAGGIOLI

Casa Editrice MAGGIOLI

47038 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (FORLI')

Due modi per risolvere gli stessi problemi:

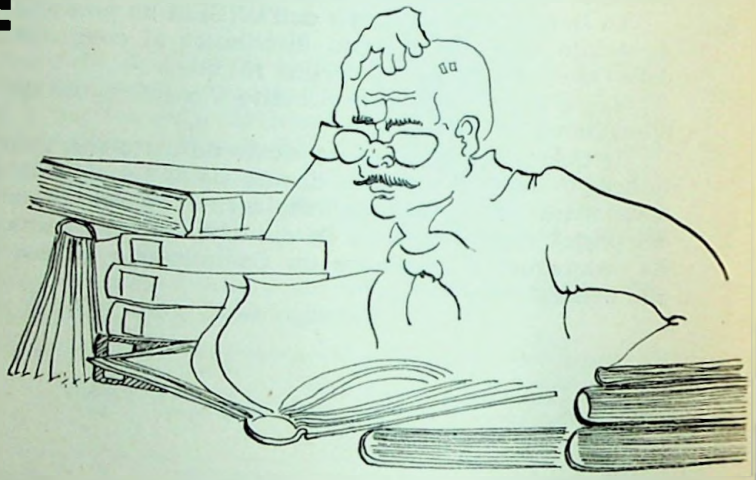

1 Consultare interi e pesanti volumi

2 Aggiornarsi con il Montanaro d'Italia

Abbonandovi riceverete ogni mese il MONTANARO D'ITALIA che vi consentirà di avere, in sintesi, la panoramica di tutti gli avvenimenti europei, nazionali e regionali interessanti le zone montane:

— il testo delle più importanti leggi approvate (e commentate) per gli Enti Locali
— la conoscenza delle iniziative delle Regioni e delle Comunità Montane per l'attuazione della nuova legge della montagna
— la cronaca dell'attività dell'UNCEM e delle sue Delegazioni regionali
— notizie sui convegni, svolti in ogni parte d'Italia, interessanti i Comuni e gli Enti montani
— la conoscenza di quanto si fa nei Paesi europei a favore della montagna

---

L'abbonamento per il 1973 costa 5.000 lire (da versare sul conto corrente postale n. 1/58086 intestato a « IL MONTANARO s.r.l. » - 00185 Roma - Viale Castro Pretorio 116)

VERONA: CONSIGLIO NAZIONALE AGRITURIST

Il 13 marzo 1973 nei locali della Fiera di Verona si è riunito il Consiglio Nazionale dell'Agriturist.

Erano presenti oltre al Presidente dr. Simone Velluti Zati e al Segretario generale avv. Rinaldo Chidichimo, i Consiglieri dr. Pellizzari, dr. Magagnotti, dr. Mango, dr. Borri, avv. Formentini, dr. De Lorenzo, dr. Borando, dr. Ortis, dr. Walner, comm. Piazzoni, dr. Giannoni, dr. Ferrari. In veste di osservatori la dr.ssa Antonello di Pordenone, l'avv. Porceddu di Verona, il dr. Bruni dell'E.P.T. di Verona, il sig. Giovanni Fieschi dell'ANGA di Cremona, il dr. Izzo e il dr. Brunetta di Pordenone.

Il Presidente ha sottolineato la necessità di ampliare il numero di Comitati Regionali ufficialmente costituiti.

A questo proposito ha sottolineato l'impegno del Comitato Trentino che è riuscito a far approvare alla Provincia quella che può essere considerata la prima legge italiana in favore dell'agriturismo. Nello stesso tempo ha dato notizia della costituzione del Comitato Regionale Umbro, di quello Pugliese e dell'avanzata fase in cui si trova la costituzione dei Comitati Regionali della Lucania, Campania ed Emilia Romagna.

Il Presidente ha anche sottolineato la crescente importanza che l'Agriturist sta assumendo in quello che viene comunemente chiamato Turismo Sociale. Non c'è dubbio, ha affermato il Presidente, che tutta una serie di attività programmate devono considerarsi del tutto coerenti e alla avanguardia in una necessaria azione di socializzazione del turismo e di valorizzazione dell'ambiente rurale.

L'avv. Chidichimo ha dato lettura del bilancio consuntivo 1971 e del bilancio preventivo 1972.

Ha poi preso la parola il dr. Ortis per la relazione dei revisori dei conti.

I Consiglieri hanno approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 1971 e il bilancio preventivo 1972.

Il Segretario ha proposto, su richiesta di un gruppo di soci gestori di centri di escursionismo a cavallo, la istituzione di una sezione equitazione Agriturist. L'avvocato Chidichimo ha affermato che tale costituzione pur non essendo prevista dallo Statuto Nazionale deve ritenersi certamente interessante in quanto si va sempre piú dimostrando necessario specializzare gli interventi per particolari categorie di attività.

Subito dopo ha preso la parola il dr. De Lorenzo il quale dichiara l'opportunità che l'Associazione si metta in contatto per ottenere degli aiuti con tutte le organizzazioni e gli uomini interessati alla valorizzazione dell'ambiente rurale.

Il dr. Pellizzari ha ribadito la necessità di giungere ad un piú stretto collegamento fra centro e periferia in quanto molto spesso le varie iniziative non sono conosciute dagli stessi soci dell'Associazione ed ha anche lamentato la mancanza di proposte concrete indirizzate sia alle Regioni sia ai Comuni.

Il Vicepresidente Borri dopo aver riferito all'avanzamento dei lavori per la costituzione del Comitato Regionale Emilia-Romagna condotti validamente dal dr. Romualdi e dal dr. Avoni, ha fatto riferimento alla nuova proposta di legge in favore dell'ISEA. Tale proposta prevede un aumento notevole dei massimali per tutte e quattro le formule previste dal piccolo credito turistico dell'ISEA e può divenire un validissimo mezzo per divulgare e sviluppare attività agrituristica sul territorio interessato.

È intervenuto a questo punto il Segretario Generale avv. Chidichimo per fare riferimento alle recentissime direttive della Comunità Economica Europea in favore delle zone di montagna e delle zone sottosviluppate. Tali direttive prevedono infatti per tali zone aiuti finanziari a tutti gli agricoltori impegnati anche in attività extra-agricole e quindi turistiche.

Su tale intervento si è soffermato il comm. Piazzoni dell'UNCEM il quale riconoscendo l'importanza di queste ultime direttive CEE ha anche sottolineato la difficoltà di estenderle a tutto il territorio montano italiano essendo quest'ultimo assai vasto. Nello stesso tempo ha ribadito che la legge italiana per la montagna, recentemente approvata, deve considerarsi la migliore oggi esistente in Europa e quindi del tutto soddisfacente per un armonico sviluppo di tutte le attività e quindi anche dell'agriturismo. A tal proposito Piazzoni ha ribadito l'importanza di divulgare iniziative già intraprese e di estrema importanza quali quella condotta dall'Associazione degli agricoltori di Bolzano che ha raccolto in un opuscolo fotografico oltre 350 aziende sud-tirolesi attrezzate per il « bed and breackfast ». Il commendator Piazzoni si è anche compiaciuto della notevole mole di attività svolte dall'Associazione riconoscendo che, fra le varie iniziative, quella riguardante le classi trapiantate per i giovani in età scolare che si trasferiscono nell'ambiente rurale per un certo periodo di tempo, deve considerarsi di grande momento.

Ha preso poi la parola il Vicepresidente Formentini il quale ha riassunto i programmi per il 1973 per il Comitato Regionale Friuli Venezia-Giulia. Fra questi è stata ricordata una pubblicazione redatta dall'Agriturist in collaborazione con l'Assessorato Regionale al Turismo nella quale verranno indicati una serie di itinerari agrituristici per i turisti in vacanza sulla Costa Adriatica. Una raccolta di indirizzi utili quale aziende che vendono prodotti agricoli, spacci di vendita, trattorie tipiche, locande di campagna, ecc.

Un altro programma previsto per il 1973 è la mostra storica della caccia nella quale saranno esposti reperti di notevole valore provenienti da tutte le raccolte private della Regione. Il Comitato Regionale ha in programma anche un convegno sulla Casa Carsica.

Ha preso poi la parola il dr. Ortis il quale riferendosi al problema delle modifiche statutarie ricorda che i Comitati Regionali erano stati previsti nello Statuto nazionale nel momento in cui l'Agriturist nasceva e quindi come primo minimo elemento organizzativo a livello periferico. Con la crescita però dell'Associazione occorre prevedere una maggiore e più ampia capillarità e quindi ne deriva l'assoluta necessità di costituire sezioni provinciali le quali dovranno essere coordinate dal Comitato Regionale.

Il Vicepresidente Mango ha affermato che molto lavoro è stato compiuto dall'Associazione sul piano della diffusione delle idee ma che ora bisogna passare alla azione e quindi scendere sempre più verso la periferia. È favorevole quindi alle sezioni provinciali e afferma la necessità che soprattutto i Comitati Regionali facciano un'azione di proselitismo presso i coltivatori diretti.

Propone anche di realizzare uno studio sulla costruzioni rurali e sui problemi connessi al loro giusto inserimento nell'ambiente rurale, studio che dovrebbe soprattutto essere utile agli amministratori locali in una doverosa azione di salvaguardia ambientale.

Il dr. Magagnotti di Trento ha ribadito la necessità di una crescente informazione sui problemi dell'agriturismo in quanto la recente esperienza di Trento ha confermato la validità dei temi trattati.

Ha poi preso la parola il Presidente dell'Agriturist il quale ha risposto alle varie interrogazioni sollevate nel corso della discussione.

Ha parlato della collaborazione dell'Agriturist alla RAI-TV per la preparazione di servizi sui vari argomenti trattati. Ha suggerito una più stretta collaborazione fra l'Agriturist e l'UNCEM per quanto riguarda il problema delle classi verdi. Ha ribadito la necessità di cointeressare le popolazioni locali là dove si intende promuovere la realizzazione di parchi regionali o comunque di aree protette. Ha riconosciuto la necessità di prevedere nello Statuto nazionale sezioni provinciali che comunque dovranno essere collegate e coordinate ad un organo regionale quale è il già esistente Comitato Regionale. Ha ricordato infine che con la pubblicazione ormai prossima del noti-

ziario agrituristico verrà risolto finalmente il problema della informazione.

Alla conclusione dei lavori il Consiglio ha dato mandato alla presidenza di convocare l'Assemblea Nazionale dell'Associazione negli ultimi giorni del prossimo mese di giugno. Per quanto riguarda le modifiche statutarie proposte è stata istituita una commissione che dovrà elaborarle.

SIENA: REGIONI, PROGRAMMAZIONE E CEE

Un convegno di studio sul tema « Regioni, programmazione e Comunità europee » si è svolto a Siena dal 22 al 24 febbraio, indetto dall'Università degli studi senese e dall'ISPES di Roma e organizzato in collaborazione con la Regione Toscana con il patrocinio delle Comunità Europee.

Dopo due giorni di dibattito il convegno si è concluso con la approvazione delle risoluzioni presentate dai tre gruppi di lavoro che avevano riunito i convegnisti durante la discussione.

Diamo il testo delle conclusioni.

1° gruppo: *Soggetti e procedimenti della programmazione agricola nell'ordinamento regionale.*

Presidente: Prof. Sergio Fois
Relatori: Proff. Sabino Cassese e Stefano Rodotà
Segretario: Dott. Antonio Picchi

1) Fattore indispensabile di un rinnovamento dell'agricoltura basato sulla legislazione e sull'intervento regionale è la emanazione di una legge di principi (o di legislazione di programma contenente principi) che permetta di avviare la modificazione della legislazione agraria ad opera delle Regioni.

2) Perché ciò si verifichi occorre che si realizzino alcune condizioni:

a) che la ripartizione delle risorse finanziarie attribuite all'agricoltura non avvenga conferendo al MAF la quota maggiore e non avvenga con conferimento alle Regioni vincolato quanto alla destinazione;

b) che l'amministrazione della agricoltura sia sottratta allo stato attuale di confusione:

— con la diminuzione delle dimensioni degli organi centrali, chiamati solo a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento;

— con la liquidazione degli enti divenuti superflui;

— con il completo trasferimento alle Regioni dell'organizzazione che non abbia carattere nazionale;

— con l'adeguamento delle strutture amministrative esistenti alle nuove esigenze poste dalle direttive Mansholt e dalle azioni comunitarie per la politica regionale;

— con la valorizzazione delle comunità montane;

c) che la normativa statale per

l'attuazione delle direttive comunitarie non costituisca un ulteriore momento di accentramento ma rappresenti invece l'occasione per apportare allo stesso decreto di trasferimento delle funzioni, le modificazioni necessarie per renderlo conforme al dettato costituzionale.

2° gruppo: *Regioni e riforma delle strutture agricole (applicazione delle direttive comunitarie)*

Presidente: Prof. Sen. Manlio Rossi Doria
Relatori: Proff. on. Giovanni Galloni e Emilio Romagnoli
Segretario: Dr. Vito Saccomandi

In relazione all'esigenza, postulata dalla politica comunitaria, dalla partecipazione attiva del mondo agricolo al rinnovamento delle strutture.

PROPONE

1) che vengano apprestati gli strumenti idonei ad assicurare la partecipazione delle Regioni attraverso il filtro dello Stato al momento formativo dei provvedimenti comunitari in materia di agricoltura, e la partecipazione diretta (con autonome competenze) al momento attuativo;

2) che si attui una revisione della normativa vigente al fine di eliminare motivi di discussione e di attrito e di dare largo spazio alla programmazione;

3) che, indipendentemente da qualsiasi interpretazione della normativa vigente e dalle soluzioni proposte sui problemi di competenza, la legge dello Stato relativa alle direttive n. 159-160-161 attualmente allo studio, in ottemperanza ai principi comunitari, nell'adottare i nuovi principi all'ordinamento italiano, dia il debito spazio alla partecipazione della Regione, anche con riguardo ai compiti di programmazione previsti dall'art. 13 lett. *a*) del D.P.R. gennaio 1972 n. 11.

3° gruppo: *Regioni e organizzazione del mercato dei prodotti agricoli*

Presidente: Prof. Giovanni Coda Nunziante
Relatore: Avv. Emilio Cappelli
Segretario: Dott. Luciano Jannaccone

Il gruppo ha accettato di discutere secondo il metodo del ritaglio delle competenze seguito dalla amministrazione centrale nel Decreto delegato. Pur non accettandone la validità.

Per questa ragione il gruppo sente il bisogno di premettere che nel campo del mercato (come del resto in altri campi) i rapporti fra Stato e Regioni non potranno che seguire il metodo della sperimentazione e dei tentativi, soprattutto per quei campi che non essendo disciplinati da normativa nazionale, e non ponendo quindi problemi di trasferimento di funzioni amministrative, sono logicamente ignorati dal Decreto delegato, ma offrono ampio campo di azione alle Regioni.

La definizione di organizzazione di mercato si presta a qualche equivoco.

Per esempio il gruppo non si è occupato dell'organizzazione di mercato intesa nel senso delle grandi infrastrutture della distribuzione (mercati generali ecc.) e della loro disciplina.

Per quanto riguarda invece la organizzazione di mercato come intesa nei documenti europei, e cioè quasi equivalente di politica dei prezzi e di interventi di mercato, essa viene stabilita attraverso i regolamenti della CEE che si rivelano molto dettagliati. In questa eccezione essa è stata interamente trasferita alle Comunità mentre gli Stati ne hanno conservata la gestione.

Quanto alle competenze attribuite dal Decreto delegato allo Stato o alle Regioni esse riguardano:

a) impianti ed infrastrutture legate piú direttamente al mercato di certi prodotti agricoli (impianti interaziendali ecc.)

b) servizi nel senso piú lato della parola di mercato (promozione, informazione ecc.)

In questo campo bisogna notare le ambiguità prodotte dal metodo di ritagliare le competenze del Ministero per dividerle fra Stato e Regioni.

Per esempio nel caso degli impianti la divisione fra impianti di interesse nazionale e di interesse regionale è ambigua. Si ritiene che gli impianti nazionali siano tali solo se compresi in un piano nazionale. D'altra parte poiché è difficile concepire un impianto di interesse puramente locale, si ritiene che gli impianti visti in una visione piú ampia (infraregionali) rimangano di competenza regionale.

Per quanto riguarda quelli che abbiamo chiamato i servizi, il limite fra interesse nazionale e regionale può essere usato per limitare l'attività regionale (per esempio nel caso della promozione) mentre in altri casi esiste obiettivamente un limite (per esempio il servizio di informazione regionale non può essere un'appendice di qualche cosa fatto dallo Stato).

È stato notato anche nel campo della assistenza tecnica, la sua finalizzazione a scopi di mercato deve rappresentare un importante campo di attività delle Regioni.

Per quanto riguarda gli interventi di mercato stabiliti a Bruxelles e la gestione degli stessi in Italia, è stata sottolineata la distorsione dello spirito di certe norme comunitarie nella loro gestione nazionale.

Per esempio negli interventi attraverso le associazioni dei produttori, queste ultime invece di « sospendere la messa in mercato di certi prodotti », agiscono come « ammassi » a cui tutti i produttori possono consegnare i prodotti. Ciò dipende dalla natura delle associazioni stesse, improvvisate negli ultimi anni e che non corrispondono al modello di associazione operante in altri paesi.

Per quanto riguarda l'AIMA si è notato da una parte la poca efficienza dell'apparato statale e dall'altra la inesistenza di un collegamento di questo Ente con i produttori.

Si è infine notato che rimane comunque un'ampia area nella quale non esiste una normativa e nella quale le Regioni potrebbero fare molto.

Senza pretendere di esaurire la materia di fanno due esempi:

1) Iniziative di promozione di assistenza tecnica ed eventualmente normative nel campo delle

associazioni volontarie. Da parte di alcuni è stato suggerito che fra queste associazioni volontarie siano incluse associazioni di consumatori integrate con quelle dei produttori.

2) Attività di promozione per il raggiungimento di contratti tipo riferiti ai piú importanti prodotti di interesse regionale con particolare riferimento a quelli destinati alla trasformazione.

ROMA: ASSEMBLEA ENTI PROVINCIALI TURISMO

Si è svolta a Roma il 23 marzo nella sala dei convegni dell'Unioncamere l'assemblea dell'Unione tra gli enti provinciali del turismo (Unept), cui hanno partecipato i presidenti e i direttori degli Enti provinciali del turismo di tutta Italia.

Alla seduta inaugurale sono intervenuti il Sottosegretario al turismo Semeraro, il Presidente dell'Enit Pandolfo, il rappresentante dell'Assessore al turismo della regione Lazio.

Dopo aver proceduto all'elezione del nuovo Consiglio l'assemblea ha approvato un documento nel quale « dà atto con soddisfazione dell'ordinata continuità nello svolgimento delle funzioni nel settore turistico, che ha caratterizzato la fase del trasferimento alle regioni delle competenze in materia di turismo; si conferma ai Consigli e alle Giunte delle regioni la volontà e l'impegno degli Enti per il turismo per un convinto apporto all'attività di promozione e di amministrazione del settore turistico, uniformandosi strettamente alle direttive programmatiche dei competenti organi regionali; avverte l'esigenza che si provveda rapidamente al superamento dello stato di disagio derivante dal carattere di provvisorietà e di incertezza in cui versa attualmente l'organizzazione periferica del turismo; denuncia responsabilmente il grave pregiudizio che tale situazione reca a una ordinata programmazione di attività da parte degli enti;

individua nella sollecita emanazione di una « legge nazionale di principi » l'adempimento prioritario e pregiudiziale per un articolato sviluppo dell'iniziativa legislativa nel settore da parte delle regioni e auspica che il governo ed il parlamento provvedano con tempestività avvalendosi dell'apporto di collaborazione delle regioni, alla predisposizione ed alla approvazione della « normativa di principio » onde assicurare condizioni di « certezza » all'evoluzione della legislazione e dell'azione politica regionale;

riafferma, per quanto riguarda le norme concernenti i principi fondamentali relativi all'ordinamento ed all'articolazione degli Enti turistici locali, la necessità che sia considerato preminente il criterio di « omogeneità » in

tutto il territorio nazionale, anche ai fini di una piú agevole riconoscibilità dall'estero;

ribadisce la propria convinzione che le funzioni di interesse locale nelle materie del turismo siano riconfermate agli Enti per il turismo, quali Enti locali speciali tecnicamente qualificati e dotati di propria autonomia funzionale, che potranno essere ristrutturati e potenziati ai fini di una maggiore efficacia operativa, nonché retti da organi collegiali, democraticamente rappresentativi degli interessi turistici delle collettività locali, seriamente e concretamente collegati agli Enti locali territoriali, al fine di realizzare una piú organica e partecipata politica di promozione turistica nell'ambito del territorio di competenza;

sostiene la validità di una struttura periferica del turismo caratterizzata da una articolazione provinciale e da un'altra a livello comunale, rappresentata attualmente dalle Aziende autonome di cura soggiorno e turismo e dalle Pro-loco, che dovrà essere opportunamente potenziata e razionalizzata anche attraverso ampliamenti di giurisdizione territoriale, a carattere consortile ».

Il documento approvato dalla assemblea si conclude con la « riconferma, nell'attuale situazione, della validità e dell'opportunità della presenza dell'Unept quale sede di confronto delle idee, delle esigenze, delle attività e delle esperienze maturate dai singoli Enti per il turismo, e al tempo stesso quale centro di irradiazione e di interscambio delle informazioni, tanto piú utile quanto piú si consolidi e si sviluppi il sistema della autonomia politico-amministrativa regionale, sostanzialmente ponendo l'Unione stessa al servizio del turismo italiano, ed auspica che sia convocata al piú presto possibile un'assemblea straordinaria che modifichi la struttura dell'Unione nazionale fra gli Enti al fine di renderla anche formalmente piú consona all'articolazione regionale della politica italiana ».

TORINO: REGIONI E SERVIZI SOCIALI

Si è svolto a Torino dal 23 al 25 marzo un convegno su « Regioni e servizi sociali », organizzato dal Consiglio regionale piemontese in collaborazione con la « Fondazione Adriano Olivetti ».

I lavori sono stati aperti dal presidente del Consiglio regionale del Piemonte, avv. Gianni Oberto, il quale ha affermato che il convegno, ben sapendo che non sono possibili rimedi miracolistici per attuare o migliorare i servizi sociali tende a dare « un apporto di idee e di proposte perché alfine si facciano le cose che i cit-

tadini vogliono vedere fatte, presto e nel modo migliore, facendo ciascuno la propria parte, il che non significa nemmeno che strutture esistenti debbano essere senz'altro eliminate solo perché appartengono al passato, che non è tutto da buttare — e non lascia certo l'Italia all'ultimo posto in questo campo — quando possano servire al presente, adattate, riformate in prospettiva del futuro.

Quello che mi sembra assolutamente da evitare — ha proseguito Oberto — è il pericolo di una perniciosa confusione derivante da una doppia gestione o gestione mezzadrile tra stato e regione. Occorre essere chiari, di modo che ognuno abbia le proprie responsabilità; e questo non è certo stato fatto con i decreti delegati che, in materia di servizi sociali, non danno spazio, cosí screditandola, alla regione ».

Dopo un breve intervento della presidente della Fondazione Olivetti, dott. Silvia Olivetti Marxer, è stato illustrato un documento, preparato dal centro studi della Fondazione Olivetti. In esso si individuano come « sociali » i servizi sanitari di base e assistenziali di base, per la formazione scolastica e professionale, culturali e ricreativi, di assistenza tecnica e sviluppo economico. Questi servizi possono essere definiti « sociali » perché sono finanziati con la spesa pubblica, non hanno scopo di lucro e sono aperti a tutti i cittadini. Tuttavia, data la particolare realtà della società italiana, si deve avere l'onestà di dichiarare che « i servizi sociali sono destinati a fornire ai meno abbienti quelle assistenze, consulenze, attrezzature ecc. che gli altri possono benissimo procurarsi con le proprie risorse, ma senza mortificare o discriminare nessuno: discriminante, infatti, sarebbe il modo di fornire i servizi, non il servizio in se stesso, poiché la discriminazione si presenta quando le prestazioni dei servizi sociali sono di qualità inferiore a quelle che può procurarsi chi è in grado di pagare ».

Alla realizzazione e al perfezionamento di questi servizi « devono ora provvedere le regioni che — rileva il documento — sole possono correggerne la settorialità e ricomporne la frammentarietà che ereditano dallo stato centralizzato » e — mediante la partecipazione delle forze sociali e degli Enti locali — possono effettuare quel « salto di qualità essenziale in settori tutti in decadimento, rispetto ai quali l'opinione pubblica ha espresso un giudizio sempre piú negativo ». I decreti delegati, nella parte relativa al trasferimento di funzioni amministrative statali, permettono — rileva ancora il documento — alle regioni di agire, sia pure con molti limiti, con indirizzi politici generali e con provvedimenti per i singoli servizi. Nel primo caso, la regione può tendere ad una pianificazione che preveda la disponibilità di spazi per i servizi sociali, alla realizzazione di dimensioni sub regionali (quali i comprensori) per la politica dei servizi e ad una politica di trasporti pubblici a livello regionale e comprensoriale in funzione dell'accesso ai servizi non decentrabili.

Piú complesse e limitate sono le prospettive aperte dai decreti delegati per i singoli servizi. Dall'esame dell'insieme delle funzioni trasferite e richiamandosi a quanto stabilito dagli statuti regionali (approvati con legge dello Stato, si deduce, però, che le regioni sono in grado di predisporre un piano per il miglioramento dei servizi esistenti e per l'istituzione di nuovi.

Un ostacolo non indifferente alla pianificazione regionale dei servizi sociali — è detto ancora nel documento — è costituito tuttavia dalla « compresenza » di servizi di competenza statale, e solo a lungo termine (grazie anche ad una revisione costituzionale) è prevedibile che tutti i servizi sociali siano affidati alle regioni. Inoltre « appare estremamente grave » la scelta politica espressa dai decreti delegati (ad eccezione di quello relativo alla formazione professionale) di non trasferire alle regioni le funzioni degli Enti pubblici nazionali e, di conseguenza, i servizi che da essi dipendono.

« Se si conviene sulla necessità di sopprimere gli Enti pubblici nazionali che operano negli stessi settori nei quali è stato realizzato il decentramento istituzionale — affermano infine gli esperti della Fondazione Olivetti — si deve compiere ogni sforzo perché tale obiettivo venga raggiunto mediante l'emanazione di una legge quadro che disciplini nelle linee generali l'intera materia dei servizi sociali; in caso contrario le regioni, se non vorranno limitarsi, ad amministrare le frammentarie ed obsolete funzioni trasferite, dovranno cercare di avvalersi di tutte le risorse offerte dalla legislazione vigente, interpretando le leggi in modo giuridicamente corretto ma su un piano estensivo, utilizzando cioè quegli istituti che trovano il loro presupposto nella preminenza degli interessi pubblici ».

Parlando sul tema « L'integrazione dei servizi sociali ed il governo regionale », il prof. Angelo Detragiache (IRES) ha considerato i servizi sociali come « variabile strumentale per la realizzazione ed il controllo dello sviluppo » ed ha affermato che le regioni appaiono particolarmente adatte per l'organizzazione e la gestione di questi servizi il cui funzionamento non può essere garantito « da una istituzione che sia troppo vasta come lo Stato, o che sia troppo limitata da non poter disporre dei supporti tecnici e di valutazione in cui essi si collocano, come i Comuni ».

« Per quanto attiene alla gestione di ciascun centro di servizi — ha concluso il prof. Detragiache — va prevista la partecipazione dei cittadini, come, d'altro canto, è prevista la gestione dei cittadini alla formazione dell'autorità comprensoriale e, su scala piú ampia, a quella regionale. Lo strumento attraverso cui tutti questi momenti si connettono e si articolano sono fondamentalmente — ha detto — il piano regionale e quello comprensoriale dentro il quale soltanto l'autonomia delle sfere operative, quali ad esempio quella dei servizi sociali, evita di essere un campo a sé, ma diventa insieme uno strumento di organizzazione del territorio e di organizzazione sociale ».

Una critica all'operato dello Stato che, con le sue disposizioni, impedisce alle regioni di svolgere una nuova ed efficace politica, in particolar modo nel settore dei servizi sociali, è stata fatta nella relazione del prof. Franco Bassanini, ordinario di diritto regionale presso l'università di Sassari, secondo il quale « la frammentarietà e parzialità delle funzioni trasferite alle regioni impedisce una programmazione globale dei servizi sociali » e « la permanenza in vita di Enti nazionali burocratizzati e mastodontici vieta una moderna riorganizzazione fondata su agili strutture locali capaci di fornire in modo integrato tutto il complesso dei servizi sociali ».

Dopo aver sostenuto che l'atteggiamento della Corte costituzionale « ha ulteriormente ridotto i margini dell'autonomia regionale », Bassanini ha detto che « il primo impegno politico delle regioni, dei partiti e dei sindacati sta nell'ottenere l'approvazione delle 'leggi di principio' sull'assistenza e sulla riforma sanitaria, leggi che sopprimano i carrozzoni degli Enti mutualistici e assistenziali, dettino principii innovatori sull'articolazione locale e sulle finalità dei servizi sociali e provvedano a finanziare in modo adeguato le attività assistenziali e sanitarie ».

Una seconda « battaglia politica », secondo Bassanini, deve invece mirare ad ottenere nel frattempo un meno fiscale e burocratico controllo governativo sulle leggi regionali che prevedono moderne innovazioni nell'organizzazione dei servizi. A questo scopo, « nei pur marginali spazi ad esse concessi, le regioni possono nel frattempo avviare iniziative tali da dimostrare la loro capacità e la volontà di innovazione e da far risaltare le contraddizioni di una situazione che impedisce loro di dare a tali iniziative piú ampio respiro ». In conclusione il prof. Bassanini ha affermato che « l'impegno maggiore sta comunque nella rivendicazione della competenza regionale per una nuova politica dei servizi sociali, ottenendo in sede di programmazione una sostanziale inversione della tendenza a favorire consumi privati o consumi pubblici a carattere non sociale ».

L'on. Triva, della direzione del partito comunista, dopo aver ricordato che nell'attuale società italiana lo sfruttamento dei lavoratori continua anche fuori dalla fabbrica a causa della insufficienza o mancanza di servizi sociali, ha affermato che le regioni non possono svolgere in pieno la loro funzione a causa delle recenti leggi statali che ne limitano i poteri. Poteri — ha concluso — che le regioni devono giustamente pretendere, senza però limitarsi a ripetere l'esperienza accentratrice dello Stato, ma delegandoli, in parte, agli Enti locali.

Il consigliere regionale lombardo Verona, si è soffermato sui concetti innovatori contenuti (anche se in pratica non facilmente applicabili) nella legge della Lombardia sugli asili nido, che non vengono piú considerati come servizio riservato ai meno abbienti, ma a tutti i cittadini. Levrero, dell'ufficio studi della Ggil, ha ricordato le lotte condotte dai lavora-

tori per la casa e la sanità, ha ribadito che è necessario cambiare l'attuale tipo di sviluppo della società ed ha chiesto alle regioni di « anticipare la riforma sanitaria » varando la costituzione di consorzi che unifichino i vari Enti di assistenza in attesa della loro abolizione.

Il consigliere regionale piemontese Garabello ha affermato che per attuare una organica riforma di servizi sociali sono necessarie una precisa volontà politica ed una riforma delle leggi dello Stato.

Nel suo intervento conclusivo il presidente del Consiglio regionale campano, avv. Barbirotti, ha sostenuto che nelle condizioni attuali gli amministratori regionali non devono cercare giustificazioni, ma devono chiaramente far conoscere agli elettori che, con le loro decisioni, il Governo e la Corte costituzionale « hanno degradato le regioni al livello di Enti comunali di assistenza ». Barbirotti ha poi proposto a tutte le regioni di accordarsi per presentare al Parlamento un comune progetto di legge sui servizi sociali.

MONTECATINI: NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI

« Un nuovo sistema costituzionale di controllo sugli atti amministrativi dei comuni, delle province e degli Enti locali » è il tema dibattuto da rappresentanti degli organi regionali di controllo, Parlamentari, Sindaci, Presidenti delle Amministrazioni provinciali e di altri Enti locali, riuniti a Montecatini Terme dal 6 all'8 aprile.

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Gabbuggiani ha rivolto ai convenuti il saluto della Regione. Egli ha detto che « l'attuazione dell'ordinamento regionale, oltre a costituire l'occasione forse irripetibile per la riforma dello Stato, dovrebbe promuovere, dal basso, la riforma e lo sviluppo delle autonomie locali ».

« Dopo quasi tre anni di vita delle Regioni — ha soggiunto — non si può purtroppo affermare che l'occasione della riforma dello Stato sia stata, almeno finora, utilizzata. Resta invece pienamente aperta anche se più che mai ardua, la prospettiva della riforma e dell'esaltazione del ruolo delle autonomie locali nel nuovo quadro istituzionale dell'ordinamento regionale. Due sono gli aspetti fondamentali di questa prospettiva: il nuovo sistema dei controlli e la delega di funzioni regionali secondo l'art. 118 della Costituzione. Quest'ultimo aspetto — la delega agli Enti locali — caratterizzerà da sè l'attività delle Regioni nel prossimo futuro. Quello dei controlli, invece, ha già segnato la fase di avvio dell'ordi-

namento regionale e consente un primo consuntivo che questo convegno ha, tra l'altro, il compito di tracciare ».

« L'esclusiva derivazione regionale della composizione degli organi di controllo — come la costituzione impone — con la esclusione di ogni componente non regionale — ha detto Gabbuggiani — è la preliminare richiesta di ordine politico che le Regioni, credo, avanzano con decisione. Essa significa l'affermazione di un ruolo esclusivo della Regione nel rapporto con gli Enti locali, come rapporto tra soggetti autonomi e democratici; la concezione del controllo come attività "imparziale" sí, ma non "neutrale", anzi come attività tendenzialmente "orientata" al metodo della programmazione e della partecipazione democratica ».

Altri punti di netto significato politico sono per Gabbuggiani «la pienezza della competenza regionale in materia di controlli, la semplificazione dei controlli e l'estensione soggettiva del controllo che una recente bozza di proposta di legge redatta da un'apposita commissione governativa prevede per tutti gli Enti pubblici locali operanti nella materia di cui all'art. 117 della Costituzione ».

La relazione introduttiva è stata tenuta dal prof. Renato Gnocchi, Presidente del comitato regionale di controllo della Regione toscana. Il testo è pubblicato su questo numero.

La seduta si è poi articolata su altre quattro relazioni che hanno affiancato quella di Gnocchi e cioè quelle dell'avv. Arturo Colonna Presidente del comitato regionale del Piemonte, dell'avv. Girolamo Congedo Presidente di quello del Lazio, del dott. Pietro Brandascio Presidente di quello della Puglia e infine dell'avv. Domenico Davoli membro del comitato di controllo del Lazio.

L'avvocato Arturo Colonna nel corso del suo intervento ha fatto una panoramica dell'attività degli organi di controllo dalla loro costituzione ad oggi nei suoi aspetti essenziali e più significativi e cioè della loro costituzione e composizione, della loro attività decisionale e dei loro rapporti esterni.

« C'è da augurarsi che questo nostro primo incontro nazionale — ha concluso Colonna — serva a dissipare ogni sospetto ed ogni timore che l'attuale sistema di controllo possa mai tradursi in un attentato alle autonomie degli Enti locali che, peraltro, sono e devono rimanere ancorate, secondo l'art. 128 della Costituzione, al pieno rispetto delle leggi vigenti.

Ma, una verità, soprattutto, è sperabile che emerga da quanto sin qui esposto e dal successivo dibattito, e cioè, che il controllo degli atti amministrativi è una insopprimibile garanzia — veramente democratica — di legalità e di giustizia istituita e funzionante nell'interesse di tutti, e per il miglior avvenire del nostro paese ».

L'avv. Congedo (Lazio) ha premesso che non vi è solo il problema di analizzare natura, contenuti, struttura e finalità e quindi autonomia dei nuovi organi di controllo istituiti con l'art. 130 della Costituzione, ma soprattutto quello di organizzare un meccanismo di democrazia e di libertà costituzionale obiettivamente garantito: problema quindi sia dell'indipen-

denza pratica e psicologica delle funzioni dei comitati come corpi amministrativi, sia delle guarentigie dell'autonomia degli Enti locali, in quanto i più esposti depositari della vita democratica nel nuovo sistema repubblicano sulla via della liberazione dagli antichi meccanismi di controllo centralistici e paternalistici.

Analizzate la nuova struttura e composizione dei comitati di controllo, il relatore ha separatamente trattato i problemi e le relative soluzioni cui dovrebbe ispirarsi il futuro legislatore, modificando le leggi vigenti o integrandole: problemi relativi all'autonomia decisionale dei comitati, all'autonomia esterna nei confronti dei diversi organi dello Stato e della Regione, all'autonomia nell'autorganizzazione interna, in specie il problema dei dipendenti e della disciplina delle procedure e della attività, ed alla autonomia nella organizzazione esterna, con speciale riferimento ai problemi della unicità dell'organo e del coordinamento nell'organo regionale delle sue sezioni decentrate.

Pietro Bradascio, Presidente del comitato regionale della Puglia, trattando il tema « programmazione regionale e controllo » si è soffermato a sua volta sul significato e l'origine costituzionale dell'istituto della programmazione, intesa come linea di coordinamento attivo della vita sociale e dello sviluppo economico del nostro paese. Bradascio si è intrattenuto su quattro tempi dello sviluppo programmatico e cioè: il momento nazionale della programmazione durante il quale lo Stato deve definire le proprie linee di sviluppo in una legge di piano; il momento regionale, nel quale le Regioni devono predisporre il proprio piano programmatico entro le linee cornice del piano nazionale; il momento applicativo dei piani, affidato alle Province, ai Comuni ed altri Enti locali; ed infine il momento del controllo nel quale gli organi regionali di controllo devono armonizzare, coordinandola, l'attività amministrativa degli Enti locali.

Per una corretta applicazione occorrono però, ha concluso Bradascio, una nuova legge comunale e provinciale e più precise competenze agli organi regionali di controllo ».

Ultima relazione quella dell'avvocato Domenico Davoli del Lazio, il quale ha detto che nell'attuale situazione si pongono due problemi essenziali ai quali l'incontro di Montecatini dovrà dare una risposta. Il primo è quello di individuare ed indicare — per la fase transitoria — una norma di comportamento degli organi regionali di controllo: si tratta cioè di bandire dalle modalità di esercizio del controllo il formalismo giuridico che richiamerebbe il vecchio ordinamento locale con tutto il suo peso antiautonomista e repressivo per dare invece preminenza al valore della norma costituzionale e degli statuti regionali da cui discende la necessità, ai fini del controllo, di tener conto dell'interesse pubblico di cui l'atto è portatore, interesse coincidente con il rispetto delle autonomie locali. Il secondo è quello di richiamare le forze politiche sulla necessità improcrastinabile di un nuovo ordinamento delle autonomie locali ed in particolare di una nuova discipli-

na dei controlli indicando al tempo stesso, anche alla luce della normativa regionale e delle proposte parlamentari e di altri organi oggi esistenti, le linee principali sulle quali la nuova normativa regionale e nazionale deve muoversi.

Il dibattito è stato veramente ampio e vi hanno partecipato amministratori ed esperti di ogni Regione e di diverso orientamento politico e culturale.

Tra gli altri sono intervenuti il Presidente dell'ANCI, avv. Boazzelli, il Presidente dell'UPI, Ziantoni, e il Segretario generale dell'UNCEM, Piazzoni.

Il Segretario generale dell'UNCEM ha rilevato che certe distorsioni nell'azione degli organi di controllo derivano dal modo di concepire la funzione di controllo, che ha portato a certe designazioni dei componenti le stesse commissioni. Occorre far maturare nella coscienza democratica il taglio nuovo da dare alla funzione del controllo sugli Enti locali.

Dopo avere ricordato alcuni fatti recenti che dimostrano la scarsa volontà del Parlamento nazionale di dare completa attuazione al disegno regionalistico (attraverso il rinvio dell'attuazione di alcune leggi delega di funzioni alle Regioni e con ulteriori finanziamenti per interventi pubblici anzichè alle Regioni a disposizione dei Ministeri), Piazzoni si è soffermato sul controllo sugli organi delle Comunità montane ed ha illustrato alcune leggi regionali che contengono una specifica normativa sull'argomento, riaffermando la competenza regionale sia sul controllo degli atti che sul controllo sugli organi delle Comunità montane.

Il prof. Renato Gnocchi, a conclusione delle tre giornate di sedute, dopo aver rivolto un saluto a tutti i partecipanti si è soffermato ancora sulle argomentazioni emerse nel dibattito dicendo fra l'altro: « Nel corso di questo validissimo incontro hanno parlato anche Consiglieri regionali sensibili al problema del divenire del paese e delle sue istituzioni. È importante che essi abbiano sottolineato il concetto di autonomia del controllo come presupposto dell'autonomia dell'Ente locale ».

« Alcuni hanno raccomandato — ha proseguito Gnocchi — di considerare il controllo non nel senso critico ma costituzionale e interno al concetto della democrazia regionale ed autonomista: autonomia nell'ambito della Regione e partecipazione nell'interno di questa realtà alla creazione della società nuova. Ma qui su questo collegamento controllo-Regione occorre fare un chiarimento senza reticenza. Il vecchio Stato era incernierato sulla struttura di un esecutivo che strabordava e tutto riempiva di sè, mettendo in secondaria posizione il momento legislativo. Con il ritorno della democrazia e soprattutto con l'avvento della Regione, abbiamo voluto riportare in primo piano il momento legislativo. Gli organi di controllo hanno dato il colpo di grazia alla vecchia impalcatura autoritaria. L'autonomia che gli organi di controllo reclamano è l'autonomia da quell'esecutivo strabordante e prepotente dello Stato autoritario, ma lo è anche per coerenza dell'esecutivo regionale del rispetto dell'art. 128 del-

la Costituzione, in nome dell'autonomia dell'Ente locale. Ben diversamente si configura il rapporto fra organi regionali di controllo e Consigli regionali, di cui crediamo che i comitati debbano essere espressione e con cui debbono avere un continuo collegamento.

« Questo — ha concluso Gnocchi — è il nostro regionalismo profondo ed indistruttibile che si lega ad una visione della democrazia delle autonomie. Anzi auspichiamo che la legge regionale ci liberi del vecchio sistema legislativo e che il Parlamento crei le nuove leggi ».

Al termine dei lavori l'assemblea ha deciso la costituzione di un comitato permanente di coordinamento fra i rappresentanti dei comitati regionali di controllo, comitato che avrà sede presso il CRC toscano.

CUNEO: PREMIO AL SACRIFICIO VALLIGIANO

Nella giornata del 1° maggio, si è svolta a Cuneo nel salone della Camera di Commercio la premiazione del lavoro e del progresso economico e l'assegnazione della targa e dei premi al sacrificio valligiano.

Alla manifestazione hanno assistito il Ministro del Turismo e spettacolo on. Badini-Confalonieri, parlamentari, autorità regionali e provinciali e il Segretario generale dell'UNCEM.

Il Presidente della Camera di Commercio, dr. Giuseppe Chiesa ha tenuto il discorso celebrativo ed ha svolto considerazioni sulla situazione generale economica e sociale della provincia nel contesto della situazione economica nazionale.

Ha fatto seguito il discorso del Ministro che si è compiaciuto con gli undici premiati al « Sacrificio valligiano » e con i 180 premiati per la fedeltà al lavoro e al progresso economico della provincia esortando tutti ad operare con dedizione per lo sviluppo ordinato dell'intero paese.

Recando il saluto augurale dell'UNCEM il comm. Piazzoni ha ricordato il sen. Giovanni Sartori, cui è intitolata la targa del sacrificio valligiano, che nel 1952, insieme al sen. Giraudo e al dott. Pezza, ha dato avvio all'attività dell'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani. Il riconoscimento dato ai premiati — ha detto il Segretario generale — vuole essere la espressione di quanto la collettività nazionale deve alle genti della montagna. Nei premiati si specchia tutta la montagna cuneese i cui abitanti possiedono doti di ingegno, laboriosità ed equilibrio unanimemente riconosciute.

Dopo aver accennato al riconoscimento che la nuova legge della montagna ha dato al servizio che il montanaro svolge per la collettività nazionale, con la sua

operante presenza in condizioni difficili, Piazzoni ha auspicato la piena attuazione di tale principio nella legislazione regionale considerando la funzione peculiare che le zone montane ed i loro abitanti svolgono. Ha concluso rinnovando agli organizzatori e ai premiati il saluto cordiale del Presidente sen. Segnana e di tutta la grande famiglia dell'UNCEM.

La motivazione della « targa sen. Giovanni Sartori » assegnata (alla memoria) al messo-guardia Michele Mion del comune di Robilante è la seguente:

Figlio di numerosa e povera famiglia veneta, viene in Piemonte alla ricerca di un lavoro. È Guardia boschiva del Comune di Tenda, lascia quella terra dopo il trattato di pace e a Robilante assume l'incarico di Messo Guardia.

Invalido di guerra, svolge per anni, con spirito di altruismo e sacrificio personale, le sue funzioni, sempre pronto a rispondere a qualsiasi chiamata di giorno e di notte.

L'ultima volta interrompe la sua frugale cena per accorrere volontariamente sul luogo di un incidente stradale. Mentre da solo, a fatica, soccorre e pone in salvo il ferito, nell'oscurità della sera viene mortalmente investito e cade vittima del suo dovere.

In lui si ricorda tutta la benemerita categoria dei Messi Guardia dei Comuni di montagna, operatori silenziosi, con sacrificio e dedizione, al servizio delle nostre comunità.

Gli altri premiati con diploma e medaglia d'oro della Camera di Commercio sono stati:

Bartolomeo, Oreste, Pietro Bruna-Rosso fratelli, della borgata Martini del Comune di Elva

Coltivatori diretti di montagna, tenaci e intelligenti, hanno costruito nei pressi del Colle di Sampeyre una baita con alloggio, locale lavorazione del latte, stalla e tettoia. L'hanno altresì collegata con un raccordo alla strada della Bicocca. Accudiscono con impegno al pascolo di un centinaio di capi, alla preparazione dei prodotti caseari, fedeli e affezionati alla loro terra.

Teresio Degioanni, della borgata Besmorello, frazione Bagni del Comune di Vinadio

Agricoltore di montagna, ha costruito soltanto con i suoi risparmi la stalla e la casa nella sua alpestre frazione.

Coltiva l'azienda agraria avuta in eredità dal padre, dell'estensione di cinque ettari, l'ha dotata di moderna attrezzatura, alleva dieci capi bovini, cento pecore e dieci capre. Vive costantemente sulla sua terra.

Spirito Giuseppe Liprandi, della borgata Marobert del Comune di Monterosso Grana

Dopo qualche anno di lavoro in Francia ritorna nella sua frazione di Marobert e trasforma letteralmente l'azienda agricola paterna con criteri moderni e razionali.

Pur essendo per anni sprovvisto di servizi essenziali, rimane legato alla terra e, grazie al suo impegno, l'azienda può essere considerata una delle migliori della valle Grana e di esempio a vasta zona montana.

Giuseppe Macagno, della frazione Pradeboni del Comune di Peveragno

Appassionato rimboschitore di terreni di montagna, agricoltore aperto, ha tentato piú volte tecniche nuove. Ha costruito una moderna stalla con circa trenta capi di bestiame. È presidente della Cooperativa pascoli della Bisalta, che dirige con competenza e altruismo, e compie immensi sacrifici per assicurare la possibilità dello studio ai propri figli.

Giovanni Romero, del Comune di Monasterolo Casotto

Coltivatore diretto aperto e capace, ha costruito una stalla moderna con cinquanta capi; alleva fattrici di razza piemontese e ottimi vitelli. Ha trasformato la sua azienda a foraggio e integra la produzione con l'uso dei pascoli di alta montagna.

Si è pure dedicato con passione al problema della difesa del castagneto da frutto.

Don Giuseppe Chesta, Parroco di S. Michele nei Comuni di Cervasca e di Vignolo

Sacerdote impegnato da sempre in missione pastorale in zone di montagna, in questi ultimi anni ha fatto dell'antico Santuario di S. Maurizio, un punto di unione spirituale per centinaia di famiglie di caduti e dispersi in guerra.

Le croci e i piccoli monumenti sorti sulle pendici dirute del colle, i continui contatti con le famiglie anche in luoghi lontani, sono la testimonianza di quest'opera che nel ricordo di coloro che non sono piú, vuole essere una profonda affermazione di pace e di amore, in un clima di fraterna cristiana solidarietà.

Giovanni Battista Damiano, della borgata Combetta del Comune di Monterosso Grana

Durante l'imperversare delle interminabili nevicate del fine febbraio 1972, unico abitante della borgata Combetta, ha ininterrottamente, di giorno e di notte, spalato la neve dai tetti della sua e dell'altrui abitazione, riuscendo a salvare dai crolli le case di tutti.

Quinto Ghirardo, della frazione Valdarmella del Comune di Ormea

Abitante dell'alpestre frazione di Valdarmella, nella tragica giornata del 19 febbraio 1972, quando una grossa valanga si è abbattuta sulla sua frazione spazzando cinque case, seppellendo cose e persone di cui una mortalmente, riusciva a dominare il panico, il terrore e la desolazione; sfidando ogni pericolo delle valanghe che ancora si staccavano, raggiungeva Ormea per chiedere soccorso, percorrendo sette chilometri di strada in tre ore, in neve bagnata e pesante in cui affondava ad ogni passo.

Chiaffredo Martini, della borgata Grangia del Comune di Celle Macra

Ha partecipato volontario ad operazioni di soccorso con i Carabinieri di S. Damiano Macra; ha riaperto per tre volte senza nulla pretendere, spalando a mano, la strada della borgata Trucco.

Venuto a conoscenza che un abitante della borgata Castellar doveva portare a valle un vitello, a insaputa di questi ha, per due

giorni, spalato la neve onde permettere il trasporto dell'animale.

Francesco Ponzo, della borgata Piazza, frazione Miroglio del Comune di Frabosa Cottana

Nella stagione invernale 1971-1972, sorpreso dalla caduta di una enorme valanga che investiva le borgate Piazza e Chiappera della frazione Miroglio, Francesco Ponzo, superato rapidamente lo spavento iniziale, si rendeva conto dell'assenza di un suo vicino. Senza esitare, da solo, con pericolo della sua vita,scavava nell'enorme massa di neve riuscendo a salvare in tempo il malcapitato.

Nel corso delle sette edizioni del premio, dal 1956 al 1973 i premiati sono stati in totale 132.

L'assegnazione del premio è stata disposta dal Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda autonoma studi e assistenza alla Montagna, della Camera di commercio cuneese, presieduto dal dr. Chiesa, segretario il direttore della Azienda geom. Gianromolo Bignami, vice presidente della Delegazione regionale piemontese dell'UNCEM.

FOGGIA: LE ACLI PER LA MONTAGNA DEL MERIDIONE

La Presidenza Regionale Acli delle Puglie ha organizzato a Foggia il 5 maggio, presso la Fiera internazionale, un Convegno Interregionale sui problemi della Montagna, con particolare riferimento alle leggi nazionali e regionali e alle recenti proposte di direttive della CEE per la montagna e le zone agricole sfavorite.

Il Convegno, preceduto da numerose assemblee di base nelle zone interessate della Puglia, Molise, Lucania e Campania, si svolge nel quadro delle manifestazioni della XXIV Fiera Internazionale dell'agricoltura di Foggia, continuando così il dibattito aperto dalla Conferenza Agraria delle Puglie.

Il convegno si propone l'obiettivo di favorire la massima partecipazione delle forze sociali alla rinascita, in termini globali, delle zone più difficili del Mezzogiorno, che hanno pagato un pesante contributo in termini di emigrazione e impoverimento all'attuale tipo di sviluppo del nostro Paese.

Le relazioni sono state tenute dal Comm. Piazzoni Segretario generale dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCEM), che ha illustrato l'attuale legislazione e il contributo che le Comunità potranno dare per lo sviluppo delle zone di montagna e di collina del Mezzogiorno.

Il Segretario Nazionale Acli Giuseppe Andreis ha trattato dei problemi relativi alla programmazione degli interventi con partico-

lare riferimento ai piani zonali e all'attuazione delle direttive di politica agricola della CEE.

Un ampio dibattito ha fatto seguito alle due relazioni, con la partecipazione dei rappresentanti di varie Provincie.

Rispondendo agli interventi, Piazzoni ha ribadito la validità delle Comunità montane — pur senza mitizzarne la funzione — quali strumenti di programmazione utili per un costante collegamento con le popolazioni montane.

A proposito delle Direttive comunitarie, ha ribadito la richiesta dell'UNCEM per un intervento integrativo del reddito in montagna considerato come intervento di carattere sociale, superando la politica di sussidi e facendo perno sulla Regione per l'attuazione. Ha anche insistito sul collegamento tra le zone montane e il resto del territorio, ai fini di un più equilibrato sviluppo.

A sua volta il sig. Andreis ha rilevato il valore della programmazione democraticamente articolata con la partecipazione e il controllo sia degli Enti locali, sia delle stesse popolazioni.

Ha rilevato che il costo degli interventi in agricoltura — se si volessero seriamente realizzare nel meridione — è di molto inferiore al costo dell'insediamento industriale che non risolve i problemi della montagna meridionale, ma crea concentramenti di persone alla periferia delle città, svuotando di presenza umana la montagna o trasformandola in un dormitorio.

Per quanto riguarda l'attuazione delle Direttive comunitarie del 1972 e l'attesa Direttiva per la montagna, il segretario delle Acli ha chiesto l'intersettorialità degli interventi e la precedenza delle forme associative rispetto all'Azienda familiare.

Al Convegno hanno presenziato anche rappresentanti della Regione, della città di Foggia e di altri Comuni ed Enti operanti in montagna. Nel concludere i lavori, il Presidente regionale delle Acli, Magno, ha rilevato la serietà del dibattito e si è augurato che il Convegno abbia un seguito concreto, coinvolgendo tutti i lavoratori e le varie forze sociali e politiche all'attività delle costituende Comunità montane, affiancando e sostenendo l'opera dei pubblici amministratori.

MILANO: SCUOLA E POTERI REGIONALI

« Poteri alle Regioni e agli Enti locali per l'edilizia scolastica, il diritto allo studio e il rinnovamento della scuola », questo è il tema di un convegno nazionale organizzato dalla lega per l'autonomie e i poteri locali svoltosi il 5 maggio nella sala dei congressi della provincia di Milano presenti amministratori locali, provinciali e regionali di tutta Italia. Al convegno, al quale ha inviato la pro-

pria adesione il Presidente della Giunta regionale Piero Bassetti, ha tenuto la relazione introduttiva il prof. Filippo Hazon assessore all'istruzione della regione Lombardia.

Hazon ha esordito riaffermando la richiesta, per le Regioni e gli Enti locali, di maggior potere nel campo della scuola: « non nell'interesse delle Regioni, dell'ampliamento della loro sfera di influenza, ma come offerta di una diversa concezione politica generale della scuola e della società che la esprime, come modo strutturalmente diverso per risolvere i problemi della scuola ».

La enorme varietà di situazioni di partenza, di ambienti ed esigenze diverse, di interessi culturali variamente composti, impongono di trovare una concezione alternativa a quella di una gestione centralizzata delle strutture scolastico-formative del nostro paese — ha continuato Hazon — e questa è: « quella del pluralismo e dell'autonomia, quella tesa a riconoscere ed a garantire i diritti delle formazioni sociali ove si svolge la personalità umana, impegnata ad adeguare i principi ed i metodi della legislazione nazionale alle esigenze della autonomia e del decentramento, come ben dice la costituzione della Repubblica: cioè una gestione sociale della scuola ».

Hazon ha infine auspicato e richiesto, per la scuola, l'utilizzo aperto e senza riserve delle Regioni quali organi di autonomia e di decentramento. « Il nostro discorso — ha concluso — porta inoltre a sicuramente affermare che lo Stato, e per esso gli organi centrali, liberati da una pesantissima zavorra, potrebbero con dignità ed efficienza dedicarsi ai compiti loro propri prestando un servizio di altissimo rilievo, riconosciuto, accettato, richiesto come indispensabile e prezioso per tutti ».

La Commissione di studio dell'AICCE (sezione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa, associazione unitaria di Comuni, Province e Regioni) per l'ordinamento regionale italiano — composta di amministratori regionali e locali e di studiosi — ha redatto un primo volume della collana « L'Europa delle Regioni », che in Italia è finora unico nel suo genere e indispensabile per gli amministratori regionali e per gli amministrativisti.

LA REGIONE ITALIANA NELLA COMUNITA' EUROPEA

di VICARIO, ARPEA, BERTORELLE, BRUGNER, CESAREO, DOZIO, FOSCHI, GIACCHETTO, MARTINI, PARIGI, PIAZZONI, PIOMBINO, RISTUCCIA, ROTELLI, SERAFINI, TAGLIAMONTE, VACCARI, ZAMBERLETTI

INDICE DEL VOLUME

PREMESSA - **Parte prima:** LA REGIONE COME ESPERIENZA EUROPEA E ITALIANA - Cap. I: **La Regione come esperienza europea** - 1. Le componenti politiche e tecniche della Regione; 2. Le componenti della Regione nei Paesi occidentali europei: a) Francia, b) Gran Bretagna, c) Germania occidentale - Cap. II: **La regione come esperienza italiana** - 1. La peculiarità istituzionale della Regione italiana; 2. La collocazione storica della Regione italiana; 3. L'autonomia della Regione nella Costituzione repubblicana; 4. La non autonomia della Regione nella giurisprudenza costituzionale.

Parte seconda: LA FASE ATTUALE DELLA COMUNITA' EUROPEA E DELLA REGIONE ITALIANA - Cap. I: **La fase attuale della Comunità europea** - 1. Gli aspetti istituzionali e normativi; 2. La programmazione e la politica regionale; 3. Gli interventi finanziari comunitari - Cap. II: **La fase attuale della Regione italiana** - 1. Le leggi-quadro regionali; 2. Le leggi sull'organizzazione regionale; 3. Le leggi per il trasferimento delle funzioni e degli uffici.

Parte terza: I PROBLEMI DELLA REGIONE ITALIANA E IL SUO INSERIMENTO NELLA COMUNITA' EUROPEA - Cap. I: **I problemi della Regione italiana** - 1. Regioni e programmazione; 2. Regioni ed enti locali; 3. Regioni e partiti - Cap. II: **L'inserimento della Regione italiana nella Comunità europea** - 1. I rapporti fra l'ordinamento regionale e l'ordinamento comunitario; 2. L'azione del Consiglio dei Comuni d'Europa.

CONCLUSIONI - **Documenti: Appello ad elettori ed eletti** - Le elezioni amministrative del 7 giugno e la costruzione democratica dell'Europa (documento approvato all'unanimità dalla Direzione Nazionale dell'AICCE il 14 maggio 1970 in Campidoglio) - **Dichiarazione finale** del IX Stati generali del Consiglio dei Comuni d'Europa (Londra, 16-18 luglio 1970) - **Lotta democratica e unità d'azione per l'Europa delle Regioni** (risoluzione approvata dal Consiglio Nazionale dell'AICCE del 16 febbraio 1971) - **Bibliografia:** (Relativa a studi e articoli sul problema delle Regioni in Europa, nel quadro di una rinnovata politica per le autonomie locali, prodotti nell'ambito dell'attività del CCE) - **Appendice:** Introduzione alla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, del Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, del Friuli-Venezia Giulia.

Una copia Lire 2.000

(Spedizione contrassegno: chiedere all'AICCE, Piazza Trevi, 86 - Roma)

I PROBLEMI DELLE REGIONI MONTANE NEL REGNO UNITO

J.C. Dunning

La « Country Landowner's Association » (Associazione dei proprietari), del cui esecutivo faccio parte, rappresenta i 3/4 del territorio dell'Inghilterra e dei Paesi del Galles di proprietari privati e conta più di 40.000 membri, di cui il 90 % è di piccoli proprietari che lavorano su meno di 200 ettari. Per molti anni la CLA si è dedicata alla risoluzione dei problemi delle regioni di montagna e nel giugno dell'anno scorso ha pubblicato una relazione sulle regioni di montagna, che è stata bene accolta dal nostro Ministro dell'Agricoltura.

Da molto tempo vengono studiati ininterrottamente i problemi sociali ed economici delle regioni di montagna del Regno Unito. Il primo studio serio fu il rapporto di De La Warr nel 1944, seguito da « The Hill Farming Act » (l'Atto delle Regioni di Montagna) del 1946 che puntava, per la prima volta, su un vasto miglioramento della coltura delle regioni di montagna.

Nel Regno Unito sono evidenti i problemi delle regioni montane quando si fa un confronto con la coltura relativamente solida e redditizia delle pianure. Mentre tutta l'agricoltura nel Regno Unito beneficia di un premio, ci sono sempre state disposizioni speciali per le regioni di montagna. « L'Atto delle Regioni di Montagna » del 1946 si completa con il « The Livestock Rearing Act » (l'Atto dell'allevamento) del 1951. Le regioni montane del Regno Unito, che consistono per lo più in pascoli nudi, arrivano a più di 6.800.000 ettari; tuttavia queste regioni non costituiscono che il 5 % di tutta la produzione agricola.

I problemi fondamentali della fertilità e della topografia si somigliano in tutto. Solo la rigidezza del suolo, la sua configurazione e il tempo si differenziano molto nelle diverse regioni e anche all'interno di queste stesse regioni. I dipartimenti economici di molte università controllano la produzione di tutti i rami dell'agricoltura e valutano nel dettaglio una varietà di aziende scelte in tutto il Paese. Ai loro sforzi si aggiungono quelli del « The Agricultural Development and Advisory Service » (Il Servizio per lo Sviluppo agricolo e per il Consiglio), la CLA e la « National Farmers' Unione » (L'Unione nazionale dei colori). Questa indagine costituisce la base dei dettagli economici in virtù dei quali viene definita una regione di montagna.

La definizione data dal Ministro dell'Agricoltura per le regioni di montagna che meritino cure speciali è la seguente:

a) soprattutto una regione di montagna, di collina o di landa;

b) che sia adatta, o che si possa rendere adatta con la bonifica, all'allevamento e al mantenimento di pecore o bestiame, ma non (secondo il parere del Ministro)

1) all'esercizio estensivo delle vaccherie,

2) a produrre in quantità pecore o bestiame grosso,

3) a dare un raccolto superiore al necessario per alimentare pecore o bestiame in quantità tale da poter essere sopportato dalla zona.

È certo difficile delimitare queste regioni, ma i coloni hanno il diritto di appellarsi al Ministro, come dimostra lo stesso sistema di comitati (che attualmente si chiamano « Riunioni regionali »), i cui membri sono coloni nominati dal Ministro e le cui controversie vengono per lo più composte amichevolmente tra loro. Le nostre linee di demarcazione attuale si accordano generalmente con quelle chieste dalla CEE per la « Special Area » (Regione speciale).

Le regioni di montagna ricevono le stesse sovvenzioni delle regioni di pianura, sovvenzioni che sono le seguenti:

1) Progetto di concessione di fondi (30 % delle spese di costruzioni, ecc.)

2) Concessioni per sistemi di scarico delle acque (50 %)

3) Progetto di gestione degli affari della piccola azienda e progetto di registrazione degli affari della azienda (entrambi hanno lo scopo di aiutare il colono nella contabilità)

4) Progetto di sovvenzione per i buoi (per incoraggiare lo sviluppo delle mandrie)

5) Progetto di sovvenzione per i vitelli
6) Progetto per la brucellosi.

I progetti di sovvenzione per l'aratura e per l'ingrasso stanno per terminare così come il nostro metodo per sostenere i prezzi delle derrate, che è stato sostituito da un altro sistema.

Le regioni di montagna ricevevano anche concessioni speciali del « Hill Land Improvement Scheme » (Progetto per bonificare il suolo delle regioni di montagna), che sono ora sostituite con tassi speciali del « Farm Capital Grants Scheme » (Progetto di concessioni di fondi per le aziende), tra i quali il 50 % delle spese di bonifica del suolo e fino al 70 % per i sistemi di scarico delle acque. Alcune aziende nelle regioni di montagna delimitate approfittano anche di versamenti per capo: per vacche feconde, £ (lira sterlina) 24.50 a capo; per montoni robusti, £ 1.05 o £ 1.65. Questi progetti sono gestiti naturalmente dai dipartimenti agricoli.

Oltre all'assistenza finanziaria diretta, i coloni beneficiano di un servizio consultivo del tutto libero, che è molto efficace e costituisce forse la più remunerativa sovvenzione per il paesaggio e per il colono, anche se è la più sottovalutata.

Mi sarà impossibile presentarvi in dettaglio i problemi di tutte le regioni di montagna del Regno Unito, ma per darvene una idea, desidero parlarvi di una sola regione, quella che si trova a nord-ovest dell'Inghilterra. Questa regione, chiamata Laghi Inglesi, presenta non solo un grave problema agricolo ma si trova giusto in mezzo alla grande discussione sui differenti metodi per servirsi della terra. L'influenza del turismo accresciuto da una nuova autostrada, la silvicoltura, le varie domande per l'acqua, che convergono sull'agricoltura e sulla conservazione, si sentono maggiormente in questa parte del Regno Unito che in altre; i Paesi del Galles e le regioni di montagna della Scozia pongono problemi identici, ma per il momento meno numerosi.

Vari interessi si contendono attualmente la nostra regione e solo nel Westmorland ci sono più di 130 associazioni varie per la difesa della natura e per il turismo, che esercitano una influenza più o meno marcata. I progetti attuati dall'amministrazione decentralizzata attraverso appositi comitati non sono altro, in generale, che riduzioni dell'area coltivata. Poiché la sua competenza non le consente spesso di adottare una positiva linea di azione a favore della campagna, l'Amministrazione si vede frequentemente costretta a rifiutare le domande o a ridurle.

In Inghilterra molti, guidati dalla CLA, sono dell'opinione che il miglior modo di servire gli interessi, talvolta opposti di nu-

merosi gruppi nelle regioni di montagna, è di aiutare e di incoraggiare i proprietari e i coloni a partecipare all'allestimento di comodità e servizi chiesti sempre più dai visitatori. I problemi posti dalla situazione sono affrontati dal « Agricultural Development and Advisory Service of the Ministry of Agriculture, Fishery and Food » (Sviluppo agricolo e Servizio consultivo del Ministero dell'agricotura, della pesca e dell'alimentazione (aiutato da associazioni e organizzazioni regionali. I problemi sono i seguenti:

1) Persuadere i coloni ad una maggiore apertura di idee verso il turismo e accettarlo come un altro mezzo per servirsi della terra.

2) Unire tutti coloro che sono legati alle regioni tramite un regolare scambio di idee.

3) Far conoscere ai turisti il « Country Code » (Codice forestale) affinché migliorino il proprio riposo ed evitino di infastidire chi li ospita. Questo è possibile con una serie di visite alle fattorie, organizzate per istruire il pubblico. Il « National Trust » (Credito nazionale), la CLA e il NFU prendono parte attiva a tutti questi avvenimenti.

Gli alberghi e i servizi di rifornimento hanno approfittato delle concessioni per incoraggiare le imprese turistiche distribuite dal « Department of Trade and Industry » (Dipartimento di Commercio e Industria), ma i coloni ne hanno beneficiato in minima parte.

Le imprese di svago possono attingere danaro da varie fonti per sostenersi, come le seguenti:

1) Le autorità locali possono pagare direttamente fino al 50 % della somma necessaria per cambiare o modernizzare una proprietà rurale.

2) « The English Lakes Counties Tourist Board » (La Commissione del Turismo per il dipartimento dei Laghi Inglesi) aiuta con danaro un gran numero d'imprese turistiche, inclusi i terreni da camping, l'alloggio dei turisti nelle aziende e facilitazioni per i divertimenti. In effetti, per quasi tutte le iniziative per il progresso del turismo, questa concessione può arrivare fino al 49 %.

3) « The Council of Small Industrie in Rural Areas - COSIRA » (Consiglio per le piccole industrie rurali) dà dei mutui fino al 75 % per incoraggiare il turismo.

4) Nel 1971 « The Countryside Commission » ha fatto una

esperienza per le zone di montagna. Secondo questo progetto, la Commissione doveva pagare (100 %) per migliorare le bellezze della regione e per eliminare quanto poteva nuocerle. Questo era volto a determinare le spese per conservare in avvenire la bellezza della regione di montagna rispetto alla diminuzione della popolazione rurale.

5) La Commissione delle foreste ha sviluppato nel corso degli anni alcuni tratti delle loro foreste che si prestavano a costituire zone di riposo.

6) Il Club delle Carovane della Gran Bretagna è pronto a dare consigli su tutto ciò che concerne la posizione e lo sviluppo dei terreni da carovane.

Esistono anche altre associazioni che contribuiscono agli interessi storici, artistici e sportivi.

Il Ministero dell'Agricoltura ha cercato nel corso degli anni di stabilizzare l'agricoltura delle regioni di montagna per mezzo di concessioni. Malgrado le sovvenzioni, nel dipartimento del Westmorland per esempio, il numero delle aziende in buono stato si è abbassato nel periodo dal 1960 al 1970 da 2.500 a 2.000. Nello stesso tempo, i lavoratori sono diminuiti da 1.400 a 950; la diminuzione è stata più rilevante nelle regioni di montagna più povere e più lontane.

Durante i due ultimi anni il notevole rialzo delle entrate per il bestiame ha prodotto, per il momento, una certa stabilizzazione nell'agricoltura delle regioni di montagna; speriamo che questa tendenza continui. Il rialzo dei prezzi ha aiutato molto la razionalizzazione della nostra agricoltura in queste regioni. Mentre prima i coloni di queste regioni avevano l'abitudine di tenere le vacche da latte su un terreno poco adatto, unicamente perché ciò procurava loro dei vantaggi, il rialzo dei prezzi dei buoi e delle pecore in rapporto a quello del latte, permette loro di adottare ora un sistema di agricoltura che meglio si adatta alle loro condizioni. Per il momento, i prezzi hanno migliorato la situazione delle aziende nelle regioni di montagna, ma sicuramente i prezzi diventeranno presto fissi e le spese saliranno per riportare la posizione che esisteva prima del 1970. Affermando l'esigenza di riguardare l'agricoltura come l'occupazione base delle regioni di montagna, molti vedono la necessità di sviluppare una economia rurale diversa.

Come sarà possibile tutto questo? Da dove si prenderà il finanziamento? Chi sarà incaricato di tracciarne i piani e di incoraggiare questi scopi? Ecco delle domande che siamo obbligati

a porci in Gran Bretagna, ed è la CLA che si incarica di trovare le risposte.

Fino a che si riconosce il valore per l'agricoltura dell'informazione tecnica che produce un sistema di collegi agricoli, di università, di servizi di consigli e di sviluppo del Ministero, di discussioni di gruppi di coloni e altri, la nostra eccessiva dipendenza dai metodi tradizionali per trovare uno sbocco ha sovente preso alla sprovvista il colono di montagna. Senza alcun dubbio, i prezzi incostanti che rendono impossibili i progetti a lunga scadenza e la stabilità, ci costringeranno a razionalizzare questo sistema. In questo senso, si può attingere a concessioni offerte dal « Council for Agricultural and Horticultural Co-operation » (Consiglio centrale per la cooperazione agricola e orticola), mentre nel Westmorland, nella formazione di gruppi per trovare uno sbocco per l'allevamento di agnelli, si vede un esempio degli sforzi che già sono stati fatti in questo senso.

Malgrado gli sforzi fatti in Gran Bretagna negli ultimi 25 anni per concentrare sullo sviluppo di una agricoltura solida e stabile per le regioni di montagna, la pressione crescente esercitata dagli abitanti delle città sulla campagna, la razionalizzazione progressiva delle nostre aziende montane con la diminuzione della popolazione rurale costituiscono elementi di modifica che fino ad ora una riuscita agricoltura di montagna aveva potuto combattere.

In varie regioni di montagna dell'Europa molti hanno considerato questi problemi prima di noi e noi vediamo con ammirazione come molti li hanno risolti.

Siamo fermamente del parere che una agricoltura stabile e riuscita nelle regioni di montagna, unita ad una economia rurale diversa e meglio provvista di mezzi finanziari permetteranno a queste regioni di servire la popolazione locale e di conseguenza lo Stato, di cui esse costituiscono una parte sempre più importante.

L'AICCE E L'INTEGRAZIONE COMUNITARIA

Dato un definitivio giudizio critico del vertice comunitario in alcune recenti riunioni, l'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa, nelle sedute della Direzione e del Consiglio nazionale, tenutesi a Roma, rispettivamente, il 21 marzo e il 6 aprile scorsi, si è decisamente messa sulla strada della verifica dell'attendibilità delle scadenze fissate dal vertice stesso e della creazione di un'alternativa di pressione popolare per ottenere non solo il controllo democratico del processo di integrazione, frenato dalle contraddizioni dei Governi, ma anche la legittimazione popolare del Parlamento europeo: ciò permetterà di farne il reale arbitro democratico delle insolubili dispute fra governi nonché, insieme alla Commissione di Bruxelles, il nuovo motore di tutto il processo unitario. Parallelamente l'AICCE ha riproposto il discorso delle alleanze coi partiti democratici europei, coi sindacati europei, con le organizzazioni federaliste e con le forze della scuola e della cultura per la formazione di quel fronte democratico sovranazionale, che dovrà operare da moltiplicatore degli sforzi di ciascuna di codeste componenti.

In particolare, nella riunione della Direzione, si è fatto il punto sulla gravissima « impasse » nella quale si sono trovati alla prima rilevante difficoltà i governi che avevano affrettatamente e con leggerezza sottoscritto l'accordo di ottobre a Parigi: coloro che pensavano che una tappa confederale e un elaborato scadenzario intergovernativo, cioè subordinato per il suo adempimento — nel diritto o nel fatto — a ulteriori accordi fra governi, potessero garantire un progresso graduale verso la Comunità politica e addirittura la Federazione, avranno ormai motivo di che riflettere. I governi nazionali sono volentieri europeisti a spese degli altri ma mai a spese proprie, sempre che queste non mostrino una contropartita immediata. D'altro canto è comprensibile che un governo nazionale stenti ad accettare un piano di lavoro e di impegno comuni, in cui non siano a brevissimo termine pareggiati i profitti e le perdite, finché il processo di integrazione non sia fondatamente da considerare irreversibile e non sovraintenda ad esso una autorità politica, garante del bene comune e dunque controllata democraticamente. È tempo ormai di affermare senza ambiguità che non può esserci una unione monetaria, autentica, senza una parziale rinuncia di sovranità nazionale, ed è ovvio che questa rinuncia è accettabile solo in favore di comuni istituzioni democratiche. Viceversa il vertice di Parigi ha disegnato come una lontana scadenza per il 1980 una Unione europea, di cui il meno che si possa dire è che non si sa che cosa sia, né sotto gli aspetti della sovranazionalità e della irreversibilità né sotto gli aspetti della strutturazione democratica. La Direzione dell'AICCE si è anche chiesta se l'Italia abbia o meno compiuto in questi anni il necessario e il doveroso, e in che misura interessi privilegiati o settoriali, nello stesso tempo in cui

ritardano il superamento dei tradizionali squilibri della società italiana, tendano a prospettare un'alternativa alla presenza attiva del nostro Paese nella Comunità europea, alternativa in fondo alla quale si profilano chiaramente l'isolamento, l'involuzione antidemocratica, la definitiva sudditanza a poteri egemonici, economici e politici, extraeuropei.

In questo quadro la Direzione nazionale dell'AICCE ha affermato che dalle insufficienze e dai ripetuti fallimenti dei governi nazionali nella costruzione comunitaria emerge irrefutabile l'esigenza di impegnare non retoricamente i popoli. Urge chiamarli in causa concretamente, attraverso una campagna elettorale europea, per legittimare con elezioni a suffragio universale diretto un Parlamento europeo, che dovrà diventare l'arbitro democratico delle dispute non regolate dai Governi nell'interesse generale e dovrà proporre lo statuto politico della Comunità.

La Direzione ha chiesto quindi che Regioni, Province e Comuni approvino nei rispettivi Consigli ordini del giorno volti a sollecitare la elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo.

Nella riunione del Consiglio nazionale, sulla base delle indicazioni politiche della Direzione, si sono affrontati alcuni temi particolari concernenti: le condizioni di utilizzo degli strumenti finanziari delle Comunità europee (BEI, FEOGA, Fondo Sociale, ecc.) a favore dello sviluppo regionale (relatori: Gianfranco Martini e Gabriele Panizzi); i rapporti tra le Regioni, le Istituzioni comunitarie e il potere centrale nazionale (relatore: Giovanni Vicario); la necessità della creazione di un organo consultivo delle Regioni e dei Poteri locali nell'ambito della Comunità allargata (relatore: Umberto Serafini).

In particolare, sul primo tema, si è aperto un ampio dibattito che ha messo in risalto la necessità che le regioni divengano l'interlocutore privilegiato della Commissione CEE per la gestione del Fondo Sociale Europeo rinnovato, affinché esso non rimanga un'occasione per le grandi imprese (multinazionali) operanti in Europa di attingere alle casse comunitarie per il perseguimento di obiettivi di impresa non sempre convergenti con quelli di sviluppo generale, ma vada anche a favore delle piccole imprese, che in Italia sono moltitudine, le quali oltretutto sopportano notevoli costi di formazione attraverso il « training on the job », non di rado subendo vere e proprie rapine di personale qualificato da parte delle grandi imprese, quando la congiuntura è alta e sostenuto è il ritmo delle assunzioni.

Sul tema dei rapporti fra le regioni e le istituzioni comunitarie, il Consiglio nazionale ha esaminato i diversi momenti in cui questi rapporti si possono configurare: 1) tra le regioni e la Commissione esecutiva di Bruxelles, che ha il diritto di iniziativa e di proposta nell'ambito comunitario; 2) tra le regioni e gli altri Poteri locali e il Parlamento europeo; 3) tra le regioni, nell'ambito delle loro competenze specifiche (art. 117 della Costituzione), e il Consiglio dei Ministri della Comunità, quando esso statuisca proprio nel campo di dette

competenze (in questo caso già la Direzione nazionale aveva sottolineato l'esigenza che il rappresentante del Governo italiano rappresentasse non lo Stato-persona, ma lo Stato-ordinamento, che si basa appunto su un ampio decentramento regionale); 4) tra il Governo centrale e le Regioni, quando si tratti di dare esecuzione a una « direttiva » comunitaria che incida nella sfera delle competenze regionali; 5) tra le regioni e la Comunità quando si tratti di verificare la congruità di una norma regionale alla normativa comunitaria. Il dibattito ha inoltre esaminato il problema della legittimità — messa in forse dal Governo centrale — di contatti diretti, sia di carattere culturale sia intesi a derimere una serie di problemi pratici e umani, tra le regioni periferiche della Comunità e i Paesi esterni confinanti.

Sulla concreta tematica del Consiglio nazionale si sono formati alcuni gruppi di lavoro che porteranno a prese di posizione definitive del Consiglio nazionale in una sua prossima sessione.

COMUNITÀ DI LAVORO DELLE REGIONI ALPINE

Si è svolta il 6 e 7 aprile in Baviera, a Rottach-egern, la Conferenza della Comunità di lavoro delle regioni alpine cui hanno partecipato la Lombardia, le province autonome di Trento e di Bolzano per l'Italia, la Baviera e il Vorarlberg per la Repubblica federale tedesca, il Tirolo e Salisburgo per l'Austria, i Grigioni e il Graubuenden per la Svizzera.

Il fatto che per tutte queste regioni fossero presenti a Rottach-egern i presidenti dei rispettivi governi dice subito l'importanza dell'incontro, il cui scopo era di mettere a punto del materiale di lavoro che servisse per l'importante convegno su « Alpi ed Europa » preventivato per l'ottobre prossimo a Milano.

Di notevole rilievo politico gli argomenti all'ordine del giorno: comunicazioni, agricoltura, cultura.

Fra questi il primo è stato quello che ha provocato l'interesse maggiore delle discussioni: si trattava, infatti, di affrontare il problema di come favorire lo sviluppo dei territori alpini, in rapporto con le comunicazioni in Europa su rotaia e su strada.

Le opinioni dei partecipanti su tale punto non si sono rivelate del tutto convergenti, in considerazione anche dei diversi interessi esistenti e dei diversi modi di affrontare il problema: di chi partiva, cioè, da considerazioni d'ordine locale, da una parte, e di chi, invece, riteneva pregiudiziale prendere le mosse da considerazioni globali.

Comunque è stata acquisita da tutti la consapevolezza che problemi di tale portata non possono venire considerati, e tanto meno risolti, in una visione settoriale. A questo proposito il Presidente della Giunta regionale della Lombardia Bassetti, che, accompagnato dall'assessore all'urbanistica Parigi, guidava la delegazione lombarda, ha fatto notare che per quanto riguarda l'Italia non ci si può riferire soltanto a parte delle Alpi, ma va considerato l'intero arco alpino, con tutti i territori che esso interessa. Solo cosí le regioni possono dare un contributo non angusto e, al limite, non provinciale alla risoluzione dei problemi che interessano il futuro dell'intera Europa. «Le Alpi sono state fino ad oggi un confine — ha detto Bassetti — ora dobbiamo incominciare a considerarle il cuore o, almeno, uno dei cuori dell'Europa ».

Tale impostazione ha fatto delineare all'interno della conferenza una sostanziale comunanza di interessi tra Lombardia, Baviera e Grigioni, che potrebbe concretizzarsi in una linea volta a risolvere ogni scelta concreta nella prospettiva di un disegno che tenga conto, come s'è detto, di tutto l'arco alpino.

In questo quadro la Conferenza ha preso in esame la necessità di potenziamento e di rinnovo dei collegamenti nord-sud soltanto attraverso trafori ferroviari, tenuto conto dell'importanza che le comunicazioni ferroviarie avranno sempre piú rispetto al traffico privato svolto su strada, ed ha indicato l'urgenza della costruzione di ferrovie senza dislivello sotto lo Spluga e sotto il Brennero. Sarà comunque il prossimo convegno di Milano a verificare le effettive priorità fra i diversi progetti in discussione, che, come è noto, si riferiscono, oltre allo Spluga e al Brennero, anche al Gottardo.

A Milano saranno pure ripresi gli altri due temi, agricoltura e cultura, su cui i rappresentanti delle regioni si sono soffermati nella seconda parte dei loro lavori. A Rottach-egern si è già svolta un'approfondita discussione sulla montagna e si sono indicate concrete misure per i singoli rami dell'agricoltura, per il patrimonio forestale e per l'economia idrica. Per i problemi della cultura sono state quindi suggerite numerose forme di collaborazione relativamente alla protezione della natura e del paesaggio, della tutela dei monumenti e della conservazione dei beni culturali e locali.

DALLA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LEGGI E DECRETI

(Supplemento alla G.U. n. 83 del 30 marzo 1973,
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. 45

Popolazione legale della Repubblica secondo il censimento del 24-10-1971.

(Supplemento alla G.U. n. 84 del 31 marzo 1973)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48

Beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale per il Trentino-Alto Adige, esclusi dalla competenza provinciale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio '73, n. 49

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle provincie di Trento e Bolzano e funzioni regionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio '73, n. 50

Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della

provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

(G.U. n. 90 del 6 aprile 1973)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1972

Nomina ed assegnazione di membri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

(G.U. n. 98 del 14 aprile 1973)

LEGGE 28 marzo 1973, n. 86

Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comuni e nuclei abitati.

LEGGE 28 marzo 1973, n. 88

Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo e concessione di un contributo straordinario a detto ente.

(G.U. n. 99 del 16 aprile 1973)

LEGGE 30 marzo 1973, n. 93

Disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione per l'anno 1972 delle Regioni a statuto ordinario.

LEGGE 15 aprile 1973, n. 94

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968.

(G.U. n. 108 del 27 aprile 1973)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1973

Ripartizione fra le regioni dello speciale fondo per gli asili-nido, alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della legge n. 1044/1971.

(G.U. n. 109 del 28 aprile 1973)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1973

Istituzione di sedi decentrate della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Roma, Bologna e Reggio Calabria.

LEGGI REGIONALI

(G.U. n. 83 del 30 marzo 1973)

Regione Lombardia: LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. 3

Sviluppo ed incentivazione dell'attività turistica.

Regione Lombardia: LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1973, n. 4

Erogazione di contributi per opere, impianti e servizi complementari dell'attività turistica.

Abbiamo commentato la legge nel numero precedente (*pag.* 393).

(G.U. n. 85 del 2 aprile 1973)

Regione Basilicata: LEGGE REGIONALE 28 novembre 1972, n. 9

Provvidenze a favore delle imprese agricole in materia di concessione di credito di conduzione.

Regione Basilicata: LEGGE REGIONALE 28 novembre 1972, n. 10

Interventi in favore della zootecnia.

(G.U. n. 90 del 6 aprile 1973)

Regione Toscana: LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1972, n. 31

Norme per la costituzione e l'attività delle Comunità montane, in attuazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Abbiamo pubblicato e commentato il testo nel numero 11/12-1972 (*pag.* 791).

(G.U. n. 101 del 18 aprile 1973)

Regione Calabria: LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1973, n. 4

Norme sugli immediati interventi in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nei mesi di dicembre 1972 e gennaio 1973.

(G.U. n. 117 dell'8 maggio 1973)

Regione Emilia-Romagna: LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 7

Esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi e degli atti amministrativi di interesse generale e per l'istituzione di commissioni consiliari d'indagine, di studio e di inchiesta.

Regione Emilia-Romagna: LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 8

Concessione di contributi sui mutui contratti dai comuni e consorzi di comuni con bilancio deficitario per l'acquisto e urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni ed alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Regione Emilia-Romagna: LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 10

Concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro consorzi, nonché alle comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici.

Sono stanziati fondi per gli esercizi 1972 *e* 1973 *per* 550 *milioni.*

ESPERIMENTI MECCANIZZAZIONE FORAGGICOLTURA

Per iniziativa della Fiera di Padova, viene fatta una dimostrazione delle macchine per foraggicoltura su terreni di montagna.

La manifestazione avrà luogo nell'intera giornata del 24 giugno in località Canova di Roana, sull'altopiano di Asiago.

Scopo della dimostrazione è di offrire agli allevatori delle zone montane la possibilità di constatare i risultati conseguibili da una foraggicoltura modernamente meccanizzata, in raffronto al metodo tradizionalmente in uso.

La manifestazione è indetta con la collaborazione dell'Istituto di meccanizzazione agricola dell'Università di Padova, dell'UMA e dell'Istituto di sperimentazione agraria di Lonigo. Quest'Istituto ha organizzato da tempo cicli di prove colturali di nuove sementi miglioratrici del prato e del prato pascolo.

DELEGAZIONI REGIONALI UNCEM

Regione	*Presidente*	*Vicepresidente*	*Segretario*
Piemonte	avv. Gianni Oberto	geom. Gianromolo Bignami	geom. Franco Bertoglio
Valle d'Aosta	p.a. Giuseppe Maquignaz	sig. Lorenzo Vallier	Bruno Salvadori
Liguria	comm. Egidio Ferralasco	cav. Enrico Grasso	cav. Francesco Avvenente
Lombardia	sen. prof. Giacomo Mazzoli	avv. Giuseppe Pellegrini	cav. Pietro Busi
Prov. Aut. Trento	cav. Renzo Simonetti	ins. Sisinio Job	dr. Ezio Pavanelli
Prov. Aut. Bolzano	Fritz Dellago	Adolf Unterpertinger	dr. Ferdinando Willeit
Veneto	dr. Aliprando Franceschetti	cav. Giorgio Sonego	Danilo Longhi
Friuli-V.G.	avv. Claudio Beorchia	rag. Claudio Troiero	geom. Paolo Sovrano
Emilia-Romagna	sen. avv. Gino Cacchioli	Enrico Bonazzi	dr. Tino Romualdi
Toscana	comm. Mario Moretti	Athos Nucci	Alfredo Malfatti
Marche	on. dr. Albertino Castellucci	dr. Nicola Rinaldi	rag. Aldo Pensieri
Umbria	Benedetto Mensurati	ing. Luigi Corradi	dr. Dino Clementi
Lazio	prof. Gianni Antonini	Domenico Mascarucci	comm. Giuseppe Piazzoni
Abruzzo	dr. Tullio De Rubeis	Guido Di Pietro	dr. Giovanni Giammaria
Molise	avv. Franco Nucciarone	cav. Arturo Cascinari	dr. Francesco Di Pasquale
Cambania	ins. Raffaele Moffa	prof. Pasquale Panico	dr. Nicola Cancellieri
Puglia	dr. Mariano Melino	Michele Berardi	avv. Ludovico Centola
Basilicata	prof. Antonio Bellino	dr. Giuseppe Lombardi	avv. Rocco Racioppi
Calabria	avv. Domenico Cimino	on. Gino Picciotto	dr. Raffaele Paladini
Sicilia	Walter Cuzari	bar. Carmelo Nicolosi	(da nominare)
Sardegna	ins. Beniamino Camba	ins. Antonio Atza	rag. Aurelio Sechi

L'indirizzo delle Delegazioni è segnato sulla IV pagina di copertina

U.N.C.E.M.

SEDE CENTRALE:	00185 - ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/465.122 - 464.683 Orario d'ufficio: 8-13 - 14-17, sabato escluso (Segreteria telefonica permanente)
	DELEGAZIONI REGIONALI
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Amministr. Provinciale Via Maria Vittoria, 12 - tel. 011/5756
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - presso Consorzio BIM Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.58
LIGURIA	16124 GENOVA - presso Camera di Commercio Via Garibaldi, 4 - tel. 010/20.94
LOMBARDIA	Segreteria: BERGAMO - presso BIM Via Taramelli, 46 - tel. 035/244.255
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - presso Consorzio Comuni Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	36100 VICENZA - presso Cons. Bonifica Montana Stradella Filippini, 27 - tel. 0444/28.872
FRIULI V. GIULIA	33100 UDINE presso Ente Friulano di Economia Montana Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22804
EMILIA ROMAGNA	40100 BOLOGNA - presso I.S.E.A. Piazza Calderini 1 - tel. 051/231999
TOSCANA	50100 FIRENZE - presso Assessorato Agricoltura Via A. Volta, 175 - tel. 055/577164 - 578826
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/3577
UMBRIA	06100 PERUGIA presso Ente Autonomo per la Bonifica Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/35733
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/464.683 - 465.122
ABRUZZI	67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/28641
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM Via Roma, 65 - tel. 0874/44.160
CAMPANIA	82100 BENEVENTO presso Camera di Commercio Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834
PUGLIA	71100 FOGGIA presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano Corso Mezzogiorno, 64 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - presso Comune - tel. 0971/26.051
CALABRIA	88100 CATANZARO - presso Camera Commercio Via Ippoliti Minniti - tel. 0961/28.002
SICILIA	98100 MESSINA presso Cufari - Via M. Amari, Torre Vittoria
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 tel. 070/52267